



Marco Canonico

(professore associato di Diritto ecclesiastico e canonico nell'Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Giurisprudenza)

**La delibazione delle sentenze di nullità matrimoniale:
orientamenti giurisprudenziali e nuove questioni***

SOMMARIO: 1. Il riconoscimento delle nullità matrimoniali canoniche nel Concordato lateranense - 2. L'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale nell'Accordo di Villa Madama - 3. Il requisito del mancato contrasto con l'ordine pubblico e l'evoluzione giurisprudenziale in materia: l'introduzione del criterio della buona fede - 4. La distinzione tra incompatibilità assolute e relative - 5. La rilevanza attribuita alla prolungata convivenza coniugale - 6. Le nuove questioni - 7. Considerazioni conclusive.

1 - Il riconoscimento delle nullità matrimoniali canoniche nel Concordato lateranense

Nella storia della civiltà occidentale il matrimonio, dopo l'avvento del Cristianesimo, ha ricevuto regolamentazione prevalentemente da parte della Chiesa cattolica, in particolare dopo la caduta dell'impero romano, le cui leggi si occupavano anche dell'istituto matrimoniale. E dunque sino al diciannovesimo secolo il vincolo nuziale e la sua disciplina costituivano per lo più appannaggio della legislazione ecclesiastica e la Chiesa, attraverso le proprie strutture organizzative, quali diocesi e parrocchie, provvedeva altresì alla registrazione e documentazione delle unioni coniugali, delle quali lo Stato ancora non si interessava direttamente.

A eccezione della forma civile di celebrazione comparsa attorno al 1580 in Olanda come matrimonio facoltativo per i dissidenti religiosi, così da permettere anche ai seguaci delle confessioni religiose di minoranza di contrarre un vincolo avente effetti giuridici nell'ordinamento statale¹, è solo nel periodo della codificazione, e in

* Il contributo, sottoposto a valutazione, riproduce il testo, corredato delle note, della relazione tenuta in occasione della Giornata dell'Avvocatura ecclesiastica sul tema "Il processo canonico e gli effetti civili delle sentenze di nullità matrimoniale", organizzata dall'Associazione Canonistica Italiana in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Verona (Verona, 18 gennaio 2019), e successivamente con il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Umbro (Perugia, 13 maggio 2019).



particolare con l'emanazione dei Codici napoleonici, che gli ordinamenti temporali hanno iniziato a rivendicare nuovamente la propria competenza in materia matrimoniale, in ossequio ai principi liberali di separazione che postulavano la piena affrancazione e indipendenza del potere statale dalla Chiesa e l'affermazione dell'esclusiva rilevanza per l'ordinamento civile dei matrimoni celebrati dinanzi alle autorità statali².

Anche negli Stati italiani pre-unitari, in attuazione dell'imperante principio confessionista, il matrimonio era regolato esclusivamente dal diritto canonico, sulla base delle prescrizioni tridentine³. Si era avuto un tentativo di introduzione del matrimonio civile mediante il Codice napoleonico del 1805, ma si era trattato di una breve parentesi chiusasi rapidamente con l'avvento della Restaurazione. In seguito, negli anni 1850-1852, nel Regno piemontese si era ancora cercato di imporre per legge la forma civile di matrimonio, ma l'iniziativa del Governo in tale

¹ Nella realtà storica dell'epoca, stante l'esclusiva competenza delle autorità religiose nella regolamentazione dell'unione matrimoniale, per la società civile si consideravano legittime solo le unioni derivanti da matrimonio celebrato secondo le prescrizioni della religione ufficiale dello Stato. Tale situazione costringeva i seguaci di altre religioni a unioni che nell'ordine temporale venivano considerate concubinarie e illegittime, con le inevitabili conseguenze di ordine civile, dato che in linea di principio lo *jus connubii* veniva riconosciuto ai soli seguaci della religione ufficiale o comunque ai soli credenti. Al riguardo, **A.C. JEMOLO**, *Il matrimonio*, 3^a ed., Utet, Torino, 1957, pp. 21-27.

² Sulle alterne vicende della competenza statale ed ecclesiastica in tema di matrimonio, **P. MONETA**, *Il matrimonio nel diritto della Chiesa*, il Mulino, Bologna, 2014, pp. 9-18; **ID.**, *Il matrimonio nel nuovo diritto canonico*, 4^a ed., Ecig, Genova, 2008, pp. 11-19; **S. BERLINGÒ**, *Il processo*, Giuffrè, Milano, 1989, pp. 193-195.

³ Il Concilio di Trento con il decreto *Tametsi* (*De reformatione Matrimonii*) dell'undici novembre 1563 stabilì l'obbligatorietà della forma canonica di celebrazione, comminando la nullità dei matrimoni celebrati senza il rispetto della forma pubblica. La statuizione si era resa necessaria per combattere il fenomeno dei cosiddetti matrimoni clandestini, con la possibilità di accedere a seconde nozze da parte di persone già legate da precedente matrimonio, contratto senza alcuna solennità e quindi di difficile o impossibile dimostrazione in foro esterno. In ragione di ciò, risultava arduo far valere l'impedimento di precedente vincolo coniugale per impedire la seconda unione per, e di conseguenza era frequente che si riuscisse ad accedere alle seconde nozze, dando vita a una unione illegittima. Con l'imposizione di una forma obbligatoria, ferma restando l'insostituibilità del consenso, la Chiesa mirava a rendere pubblica e perciò facilmente dimostrabile ogni unione coniugale, scongiurando in tal modo il pericolo di ulteriori celebrazioni nuziali da parte di persone già coniugate. Va peraltro precisato che il decreto tridentino *Tametsi* non entrò subito in vigore in maniera generalizzata, essendo la sua efficacia subordinata da un lato alla pubblicazione del provvedimento in ogni singola diocesi e dall'altro, almeno nei tempi meno recenti, all'assenso dei regnanti interessati nella forma del cosiddetto *exequatur* o *placet regio*, tipico strumento dei regimi giurisdizionalisti.



direzione, per quanto trovasse legittimazione nell'art. 7 della legge Siccardi e avesse ottenuto l'approvazione della Camera dei Deputati, si era arrestata definitivamente al Senato per le forti reazioni manifestate soprattutto dall'ambiente cattolico, le quali avevano alla fine indotto il Cavour a ritirare l'iniziativa⁴. All'epoca del Risorgimento la situazione dell'Italia pre-unitaria si presentava quindi abbastanza omogenea, in quanto in nessuno Stato vigeva il matrimonio civile, nonostante l'influsso della ricordata legislazione napoleonica e il tentativo di introdurre tale forma di matrimonio nel Regno piemontese. In particolare, in gran parte dell'attuale territorio italiano vigeva, fino al 1865, lo Statuto albertino, il cui art. 108 riservava alla Chiesa la competenza in ordine alla celebrazione del matrimonio, consentendo allo Stato la sola regolamentazione degli effetti civili. Negli altri Stati si applicavano sistemi oscillanti fra quello descritto e quello austriaco, che lasciava allo Stato maggiori prerogative.

Solo con il Codice civile del 1865 si afferma in Italia l'esclusiva rilevanza per lo Stato del matrimonio civile⁵. Le previsioni del Codice Pisanelli, informato all'ideologia liberale del tempo, non giungevano peraltro agli eccessi del Codice francese del 1805 il quale, in conformità all'anticlericalismo e alla ferma opposizione nei confronti della Chiesa che caratterizzavano la nazione transalpina, aveva addirittura vietato la

⁴ La Destra storica si era impegnata a introdurre il matrimonio civile e l'art. 7 della legge Siccardi (L. 9 aprile.1850 n. 1013) disponeva infatti: "Il Governo del Re è incaricato di presentare al Parlamento un progetto di legge inteso a regolare il contratto di matrimonio nelle sue relazioni con la legge civile, la capacità dei contraenti, la forma e gli effetti di tale contratto". **F. FINOCCHIARO**, *Diritto ecclesiastico*, 9^a ed., Zanichelli, Bologna, 2003, p. 440, spiega il tentativo del Governo in tal senso affermando che "l'idea che muoveva i liberali, nel promuovere l'accennata riforma, era quella dell'uguaglianza della legge riguardo all'assunzione dello status coniugale. Essendo di competenza dello Stato la disciplina civile dello stato civile dei cittadini, questa doveva essere uniforme per tutti i soggetti e, perciò, non era ammissibile che la formazione del rapporto coniugale fosse disciplinata dalla legge personale confessionale di ciascuno di essi". Su tale tentativo di introduzione del matrimonio civile e sulle reazioni dallo stesso suscitate, **E. VITALE**, *Il tentativo di introdurre il matrimonio civile in Piemonte (1850-1852)*, Università degli Studi di Roma, Pubblicazioni dell'Istituto di diritto pubblico della Facoltà di Giurisprudenza, Edizioni dell'Ateneo, Roma, 1951, in particolare pp. 107-168; **A. TALAMANCA**, *Il Consiglio di Stato e il caso Nuytz: un momento nell'iter di secolarizzazione del matrimonio*, in **AA. VV.**, *Studi in onore di Lorenzo Spinelli*, vol. III, Mucchi, Modena, 1989, pp. 1113-1141.

⁵ Il tipo di matrimonio delineato nel 1865 appare in realtà come la traduzione laica del modello canonistico, soprattutto in relazione ai presupposti di capacità delle parti e alle ipotesi di invalidità del vincolo. La circostanza è del resto pienamente giustificata se si consideri sia la notevole diffusione del sentimento cattolico nella società dell'epoca sia l'opportunità, o addirittura l'esigenza, di far tesoro della secolare tradizione ecclesiastica in materia.



celebrazione del matrimonio religioso che non fosse stata preceduta dalla celebrazione di quello civile, all'evidente scopo di impedire unioni aventi efficacia solo sul piano spirituale. Il legislatore italiano del periodo liberale, più semplicemente, si limitò a escludere la rilevanza civile del matrimonio religioso, che veniva considerato mera *res facti* restando tuttavia nella libera disponibilità delle parti, a prescindere dall'esistenza o meno del vincolo coniugale nei confronti dello Stato⁶.

In tale situazione era dunque possibile che due soggetti fossero sposati dinanzi alla Chiesa e non anche per lo Stato, ma coloro i quali volevano che il loro matrimonio avesse valore per entrambi gli ordinamenti avevano l'onere di effettuare una duplice celebrazione, l'una in forma civile e l'altra in forma canonica. Di fatto, nella generalità dei casi gli sposi nella stessa giornata esprimevano il loro consenso sia davanti all'autorità ecclesiastica che di fronte a quella statale, in maniera da rendere efficace il proprio matrimonio sotto il profilo sia religioso che civile.

In definitiva, quindi, dopo l'entrata in vigore del Codice civile del 1865 si avevano in Italia due tipi di matrimonio, il civile e il canonico, rilevante ciascuno esclusivamente nell'ambito dell'ordinamento di appartenenza.

Con la stipulazione, l'undici febbraio 1929, dei Patti lateranensi lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, attraverso la previsione della possibile attribuzione di effetti civili ai matrimoni contratti in forma canonica, realizzano l'intento di evitare agli sposi cattolici l'onere di una doppia celebrazione nuziale.

Il sistema delineato dall'art. 34 del Concordato lateranense, secondo cui il riconoscimento del matrimonio canonico era subordinato all'effettuazione delle pubblicazioni civili e alla trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri di stato civile, prevedeva anche l'accettazione della giurisdizione ecclesiastica da parte dello Stato, il quale si dichiarava privo di competenza in ordine ai giudizi sulla validità originaria dei matrimoni canonici trascritti, impegnandosi nel contempo ad attribuire efficacia civile alle pronunce di nullità del vincolo emanate dai tribunali ecclesiastici. La richiamata disposizione prevedeva infatti che tali pronunce, munite del decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica attestante il rispetto della normativa processuale canonica e l'esecutorietà della sentenza canonica, venissero trasmesse d'ufficio,

⁶ Sull'introduzione del matrimonio civile in Italia, P. BOVA, *Matrimonio concordatario e sue controversie*, Vallardi, Milano, 1943, pp. 5-7; V. DEL GIUDICE, *Il matrimonio nel diritto canonico e nel diritto concordatario italiano*, Giuffrè, Milano, 1946, pp. 85-91; A.C. JEMOLO, *Il matrimonio*, cit., pp. 27-33; G. STOCCHIERO, *Il matrimonio in Italia dopo il Concordato lateranense*, 4^a ed., Società anonima tipografica, Vicenza, 1939, pp. 5-9.



pertanto senza necessità di alcun impulso di parte, alla Corte d'Appello statale competente per territorio, la quale con ordinanza emessa in camera di consiglio attribuiva a esse efficacia civile⁷. Il giudice statale secondo tale normativa non era tenuto né legittimato a compiere alcuna valutazione di merito, dovendo in sostanza limitarsi a prendere atto dell'esistenza della dichiarazione ecclesiastica di nullità relativa a un matrimonio trascritto, con l'obbligo di attribuire rilevanza civile alla medesima⁸. Si trattava, a ben vedere, di un procedimento che avveniva in maniera automatica, stante la natura officiosa del procedimento, che si instaurava senza richiesta delle parti interessate e anzi anche contro la loro volontà, e che soprattutto aveva esito scontato, in ragione della sommarietà del controllo demandato alla Corte d'Appello, limitato al mero accertamento formale dell'esistenza e autenticità della pronuncia canonica.

Il sistema delineato comportava in sostanza il riconoscimento nello Stato di tutte le pronunce ecclesiastiche di nullità matrimoniale, e

⁷ Nell'art. 34 del Concordato lateranense si prevedeva anche il riconoscimento civile, con le stesse modalità, dei provvedimenti canonici di dispensa dal matrimonio rato e non consumato. Tale possibilità è poi venuta meno a seguito della sentenza 2 febbraio 1982 n. 18, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle norme di attuazione delle disposizioni concordatarie nella parte in cui consentivano l'attribuzione di efficacia civile a detti provvedimenti, in quanto aventi natura graziosa e promananti da un procedimento amministrativo, inidoneo in quanto tale ad assicurare agli interessati il "diritto alla tutela giurisdizionale[...] essendo incontestabile che la tutela giurisdizionale dei diritti, pur considerata nel suo nucleo più ristretto ed essenziale, non possa certo realizzarsi in un procedimento, il cui svolgimento e la cui conclusione trovano dichiaratamente collocazione nell'ambito della discrezionalità amministrativa, e nel quale non vengono quindi garantiti alle parti un giudice e un giudizio in senso proprio". Nel successivo Accordo di Villa Madama, stanti anche le indicazioni del Giudice delle leggi, non è stato previsto il riconoscimento delle dispense canoniche *super rato*.

⁸ Il riconoscimento di cui trattasi riguardava le sole decisioni canoniche *pro nullitate*, cioè dichiarative della nullità del vincolo. Nell'art. 34, quinto e sesto comma, del Concordato lateranense si parlava genericamente di sentenze relative alle "cause concernenti la nullità del matrimonio", senza specificare che dovesse trattarsi di pronunce affermative. Tale requisito poteva peraltro dedursi dalla previsione dell'annotazione nei registri di stato civile a margine dell'atto di matrimonio, che la Corte d'Appello doveva ordinare nel provvedimento che attribuiva efficacia civile alla sentenza ecclesiastica, adempimento possibile nelle sole ipotesi di invalidità del vincolo. Risulta a ogni modo precisa la formulazione contenuta nell'art. 17, primo comma, della cd. legge matrimoniale (L. 27 maggio 1929 n. 847 - *Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio*), che ai fini dell'attribuzione di efficacia civile fa riferimento alla "sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullità del matrimonio". D'altra parte sarebbe fuori luogo e comunque inutile un provvedimento che prevedesse il conferimento di efficacia civile a una pronuncia canonica di validità relativa a un matrimonio il quale, in virtù della trascrizione, ha già conseguito effetti civili.



tale disciplina, unitamente alla possibilità di richiedere la trascrizione tardiva del matrimonio da parte di chiunque vi avesse interesse⁹, serviva ad assicurare l'uniformità dello *status* dei soggetti nei due ordinamenti, in quanto a ogni dichiarazione di nullità del vincolo pronunciata dalla Chiesa corrispondeva necessariamente il venir meno dello stato coniugale anche nell'ordinamento civile.

D'altra parte, il meccanismo descritto comportava da parte dello Stato la rinuncia a ogni prerogativa giurisdizionale in sede di riconoscimento delle sentenze canoniche in materia matrimoniale, data la prevista riserva di giurisdizione ecclesiastica sulle questioni di validità dei "matrimoni concordatari"¹⁰ e l'impegno dell'Italia ad attribuire efficacia alle relative pronunce senza la possibilità di esercitare alcun effettivo potere di controllo sostanziale da parte delle Corti d'Appello.

2 - L'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale nell'Accordo di Villa Madama

L'entrata in vigore della Costituzione determina in Italia il sorgere di discussioni, in dottrina e in giurisprudenza, in relazione a diversi punti di paventato contrasto fra le disposizioni del Concordato lateranense e i principi alla base del nuovo ordinamento repubblicano.

Per quanto attiene al tema che interessa, va ricordata in particolare la sentenza 2 febbraio 1982 n. 18, con la quale la Corte costituzionale ha

⁹ Nonostante l'art. 34 del Concordato lateranense prevedesse espressamente solo la possibilità di trascrizione tempestiva, richiesta dal parroco entro cinque giorni dalla celebrazione, la legge interna di applicazione (L. 27 maggio 1929 n. 847, c.d. legge matrimoniale) all'art. 14 disponeva che "la trascrizione dell'atto di matrimonio che per qualsiasi causa sia stata omessa può essere richiesta in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse[...]". Era quindi difficile che un matrimonio canonico restasse confinato alla sola sfera religiosa, nonostante l'intenzione delle parti di non attribuire al medesimo efficacia civile, dato che qualunque soggetto che avesse interesse poteva provocare la trascrizione tardiva. Si verificava quindi, nella generalità dei casi, la coincidenza dello *status* matrimoniale nei due ordinamenti, cioè le stesse persone di norma risultavano unite come coniugi sia per la Chiesa che per lo Stato.

¹⁰ L'espressione "matrimonio concordatario" è a rigore impropria dal punto di vista giuridico, in quanto non indica un particolare tipo di matrimonio, ma fa piuttosto riferimento al matrimonio celebrato in forma canonica e successivamente trascritto per il conseguimento degli effetti civili. Del resto, per quanto imprecisa, la locuzione "matrimonio concordatario" è entrata ormai, per la sua sinteticità, nell'uso corrente e può essere utilizzata purché si tenga presente che la stessa non indica in realtà una forma autonoma di celebrazione, distinta rispetto a quella civile e religiosa. In argomento, *amplius*, A.M. PUNZI NICOLÒ, *Due modelli di matrimonio*, in *Dir. eccl.*, 1986, I, pp. 6-43, in particolare pp. 34-40.



dichiarato l'illegittimità delle norme di attuazione del Concordato del '29 nella parte in cui non consentivano alla Corte d'Appello, chiamata a rendere esecutiva la sentenza ecclesiastica di nullità, di verificare che nel giudizio svoltosi davanti ai tribunali ecclesiastici fosse stato garantito alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio, secondo quanto impone l'art. 24 Cost., nonché di accertare che la sentenza canonica non contenesse disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano, alla stregua di quanto all'epoca previsto dall'art. 797, n. 7, del Codice di procedura civile italiano per la dichiarazione di efficacia di sentenze straniere¹¹. A seguito di detta pronuncia, quindi, la Corte d'Appello, a

¹¹ Nella sentenza n. 18 del 1982 la Corte costituzionale argomenta nel senso che le disposizioni dell'allora vigente disciplina matrimoniale concordataria, che prevedevano una sorta di automatismo nel riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità precludendo al giudice italiano ogni controllo sul piano sostanziale, "incidono profondamente e radicalmente sui poteri che in via generale sono attribuiti al giudice, in correlazione con i prescritti accertamenti, allorché sia chiamato a dichiarare l'efficacia nell'ordinamento dello Stato italiano di sentenze emesse in ordinamenti a questo estranei. Ed invero, nello speciale procedimento da esse disciplinato, la mutilazione e la vanificazione dei cennati poteri del giudice italiano, la preclusione di qualsiasi sindacato che esorbiti dall'accertamento della propria competenza e dalla semplice constatazione che la sentenza di nullità sia anche accompagnata dal decreto del tribunale della Segnatura apostolica e sia stata pronunciata nei confronti di matrimonio canonico trascritto agli effetti civili, degradano la funzione del procedimento stesso ad un controllo meramente formale. Così strutturato, nella sua concreta applicazione lo speciale procedimento di delibazione elude due fondamentali esigenze, che il giudice italiano nell'ordinario giudizio di delibazione è tenuto a soddisfare, prima di dischiudere ingresso nel nostro ordinamento a sentenze emanate da organi giurisdizionali ad esso estranei: l'effettivo controllo che nel procedimento, dal quale è scaturita la sentenza, siano stati rispettati gli elementi essenziali del diritto di agire e resistere a difesa dei propri diritti, e la tutela dell'ordine pubblico italiano[...] Il diritto di agire e resistere in giudizio a difesa dei propri diritti - strettamente connesso ed in parte coincidente con il diritto alla tutela giurisdizionale cui si è fatto dianzi riferimento - trova la sua base soprattutto nell'art. 24 della Costituzione [...]". E tale diritto per il Giudice delle leggi va ascrivito, al pari della tutela dell'ordine pubblico, nel novero dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale, sì da prevalere sulle stesse disposizioni pattizie. Il testo della sentenza n. 18/82 è riportato in *Dir. famiglia*, 1982, pp. 328-370, con note di **F. DALL'ONGARO**, *Sulle modifiche introdotte nella legislazione matrimoniale concordataria dalla Corte costituzionale, con le sentenze nn. 16, 17 e 18 del 1982* (pp. 329-342), e di **G. BALDISSEROTTO**, *Infradiciottenni, ordine pubblico, matrimonio rato e non consumato* (pp. 342-369); in *Foro it.*, 1982, I, cc. 934-955, con nota di **S. LARICCIA**, *Qualcosa di nuovo, anzi d'antico nella giurisprudenza costituzionale sul matrimonio concordatario* (cc. 938-948); in *Giur. cost.*, 1982, pp. 138-184, con nota di **R. NANIA**, *Il Concordato, i giudici, la Corte* (pp. 147-165); in *Giur. it.*, 1982, I, 1, cc. 965-987, con nota di **F. FINOCCHIARO**, *I patti lateranensi e i "principi supremi dell'ordinamento costituzionale"* (cc. 955-966); in *Riv. dir. proc.*, 1982, pp. 530-571, con nota di **F. FINOCCHIARO**, *Giurisdizione ecclesiastica, diritto alla tutela giudiziaria e principi d'ordine pubblico davanti alla Corte costituzionale* (pp. 528-571); in *Nuove leggi civ. comm.*, 1982, pp. 909-931, con nota di **F.E. ADAMI**, *Incostituzionalità di norme concordatarie ed efficacia in Italia di sentenze ecclesiastiche in materia matrimoniale* (pp. 931-948). A conferma della



differenza di quanto originariamente stabilito nel Concordato lateranense, era tenuta a effettuare i controlli richiesti dal Giudice delle leggi, con un recupero di competenza giurisdizionale da parte italiana nella materia matrimoniale.

Le innovazioni introdotte dalla Consulta segnano in realtà il punto d'arrivo di un processo interpretativo già iniziato dalla Corte di Cassazione, nel tentativo di adattare in sede applicativa le previsioni concordatarie al nuovo regime costituzionale¹².

Nella redazione dell'Accordo di Villa Madama, sottoscritto il 18

storica importanza della decisione, ulteriori note di commento alla medesima sono state redatte da **C. CARDIA**, *Una ridefinizione del matrimonio concordatario*, in *Giust. civ.*, 1982, I, pp. 1450-1463; **F. UCCELLA**, *Prime osservazioni sulle sent. n. 16 e 18 del 1982 della Corte Costituzionale in materia di diritto matrimoniale "concordatario"*, *ivi*, pp. 875-877; **L. LIBERTI**, *Considerazioni sull'adequabilità del processo canonico alla sentenza Corte Costituzionale n. 18 del 1982*, *ivi*, pp. 877-880; **G. CASSANDRO**, *Dispensa canonica dal matrimonio non consumato e principi costituzionali*, in *Dir. famiglia*, 1982, pp. 743-762.

¹² Ad esempio, già secondo Cass. 8 aprile 1981 n. 2011, "la riserva di giurisdizione in favore dei tribunali ecclesiastici in tema di nullità del matrimonio e dispensa del matrimonio rato e non consumato, secondo la disciplina dell'art. 1 l. 27 maggio 1929, n. 810, per la parte che ha immesso nell'ordinamento italiano le disposizioni del 4°, 5° e 6° comma dell'art. 34 del concordato con la Santa Sede, nonché dell'art. 17 l. 27 maggio 1929, n. 847, che tali norme riproduce, non comporta l'automatica ricezione delle pronunce dell'autorità giurisdizionale ecclesiastica, atteso che queste spiegano efficacia nell'ordinamento solo in esito allo speciale procedimento di delibazione affidato all'autorità giurisdizionale italiana (corte d'appello); ne consegue che un dubbio di costituzionalità delle citate norme, in relazione ai principi fondamentali sulla tutela giurisdizionale dettati dagli art. 24 e 113 cost., non può essere prospettato genericamente in relazione alla sussistenza di quella riserva, come tale, ma solo se e nei limiti in cui, a fronte della riserva, detto speciale procedimento di delibazione non consenta al giudice italiano di negare efficacia nell'ordinamento a pronunce ecclesiastiche che violino gli indicati principi, e, correlativamente, spiega rilevanza, nel concreto procedimento di delibazione, esclusivamente quando ricorra, nel giudizio a quo, una effettiva lesione dei principi stessi, nonostante la quale le suddette norme impongano la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica". Era stato altresì stabilito che "è nulla per violazione del principio del contraddittorio l'ordinanza con la quale la corte d'appello rende esecutiva la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio canonico concordatario, qualora non sia stato dato un preventivo avviso alle parti private interessate, idoneo a consentire loro di comparire in camera di consiglio per esercitare il loro diritto di difesa" (Cass. 13 luglio 1979 n. 4076). Veniva ancora affermato che "l'officiosità del procedimento giurisdizionale davanti alla corte d'appello, per l'esecutività delle pronunce dei tribunali ecclesiastici in tema di nullità del matrimonio concordatario, secondo la previsione degli art. 34 del concordato con la Santa Sede (reso esecutivo con l. 27 maggio 1929, n. 810) e 17 l. 27 maggio 1929, n. 847, per l'applicazione del concordato stesso nella parte relativa al matrimonio, manifestamente non si pone in contrasto con l'art. 24 1° comma cost., atteso che l'attribuzione del diritto d'azione alle parti interessate, in base al principio fissato da tale norma, non osta a che la tutela giurisdizionale delle posizioni soggettive possa attuarsi, nell'ambito di peculiari procedure, anche con impulso d'ufficio, sempreché resti assicurato a dette parti il diritto di difesa" (Cass. 16 dicembre 1981 n. 6661).



febbraio 1984 e reso esecutivo con L. 25 marzo 1985 n. 121, le Parti non potevano evidentemente non tenere in considerazione le indicazioni che la Corte Costituzionale, appena due anni prima, aveva fornito nella richiamata pronuncia in relazione al sistema di riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità. E in effetti la nuova disciplina si spinge addirittura oltre, assimilando le pronunce in questione alle sentenze straniere e richiedendo per l'efficacia delle stesse in sede civile un vero e proprio giudizio di delibazione, seppur con gli adattamenti richiesti dalle peculiarità del caso.

La nuova normativa pattizia all'art. 8.2 prevede che le pronunce canoniche di invalidità del vincolo coniugale, sussistendo i requisiti stabiliti, siano dichiarate efficaci con sentenza, dalla Corte d'Appello competente per territorio, su domanda di parte. Si esclude quindi definitivamente il precedente impulso d'ufficio, nel rispetto della libertà matrimoniale dei diretti interessati, alla cui libera determinazione è ora rimessa l'iniziativa tendente a provocare il venir meno dello *status* coniugale nell'ordinamento statale.

Inoltre il provvedimento che dichiara l'esecutività non è più l'ordinanza emessa in camera di consiglio, secondo quanto disponeva l'art. 34 del precedente testo concordatario, bensì una sentenza, atto che certamente offre maggiori garanzie processuali alle parti, in quanto richiede un'adeguata motivazione e consente in tal senso alle parti più ampi margini difensivi nella prospettiva dell'eventuale impugnazione.

Per contro, il menzionato articolo non specifica più quale debba essere il procedimento da seguire per giungere alla sentenza, se quello contenzioso ordinario oppure se sia ammissibile anche quello in camera di consiglio. Sul punto è tuttavia intervenuta la Corte di Cassazione che, dopo iniziali discordi indicazioni, con la sentenza 5 febbraio 1988 n. 1212, pronunciata a sezioni unite, ha ritenuto doversi seguire la procedura contenziosa se la domanda venga proposta da una sola parte (con citazione) e invece il rito camerale se vi sia domanda congiunta delle parti (mediante ricorso). Non può tuttavia sottacersi che il punto 4, lett. *b*, del Protocollo Addizionale all'Accordo di Villa Madama richiama espressamente l'art. 797 c.p.c., che richiede(-va) l'atto di citazione per l'introduzione del giudizio di delibazione¹³. D'altra parte, il procedimento in camera di consiglio ha il merito della maggior celerità rispetto alla procedura contenziosa ordinaria senza peraltro comportare

¹³ Il punto 4, lett. *b*, del Protocollo Addizionale, che integra e chiarisce le disposizioni contenute nell'art. 8 dell'Accordo, esordisce affermando che "con riferimento al n. 2 ai fini dell'applicazione degli articoli 796 e 797 del codice italiano di procedura civile", facendo intendere che tali disposizioni vanno applicate anche nei giudizi aventi a oggetto l'attribuzione di efficacia civile alle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale.



problemi per le esigenze difensive delle parti private, posto che nell'ipotesi di cui si discute entrambe invocano la medesima pronuncia.

La possibile natura camerale del procedimento non esclude tuttavia l'obbligatorietà della difesa tecnica, che la Cassazione con sentenza 27 febbraio 1989 n. 1066 ha considerato necessaria sancendo la nullità del procedimento per delibazione di sentenza ecclesiastica introdotto con ricorso sottoscritto personalmente dalle parti. In effetti, data l'importanza e gli effetti della pronuncia di esecutività della nullità matrimoniale, di portata addirittura più ampia rispetto a quelli conseguenti al divorzio, si rivela opportuno imporre alle parti di stare in giudizio con l'assistenza di un difensore, anche in vista della possibilità di chiedere alla Corte d'Appello l'emanazione di pronunce accessorie, quali i provvedimenti economici provvisori previsti dall'art. 8.2 dell'Accordo.

Per quanto attiene ai requisiti necessari per l'attribuzione di efficacia civile alla sentenza canonica, l'Accordo di Villa Madama richiede anzitutto che la Corte d'Appello accerti "*che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità al presente articolo*" (art. 8.2, lett. a). L'interpretazione di tale disposizione può variare a seconda che si intenda la competenza del giudice ecclesiastico in senso lato, corrispondente a potere giurisdizionale, oppure in senso stretto, nel significato di competenza come misura e limite della giurisdizione. Nella prima ipotesi, il precetto imporrebbe al giudice della delibazione di accertare semplicemente che la sentenza oggetto d'esame riguardi un matrimonio canonico trascritto e dunque avente effetti civili, in difetto dei quali non vi sarebbe giurisdizione statale trattandosi di vincolo avente esclusiva rilevanza religiosa. Qualora invece si intendesse la disposizione in esame come diretta alla verifica dell'effettiva competenza del tribunale ecclesiastico che concretamente ha emesso la sentenza di nullità, simile prospettiva obbligherebbe la Corte d'Appello a valutare l'esatta applicazione dei criteri di competenza interna della giurisdizione canonica al fine di verificare che il provvedimento sia stato emesso da tribunale ecclesiastico che era in concreto legittimato a occuparsi della validità dello specifico matrimonio di cui trattasi¹⁴. Non sembra però che sia

¹⁴ Il can. 1672 del Codice di diritto canonico, alla luce delle modifiche apportate da Papa Francesco con la lettera apostolica *Mitis iudex dominus Iesus*, emanata in forma di *motu proprio* in data 15 agosto 2015 e pubblicata l'otto settembre successivo, prevede attualmente, per le cause matrimoniali, tre concorrenti criteri di competenza territoriale, salva la competenza della Sede Apostolica per le cause a essa riservate. Si considera anzitutto il luogo di celebrazione del matrimonio; quindi si fa riferimento al domicilio o quasi-domicilio di ciascuna parte, senza distinguere fra attore e convenuto; infine si



questa la reale portata della norma, la quale pare soltanto demandare alla Corte d'Appello il compito di verificare che si tratti di matrimonio concordatario, dal che discende inevitabilmente la competenza (*rectius*: giurisdizione) del giudice ecclesiastico sulla validità del vincolo, mentre il controllo sul rispetto della normativa processuale canonica circa la competenza territoriale risulta già effettuato dalla Segnatura Apostolica e attestato dal rilascio, da parte di detto organo, del cosiddetto decreto di esecutorietà della sentenza canonica, espressamente richiesto dall'art. 8.2 dell'Accordo per potersi dare luogo al riconoscimento della nullità ecclesiastica in sede civile¹⁵.

Altro presupposto necessario per l'attribuzione di efficacia civile alla pronuncia canonica di nullità concerne la verifica che *"nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano"* (art. 8.2, lett. b).

Il requisito in questione, come sopra accennato, era stato imposto già dalla Corte costituzionale con la ricordata sentenza n. 18 del 1982, ripresa quasi alla lettera nel testo pattizio.

La menzionata disposizione, come appare evidente, non esige l'osservanza delle norme processuali statali da parte del giudice ecclesiastico, ciò che presupporrebbe una piena conformità della procedura canonica con quella statale, ma più semplicemente il rispetto dei principi essenziali che sottostanno al precetto costituzionale, cioè la tutela del diritto di difesa nella sua sostanza, che può essere ottemperata anche attraverso statuizioni formali differenti purché idonee a garantire alle parti un'effettiva possibilità di far valere le proprie ragioni in sede processuale. Saranno pertanto irrilevanti eventuali differenze di disciplina positiva fra i due ordinamenti che attengano a una diversa organizzazione dell'attività processuale senza compromettere nella sua essenza la garanzia in parola e senza pregiudicare le prerogative difensive delle parti. Sotto tale profilo, non servirà ad esempio verificare se il termine di comparizione concesso al convenuto sia esattamente corrispondente a quello imposto dalla legge italiana, quanto piuttosto

contempla il luogo ove debba di fatto raccogliersi la maggior parte delle prove.

¹⁵ L'art. 8.2 dell'Accordo di Villa Madama, al fine dell'attribuzione dell'efficacia civile, esige che *"le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici [...] siano munite del decreto di esecutorietà del superiore organo ecclesiastico di controllo [...]"*, cioè del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Nonostante il tenore letterale della disposizione, in realtà il richiesto decreto non conferisce alla sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale efficacia esecutiva, caratteristica che discende dalla presenza di specifici requisiti stabiliti dalla legge processuale canonica, dei quali il provvedimento in questione si limita in definitiva a verificare la sussistenza.



accertare che lo *spatium deliberandi* effettivamente accordato dal giudice ecclesiastico al medesimo soggetto non incida sull'esercizio delle facoltà difensive che la disposizione statale in materia intende assicurare.

Dal punto di vista teorico è peraltro difficile ipotizzare che la normativa del processo canonico, frutto di secolare tradizione e fonte ispiratrice per lo stesso legislatore statale, ove correttamente applicata, possa comportare effettive lesioni del diritto di difesa delle parti, che nel processo ecclesiastico viene tutelato al punto da comminarsi espressamente la nullità della sentenza emanata in violazione di tale diritto¹⁶. Tuttavia il garantismo legislativo non consente di escludere a priori che nel caso concreto si possano verificare errate applicazioni della normativa processuale canonica, suscettibili di determinare lesioni del diritto di difesa degli interessati e ostacolare pertanto il riconoscimento civile della sentenza ecclesiastica.

In proposito la giurisprudenza statale ha precisato come sussista violazione del diritto di difesa, tale da impedire la delibazione della sentenza ecclesiastica, nelle sole ipotesi in cui nel corso del giudizio canonico si sia concretizzata un'effettiva compromissione di tale diritto negli aspetti e requisiti essenziali garantiti dall'ordinamento italiano, ovvero alle parti non sia stata assicurata un'adeguata possibilità di provvedere alla propria difesa nel rispetto del principio del contraddittorio, risultando al contrario irrilevante la mera diversità delle discipline processuali¹⁷. In tale prospettiva, è stata considerata lesiva del diritto in questione la mancata notifica del decreto di citazione al curatore speciale della parte convenuta¹⁸, mentre sono state al contrario ritenute irrilevanti la facoltà dell'attore di scelta del giudice competente¹⁹, la

¹⁶ Il can. 1620 del Codice di diritto canonico prescrive: "La sentenza è viziata da nullità insanabile se: [...] 7) all'una o all'altra parte si negò il diritto alla difesa [...]". In argomento, **G. ERLEBACH**, *La nullità della sentenza giudiziale "ob jus defensionis denegatum" nella giurisprudenza rotale*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1991; **ID.**, *Le fattispecie di negazione del diritto di difesa causanti la nullità della sentenza secondo la giurisprudenza rotale*, in *Monitor eccl.*, 1989, pp. 495-556; *ivi*, 1990, pp. 387-433; *ivi*, 1991, pp. 341-360. Si veda altresì la rubrica dal titolo *Il diritto alla difesa nell'ordinamento canonico*, in *Monitor eccl.*, 1988, pp. 1-164, con i contributi, fra gli altri, di **S. GHERRO** (*Il diritto alla difesa nei processi matrimoniali canonici*, pp. 1 ss.), **C. GULLO** (*Il diritto di difesa nelle varie fasi del processo matrimoniale*, pp. 29 ss.), **S. DI GRAZIA** (*Problemi dell'assistenza tecnica nel processo matrimoniale*, pp. 51 ss.), **L. NOTARO** (*Sulla tutela dei diritti della comunità ecclesiale: appunti giurisprudenziali*, pp. 113 ss.).

¹⁷ In tal senso Cass. 8 novembre 2010 n. 22677, 19 marzo 2010 n. 6686, 12 gennaio 1988 n. 140, 3 maggio 1984 n. 2688, 16 dicembre 1983 n. 7448, 17 febbraio 1983 n. 1225.

¹⁸ Cass. 13 febbraio 1991 n. 1503.

¹⁹ Cass. 24 luglio 1987 n. 6444, 16 ottobre 1985 n. 5077.



mancata costituzione in giudizio della parte convenuta²⁰, la mancata nomina di un difensore d'ufficio per il soggetto rimasto contumace²¹, il mancato ricorso della parte all'apporto di un difensore²², la mancata ammissione al gratuito patrocinio²³, il divieto per le parti di assistere all'escussione dei testimoni²⁴, la mancata partecipazione alle operazioni peritali della parte²⁵ o del difensore²⁶, la denegata facoltà di esame degli atti di causa motivata dalla volontaria assenza dell'interessato dal giudizio²⁷, l'avvenuta prosecuzione del processo nonostante la morte del curatore dell'incapace²⁸, la pronuncia della nullità del vincolo per motivi diversi da quelli originariamente proposti ove sia stato garantito il contraddittorio sull'intervenuta modifica dell'oggetto del giudizio²⁹, la previsione di termini d'impugnazione ristretti³⁰, la mancata assicurazione della partecipazione personale delle parti alla fase di convalida della pronuncia di prima istanza³¹, la mancata concessione di termine per difese integrative dopo la pronuncia interlocutoria sulla *querela nullitatis* e prima della decisione definitiva assunta senza ulteriore istruttoria alla parte che abbia già depositato memorie conclusive³².

Non possono d'altra parte trascurarsi le indicazioni indirettamente provenienti dalla Corte europea dei diritti umani, occupatasi dell'argomento nella sentenza 20 luglio 2001 (Pellegrini c. Italia - ricorso n. 30882/96).

La vicenda trae origine dal ricorso di una donna, sposata in Italia con matrimonio canonico trascritto, che era stata citata a comparire dinanzi al Tribunale Ecclesiastico del Vicariato di Roma "*per rispondere alle domande nel caso P(...)-G(...) matrimoniale*". La donna, a suo dire senza conoscere le ragioni per le quali era stata convocata, si era presentata personalmente, senza assistenza di difensore. All'udienza le era stato comunicato che il marito aveva introdotto il procedimento invocando la

²⁰ Cass. 30 dicembre 2011 n. 30242, 25 febbraio 1986 n. 1195.

²¹ Cass. 16 dicembre 1983 n. 7447.

²² Cass. 28 novembre 1987 n. 8851, 18 febbraio 1985 n. 1376.

²³ Cass. 6 luglio 2006 n. 15409, 17 ottobre 1989 n. 4166, 13 giugno 1984 n. 3536.

²⁴ Cass. 23 aprile 1992 n. 4891, 17 ottobre 1989 n. 4166, 19 marzo 1986 n. 1897.

²⁵ Cass. 30 dicembre 2011 n. 30242, 12 novembre 1985 n. 5527.

²⁶ Cass. 12 novembre 1985 n. 5527, 12 aprile 1984 n. 2357.

²⁷ Cass. 16 dicembre 1983 n. 7447.

²⁸ Cass. 12 maggio 1990 n. 4100.

²⁹ Cass. 11 febbraio 2008 n. 3186.

³⁰ Cass. 24 luglio 1987 n. 6444.

³¹ Cass. 20 novembre 1985 n. 5711, 20 maggio 1985 n. 3083, 16 dicembre 1983 n. 7447.

³² Cass. 6 giugno 1987 n. 4954.



dichiarazione di nullità del matrimonio per impedimento di consanguineità. La convenuta, interrogata, aveva ammesso la sussistenza del rapporto di consanguineità e il Tribunale adito, adottata la procedura abbreviata in virtù della risultanza documentale dell'impedimento, aveva dichiarato la nullità del matrimonio in questione.

La convenuta aveva impugnato la decisione dinanzi alla Rota Romana, lamentando tra l'altro di avere subito una lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio per essere stata convocata dinanzi al Tribunale Ecclesiastico senza essere previamente informata dei motivi posti a sostegno della domanda avanzata da controparte, con la conseguenza di non aver potuto approntare idonea attività difensiva e di non aver avuto la possibilità di rivolgersi a un avvocato. Nel giudizio d'impugnazione l'interessata, sempre priva di difensore, era stata convocata per essere ascoltata e aveva presentato proprie osservazioni a difesa nel termine all'uopo concesso.

La Rota aveva confermato la pronuncia di invalidità del vincolo e la sentenza era stata da controparte sottoposta al vaglio della Corte d'Appello di Firenze al fine della delibazione.

La donna si era costituita in detta sede avanzando eccezioni in relazione all'avvenuta violazione del suo diritto di difesa nel procedimento dinanzi alla giurisdizione ecclesiastica, lamentando in particolare la mancata notifica dell'atto introduttivo del processo canonico e l'impossibilità di esaminare i documenti prodotti e le stesse osservazioni del Difensore del vincolo.

La Corte di merito aveva rigettato tali eccezioni, reputando che la facoltà della donna di rispondere alle domande nel corso dell'interrogatorio dinanzi al Tribunale Ecclesiastico di prima istanza fosse elemento sufficiente a garantire il rispetto del principio del contraddittorio e che l'interessata avesse liberamente scelto di impugnare la sentenza di primo grado dinanzi al Tribunale della Rota Romana anziché dinanzi al Tribunale ordinario di appello e fosse stata comunque in grado di esercitare le proprie facoltà difensive nei processi ecclesiastici *"a prescindere dalla peculiarità del procedimento ai sensi del diritto canonico"*.

Era stata dunque attribuita efficacia civile alla sentenza ecclesiastica con decisione avverso la quale la donna ricorreva in Cassazione, censurando l'avvenuta violazione del suo diritto di difesa nel processo canonico e l'omessa considerazione, da parte della Corte d'Appello, delle seguenti peculiarità del procedimento ecclesiastico: che le parti possano non essere rappresentate da un avvocato; che la parte convenuta non venga inizialmente informata dei motivi dedotti da parte attrice a sostegno della domanda di nullità; che il Difensore del vincolo



non sia obbligato a interporre appello; che l'impugnazione debba essere proposta personalmente dalla parte e non dal suo avvocato; che il giudice ecclesiastico non goda di effettiva autonomia. La ricorrente lamentava inoltre la mancata informazione, da parte del Tribunale Ecclesiastico, della possibilità di essere assistita da un avvocato nel processo canonico, nonché la mancata considerazione, da parte della Corte d'Appello, degli atti del processo canonico.

La Corte di Cassazione respingeva il ricorso della donna, ritenendo rispettato nel giudizio canonico il principio del contraddittorio e osservando che la presenza del difensore della parte privata, pur non imposta dalla normativa processuale canonica, rientra comunque nelle facoltà riconosciute ai soggetti del processo, e che l'aver avuto poco tempo per la preparazione della difesa all'epoca dell'evocazione in giudizio non costituisce lesione del diritto di difesa della donna, la quale del resto non aveva al momento rappresentato di necessitare a tal fine di un periodo più ampio di quello effettivamente concesso.

Di fronte al rigetto delle proprie doglianze in seno all'ordinamento statale, l'interessata si rivolgeva alla Corte europea dei diritti dell'uomo lamentando la violazione dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali³³, per il fatto che i giudici italiani avessero attribuito efficacia civile alla sentenza canonica di nullità matrimoniale, sebbene scaturita a suo parere da un procedimento nel corso del quale sarebbe stato violato il suo diritto di difesa, facendo leva al riguardo sulla circostanza che nel processo matrimoniale canonico ella non sarebbe stata portata a conoscenza, prima del suo interrogatorio, del contenuto dell'atto introduttivo e dei motivi addotti nello stesso a fondamento della domanda di nullità del vincolo, né fosse stata informata della possibilità di essere difesa da un avvocato, con conseguente impossibilità di predisporre adeguata attività difensiva e irrimediabile compromissione delle relative facoltà,

³³ L'art. 6, § 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955 n. 848, dispone: "Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità può pregiudicare gli interessi della giustizia".



situazione che secondo la ricorrente avrebbe dovuto impedire alla Corte d'Appello italiana il riconoscimento della sentenza ecclesiastica.

La Corte EDU nella menzionata decisione 20 luglio 2001 ha accolto le doglianze della ricorrente sull'avvenuta violazione del diritto di difesa, reputando che i giudici italiani non avessero considerato che la ricorrente non aveva avuto la possibilità di esaminare le prove di controparte, mentre il diritto al contraddittorio, che costituisce uno degli elementi necessari del processo ai sensi dell'articolo 6, § 1, della Convenzione, richiede che ogni parte possa conoscere tutte le prove e le argomentazioni. Di fronte a tali esigenze per la Corte risultava irrilevante la circostanza che la nullità del matrimonio fosse stata dichiarata per un fatto oggettivo che parte convenuta non avrebbe in ogni caso potuto contestare e contrastare. Secondo i Giudici di Strasburgo, infatti, assicurare la possibilità di visionare i documenti prodotti da controparte e presentare osservazioni al riguardo attiene alla credibilità del funzionamento della giustizia, fondata sull'opportunità dei contendenti di esprimere il proprio parere su ogni prova avversaria.

Quanto alla ritenuta mancata possibilità dell'assistenza tecnica, mentre la Corte di Cassazione aveva rigettato il rilievo sul presupposto che l'interessata dovesse essere a conoscenza della legge, i Giudici di Strasburgo hanno ritenuto che il Tribunale Ecclesiastico, nel convocare la donna senza indicarne le esatte ragioni, avrebbe almeno dovuto informarla della facoltà di farsi assistere da un avvocato.

Sulla base di tali rilievi la Corte europea ha ritenuto che i giudici italiani, nel conferire efficacia civile alla decisione canonica, non abbiano rispettato il precetto dell'art. 6, § 1, della Convenzione che imponeva loro di verificare l'effettiva sussistenza di un processo rispondente ai canoni di detta disposizione nel procedimento svoltosi dinanzi ai tribunali ecclesiastici prima di renderne esecutiva in Italia la pronuncia³⁴.

³⁴ In dottrina, sulla sentenza della Corte EDU 20 luglio 2001, **N. BARTONE**, *Una sanzione che colpisce l'intera procedura canonica e concordataria*, in *Diritto e giustizia*, 2001, pp. 25-27; **R. BOTTA**, *La delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale di fronte alla Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Corriere giuridico*, 2002, n. 2, pp. 167-175; **F. BUONOMO**, *Condannata l'Italia che consente alla Sacra Rota di violare la difesa*, in *Diritto e giustizia*, 2001, pp. 16-18; **M. CANONICO**, *Il diritto di difesa come limite all'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in **AA. VV.**, *Diritti, principi e garanzie sotto la lente dei giudici di Strasburgo*, a cura di L. Casseti, vol. II, Jovene, Napoli, 2012, pp. 475-490; **C. CARDIA**, *Giurisdizione ecclesiastica e Corte Europea dei diritti dell'uomo (sentenza Pellegrini c/ Italia)*, in **AA. VV.**, *La sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 20 luglio 2001*, Atti delle Giornate di studio Università di Teramo 11-12.4.03, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 215-235; **S. CARMIGNANI CARIDI**, *Il diritto di difesa nella giurisprudenza delle Corti europee*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2006, pp. 179-238; **J.P. COSTA**, *Osservazioni sulla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nel*



caso *Pellegrini c. Italia*, in *Riv. internaz. diritti dell'uomo*, 2002, pp. 435-440; **C. DALLA VILLA**, *Valori comunitari e diritto di difesa*, in **AA. VV.**, *La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 20 luglio 2001*, cit., pp. 77-87; **B. DENTAMARO**, *L'affaire Pellegrini dinanzi alla Corte di Strasburgo*, in *Dir. famiglia*, 2004, pp. 307-315; **E. DIENI**, *L'arrêt Pellegrini contre Italie de la Cour européenne des droits de l'homme*, in *Revue de droit canonique*, 2001, n. 2, pp. 141-161; **T. DI IORIO**, *Diritto di difesa e riconoscimento dell'efficacia civile delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale*, in **AA. VV.**, *La sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 20 luglio 2001*, cit., pp. 89-110; **M. FINOCCHIARO**, *Il nostro Paese non può recepire una sentenza raggiunta senza assicurare il diritto delle parti*, in *Guida al diritto*, 2001, n. 35, pp. 98-100; **C. FOCARELLI**, *Equo processo e riconoscimento di sentenze straniere: il caso Pellegrini*, in *Riv. dir. internaz.*, 4, 2001, pp. 955-977; **S. GHERRO**, *Ancora sulla sentenza della Corte europea in data 20 luglio 2001*, in **AA. VV.**, *La sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 20 luglio 2001*, cit., pp. 197-209; **ID.**, *Note per una valutazione canonistica della sentenza pronunciata dalla Corte europea in data 20.7.2001 (Pellegrini c. Italia)*, in **AA. VV.**, *Il principio del contraddittorio tra l'ordinamento della Chiesa e gli ordinamenti statali*, a cura di S. Gherro, Cedam, Padova, 2003, pp. 5-20; **P. GROSSI**, *Il diritto di difesa nella Costituzione italiana e la sua individuazione come principio supremo dell'ordinamento costituzionale*, in **AA. VV.**, *La sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 20 luglio 2001*, cit., pp. 9-30; **F. LATTANZI**, *Diritti di difesa nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nella giurisprudenza della Corte*, *ivi*, pp. 31-44; **J. LLOBELL**, *Il diritto all'equo processo. Note a proposito di una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sulla delibazione civile della dichiarazione di nullità del matrimonio ex processo documentale canonico*, in *Ius Ecclesiae*, 2001, pp. 871-884; **M. LUGATO**, *Brevi osservazioni sulla sentenza della Corte europea dei diritti umani del 20 luglio 2001 (Pellegrini c. Italia)*, in **AA. VV.**, *Il principio del contraddittorio tra l'ordinamento della Chiesa e gli ordinamenti statali*, a cura di S. Gherro, Cedam, Padova, 2003, pp. 203-208; **G. MANTUANO**, *Utilità civilistiche e delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in **AA. VV.**, *La sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 20 luglio 2001*, cit., pp. 123-152; **L. MELILLO**, *Il caso Pellegrini tra qualificazione internazionalistica e qualificazione concordataria: "equo processo", "giusto processo" e giudizio ecclesiastico di nullità del matrimonio*, *ivi*, pp. 153-170; **M. MOLE**, *From Rome to Bruxelles via Strasbourg, Pellegrini v. Italy and Bruxelles II*, in *International family law*, 9, 2002, pp. 9-17; **M. MOSCHELLA**, *I diritti della difesa nella causa Pellegrini-Gigliozzi e la loro autonoma rilevanza nella decisione della Corte di Strasburgo*, in **AA. VV.**, *La sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 20 luglio 2001*, cit., pp. 237-264; **A. NASI**, *Il principio della difesa nel processo civile*, *ivi*, pp. 45-53; **P. PAPANTI-PELLETTIER**, *Delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale e (pretesa) violazione del diritto di difesa*, in *Civitas et iustitia*, 2003, n. 1, pp. 43-51; **N. PICARDI**, *Audiatur et altera pars (le matrici storico-culturali del contraddittorio)*, in **AA. VV.**, *Il principio del contraddittorio tra l'ordinamento della Chiesa e gli ordinamenti statali*, cit., pp. 143-161; **P. PIRRONE**, *Il caso Pellegrini dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo: efficacia in Italia di sentenze ecclesiastiche ed equo processo*, in *Riv. dir. pubbl. comp. ed eur.*, 2001, n. 4, pp. 2063-2069; **G. RUFFINI**, *Processo documentale in materia matrimoniale e diritto di difesa*, in *Civitas et iustitia*, 2003, n. 1, pp. 53-66; **F. SALERNO**, *Il processo matrimoniale canonico documentale e le decisioni della Corte di Strasburgo*, in **AA. VV.**, *La sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 20 luglio 2001*, cit., pp. 265-347; **M. TEDESCHI**, *L'affaire Pellegrini c. Italia*, *ivi*, pp. 211-214; **F. ZANCHINI**, *La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 20 luglio 2001*, *ivi*, pp. 351-357; **ID.**, *Processo "documentale" (can. 1686) e equo processo: giurisdizione volontaria, o contenziosa? Il paradosso di una cognizione derivante da prova*



Le argomentazioni della Corte di Strasburgo, per quanto inserite in una decisione che pretende di applicare le previsioni della Convenzione a organi giurisdizionali non appartenenti a un soggetto firmatario della medesima³⁵ e opinabili nei loro contenuti³⁶, vanno

documentale 'incontestabile', ivi, pp. 171-182.

³⁵ La decisione della Corte EDU si preoccupa della questione preliminare relativa alla circostanza che la dichiarazione di nullità matrimoniale proviene da organi facenti parte di un soggetto (lo Stato della Città del Vaticano secondo i Giudici di Strasburgo, ma più esattamente l'ordinamento canonico) che in realtà non figura fra i soggetti membri della Convenzione. Ne consegue che le previsioni di questa non sono direttamente applicabili al soggetto in questione e dunque al procedimento ecclesiastico che ha condotto alla pronuncia di invalidità del vincolo coniugale. La stessa Corte europea precisa al riguardo che suo compito non è esaminare se il processo canonico sia stato conforme alle prescrizioni dell'art. 6 quanto piuttosto valutare se la giurisdizione italiana, nel procedimento diretto ad attribuire efficacia civile alla sentenza ecclesiastica, abbia verificato il rispetto delle garanzie previste dalla richiamata disposizione nell'ambito della procedura canonica. L'assunto appare tuttavia contraddittorio nel momento in cui, mentre si riconosce l'inapplicabilità della Convenzione ai processi ecclesiastici, nello stesso tempo si pretende che il giudice italiano ne controlli la rispondenza alle relative prescrizioni. Se l'ordinamento canonico è esente dagli obblighi convenzionali di cui trattasi, non ha senso imporre al giudice italiano un controllo che miri a verificare l'assolvimento dei medesimi obblighi da parte dei tribunali ecclesiastici, controllare cioè che il giudice della Chiesa abbia rispettato norme di cui non è destinatario. Le prescrizioni dell'art. 6 devono essere riferite alla giurisdizione italiana, come obbligo gravante sui giudici statali di assicurare un processo equo, che nella specie deve peraltro accertare, secondo quanto imposto dall'art. 8.2, lett. b, dell'Accordo di Villa Madama, "che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano". In altri termini, l'art. 6 della Convenzione, laddove prescrive che "ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente[...] da un tribunale[...]", è riferibile esclusivamente ai giudici interni degli Stati membri, nella specie gli organi giurisdizionali italiani, tenuti a verificare, nella situazione in esame, che la sentenza ecclesiastica sia conforme non alle prescrizioni del menzionato art. 6 ma piuttosto a quanto prescritto dalla norma concordataria sopra richiamata che richiede la verifica dell'effettiva tutela del diritto di difesa delle parti in sede processuale canonica. Nell'effettuare tale accertamento il giudice italiano, non quello ecclesiastico, deve assicurare un processo equo nei termini prescritti dalla Convenzione, garantendo l'avvenuto rispetto delle prerogative difensive dinanzi alla giurisdizione della Chiesa in virtù delle disposizioni concordatarie. Pretendere invece, come vorrebbe la Corte, che il giudice della deliberazione verifichi l'avvenuto rispetto della Convenzione da parte dei tribunali ecclesiastici significa estendere indebitamente l'ambito di operatività della normativa convenzionale a soggetti a essa estranei. D'altra parte, pretendere che il giudice statale al momento della deliberazione delle pronunce canoniche debba valutare la rispondenza del processo ecclesiastico ai dettami della Convenzione, con la possibilità di rifiutarne il riconoscimento, significherebbe imporre all'Italia di violare l'impegno pattizio, anch'esso di rilevanza internazionale, assunto nei confronti della Chiesa con l'Accordo di Villa Madama.

³⁶ Gli assunti dei Giudici di Strasburgo destano perplessità in ordine alla ritenuta



comunque tenute in considerazione nella valutazione del requisito di cui all'art. 8.2, lett. *b*, dell'Accordo di Villa Madama.

L'art. 8.2 dell'Accordo richiede ancora, per la dichiarazione di efficacia civile delle nullità matrimoniali pronunciate dai tribunali della Chiesa, che la Corte d'Appello accerti *"che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere"* (lett. *c*). Il rinvio è, come dispone espressamente la lettera *b* del punto 4 del Protocollo Addizionale, agli articoli 796 e 797 del Codice di procedura civile italiano, cioè alle norme relative al cosiddetto procedimento di delibazione.

Il riferimento agli artt. 796 e 797 c.p.c. è tuttora valido, nonostante dette norme siano state nel frattempo abrogate dalla L. 31 maggio 1995 n. 218 (*Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*), che ha introdotto il principio del riconoscimento automatico delle sentenze straniere, con giudizio di delibazione ora necessario solo nelle ipotesi residuali espressamente contemplate, e precisamente *"in caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata"* (art. 67, primo comma, legge cit.). La nuova disciplina di diritto internazionale privato non risulta tuttavia applicabile al riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, in quanto l'art. 2, primo comma, L. n. 218 del 1995 sancisce

violazione del diritto di difesa per l'asserita mancata enunciazione, nel decreto di citazione in giudizio della convenuta, dei motivi adottati dall'attore a fondamento della richiesta di nullità del matrimonio. Sebbene il can. 1508, § 2, del codice di diritto canonico consenta per gravi ragioni di non allegare alla citazione copia dell'atto introduttivo del giudizio, è evidente che anche in simile ipotesi la citazione debba comunque contenere gli elementi essenziali per consentire alla parte convenuta di conoscere l'oggetto del giudizio e i capi di nullità adottati dal ricorrente a sostegno della propria domanda. Del resto i termini della controversia, e dunque i capi di nullità sui quali dovrà vertere il giudizio, vanno preliminarmente determinati dal giudice con apposito decreto di determinazione del dubbio, da notificare alle parti cui è concessa facoltà di impugnazione. In caso di mancato rispetto di tali prescrizioni si determinerebbe una situazione suscettibile di comportare la nullità della sentenza già in sede canonica, ostativa al rilascio del decreto di esecutività da parte del Tribunale della Segnatura Apostolica e comunque di ostacolo alla delibazione della decisione ecclesiastica per mancato rispetto del requisito di cui all'art. 8.2, lett. *b*, dell'Accordo di Villa Madama. Quanto alla lamentata impossibilità di consultazione degli atti del processo canonico, nella decisione si fa solo riferimento al mancato rilascio di copia degli stessi ma non risulta che alla convenuta sia stata effettivamente impedita la consultazione del fascicolo di causa e dunque la conoscenza delle risultanze delle espletate prove testimoniali, mentre la ritenuta necessità di avvisare la parte della possibilità di essere assistita da un difensore non pare rientrare fra gli elementi richiesti dall'art. 6 della Convenzione, che postula l'equità del procedimento prescindendo dalla presenza o meno della presenza della difesa tecnica.



che le disposizioni della medesima legge “non pregiudicano l’applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l’Italia”, fra le quali deve certamente annoverarsi l’Accordo di Villa Madama, la cui legge di esecuzione, oltre che per il principio di specialità, dovrebbe comunque prevalere sulla normativa in questione in quanto fonte di derivazione pattizia e dunque di rango superiore rispetto alla legge ordinaria unilaterale costituita dalla legge di riforma del sistema di diritto internazionale privato. Risulta del resto opinabile la stessa pretesa di assimilare alle sentenze straniere cui fa riferimento la L. n. 218 del 1995 le pronunce canoniche, che promanano da un ordinamento diverso da quelli statali. Una conferma dell’inapplicabilità della normativa in questione al riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale si rinviene nelle previsioni del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 (*Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127*), il cui art. 63, secondo comma, alla lett. h dispone la trascrizione delle “sentenze della corte di appello previste dall’articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e dall’articolo 8, comma 2, dell’Accordo del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ratificato dalla legge 25 marzo 1985, n. 121”; in maniera analoga il precedente art. 49, primo comma, alla lett. h contempla l’annotazione nell’atto di nascita dei medesimi provvedimenti. Anche il Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio dell’Unione europea del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, all’art. 62 fa salve le disposizioni contenute nel “‘Concordato lateranense’, dell’11 febbraio 1929, tra l’Italia e la Santa Sede, modificato dall’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984”, specificando che è facoltà dell’Italia sottoporre il riconoscimento delle decisioni relative alla validità dei matrimoni alle procedure e ai controlli previsti da tale normativa concordataria. Previsioni analoghe erano contenute anche nell’art. 40 del precedente Regolamento (CE) n. 1347/2000 del 29 maggio 2000.

In ragione della mancata applicabilità della legge in questione alle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, per l’attribuzione alle stesse dell’efficacia civile, a differenza di quanto avviene per le sentenze straniere, è ancora necessario il procedimento dinanzi alla Corte d’Appello³⁷, con perdurante applicabilità degli artt. 796 e 797 c.p.c.

³⁷ In tal senso, fra le altre, Cass. S.U. 18 luglio 2008 n. 19809; Cass. 10 maggio 2006 n. 10796, 11 maggio 2005 n. 21865, 8 giugno 2005 n. 12010, 25 maggio 2005 n. 11020, 30 maggio 2003 n. 8764, 20 novembre 2003 n. 17595. *Contra*, App. Firenze 31 marzo 2000 e App. Firenze 1° ottobre 1997. In dottrina, nel senso della mancata applicabilità del principio del riconoscimento automatico alle sentenze ecclesiastiche e della perdurante



nonostante l'avvenuta loro abrogazione. Il richiamo delle disposizioni in

necessità del giudizio di delibazione, pur con differenti orientamenti circa la disciplina in concreto utilizzabile: **M. CANONICO**, *L'applicabilità della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato alle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in *Dir. famiglia*, 1996, pp. 314-325; **ID.**, *L'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, Esi, Napoli, 1996, pp. 37-47; **G. COMOLLI**, *La legge 218/1995 ed il riconoscimento nello Stato delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio: a proposito di una recente sentenza*, in *Dir. famiglia*, 1997, pp. 1642-1660, in particolare pp. 1652-1660; **F. FINOCCHIARO**, *Il nuovo ordinamento dello stato civile, la trascrizione delle sentenze straniere e delle sentenze ecclesiastiche*, in *Dir. eccl.*, 2001, I, pp. 397-402, in particolare pp. 400-402; **ID.**, *La legge n. 218 del 1995 e l'esecuzione delle sentenze straniere ed ecclesiastiche sul matrimonio (Della confusione delle idee e delle lingue)*, *ivi*, 2000, I, pp. 615-619; **ID.**, *Profili problematici del riconoscimento civile del matrimonio canonico*, *ivi*, 1999, I, pp. 29-44, in particolare pp. 41-42; **O. FUMAGALLI CARULLI**, *Rilevanza della giurisdizione ecclesiastica nell'ordinamento italiano. Rapporti con la giurisdizione civile*, in **AA. VV.**, *Matrimonio religioso e ordinamento civile*, Atti del XXXIX Congresso nazionale di diritto canonico (Lodi 10-13 settembre 2007), Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2008, pp. 27-41, in particolare pp. 37-38; **L. LACROCE**, *La riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato e l'efficacia delle sentenze dei tribunali ecclesiastici*, in *Ius Ecclesiae*, vol. VIII, 1996, pp. 677-688, in particolare pp. 685-688; **ID.**, *Le sentenze del contrappasso: in tema di legittimazione ad agire nel giudizio di "delibazione" delle sentenze ecclesiastiche (Dall'Accordo del 1984 alla riforma delle norme sulla delibazione)*, nota a Cass. 10 marzo 1995 n. 2787, in *Giust. civ.*, 1996, I, pp. 1127-1133, in particolare pp. 1134-1133; **P. LILLO**, *Giudizio di nullità del matrimonio concordatario e nuovo sistema di diritto internazionale privato: osservazioni preliminari*, nota a Trib. Padova 7 gennaio 1995, in *Dir. famiglia*, 1996, pp. 1036-1065, in particolare pp. 1059-1065; **A.S. MANCUSO**, *La parziale incidenza del nuovo sistema di diritto internazionale privato nella materia concordataria*, in *Dir. eccl.*, 2004, I, pp. 1198-1204; **P. MONETA**, *Riserva di giurisdizione e delibazione delle sentenze ecclesiastiche matrimoniali: recenti sviluppi dottrinali e giurisprudenziali*, *ivi*, 1997, I, pp. 809-832, in particolare pp. 817-820; **G. NAPPI**, **A. GELOSA**, *Il crepuscolo del procedimento di delibazione nel nostro sistema di diritto internazionale privato*, in *Dir. famiglia*, 1996, pp. 304-313, in particolare pp. 312-313; **M. RICCA**, *Sopravvivenza della delibazione matrimoniale e riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. "Vecchie eccezioni" che assurgono a regole e "regole vecchie" che degradano ad eccezioni*, in *Dir. eccl.*, 1997, I, pp. 671-700, in particolare pp. 672-682; **E. SARTI**, *Le ragioni dell'inapplicabilità della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato alle sentenze canoniche di nullità matrimoniale*, nota a App. Firenze 28 maggio 1997 e App. Firenze 1° ottobre 1997 (ord.), *ivi*, 1998, II, pp. 333-344. In senso contrario, a favore cioè dell'applicabilità del riconoscimento automatico anche alle sentenze ecclesiastiche: **G. BADIALI**, *Il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità dei matrimoni nel nuovo sistema italiano di diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. internaz.*, 2000, pp. 7-70, in particolare pp. 40-50; **M.C. FOLLIERO**, *Cassazione e delibazione matrimoniale: il lungo addio (I percorsi sghembi della Cassazione e la diritta via di Corte d'Appello di Firenze: un incrocio promettente)*, in *Dir. eccl.*, 2000, I, pp. 722-778; **ID.**, *Le sentenze ecclesiastiche matrimoniali fra riconoscimento "automatico" e procedimenti "speciali" 2 (il biennio '98-99, le regole del procedimento speciale e la lodevole eccezione: il "caso" Toscana)*, *ivi*, 1999, I, pp. 680-721; **G. MASSETANI**, *La efficacia delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dal giudice ecclesiastico*, in *Foro it.*, 1997, V, cc. 148-150.



questione operato dal punto 4 del Protocollo addizionale all'Accordo di Villa Madama deve infatti intendersi come rinvio materiale, con la conseguenza che il contenuto degli articoli 796 e 797 c.p.c. è stato recepito nella norma pattizia secondo il testo all'epoca vigente, a nulla rilevando la successiva abrogazione di tali norme nell'ordinamento statale³⁸. Si può in definitiva affermare che l'introduzione della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato non ha comportato alcuna modificazione nella disciplina relativa all'attribuzione di efficacia civile alle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, per la quale ci si deve ancora riferire alla normativa pattizia (art. 8.2 dell'Accordo e punto 4, lett. *b*, del relativo Protocollo addizionale) e ai richiamati artt. 796 e 797 c.p.c.

Verificata la perdurante applicabilità delle norme del Codice di rito richiamate dall'Accordo di Villa Madama, va precisato che l'art. 796 c.p.c. riguarda in primo luogo la competenza territoriale della Corte d'Appello, la quale va individuata con riferimento al luogo ove deve avere attuazione la sentenza da delibare. Nel caso di specie, l'attuazione della pronuncia di invalidità del vincolo coniugale avviene mediante l'annotazione della nullità a margine dell'atto di matrimonio da parte dell'ufficiale di stato civile, adempimento di cui la Corte d'Appello deve ordinare l'esecuzione qualora dichiarata efficace nella Repubblica la sentenza ecclesiastica. Ne consegue che la competenza territoriale in questione si determina sulla base del comune in cui è stato celebrato, e conseguentemente trascritto, il matrimonio, comune che deve rientrare nel distretto della Corte di merito adita affinché questa possa legittimamente emanare il riferito ordine di annotazione.

Quanto alla forma dell'atto introduttivo, per la quale l'articolo in questione prevede la citazione, si tratta di questione della quale si è già trattato a proposito del rito da seguire nel giudizio di delibazione, con l'ammissibilità del ricorso nell'ipotesi di domanda congiunta.

La disposizione successiva, ovvero l'art. 797 c.p.c., elenca i requisiti che la sentenza straniera, ovvero canonica nell'ipotesi che interessa, deve soddisfare per ottenere riconoscimento in sede civile, da adattare alla luce delle indicazioni contenute nel n. 4, lett. *b*, del Protocollo addizionale all'Accordo di Villa Madama.

Il primo accertamento demandato al giudice della delibazione mira a verificare *“che il giudice dello Stato nel quale la sentenza è stata*

³⁸ Cass. S.U. 18 luglio 2008 n. 19809, ad esempio, afferma che l'abrogazione delle disposizioni del Codice di rito sul riconoscimento delle sentenze straniere *“non ha comportato la loro inapplicabilità nel giudizio di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, essendo divenuto il previgente art. 797 c.p.c. parte della convenzione interordinamentale che lo richiama”*.



pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale dell'ordinamento italiano" (art. 797, n. 1, c.p.c.). La previsione è assorbita da quanto già previsto dall'art. 8.2, lett. *a*, dell'Accordo

("Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici [...] sono [...] dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d'appello competente, quando questa accerti: a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo [...]"),

disposizione sulla quale ci si è sopra soffermati.

Analogo discorso vale per il disposto contenuto nei numeri successivi, contenenti il requisito

"che la citazione è stata notificata in conformità alla legge del luogo dove si è svolto il giudizio ed è stato in essa assegnato un congruo termine a comparire" (art. 797, n. 2, c.p.c.) e "che le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo o la contumacia è stata accertata e dichiarata validamente in conformità della stessa legge" (art. 797, n. 3, c.p.c.).

Tali previsioni attengono alla tutela del diritto di difesa delle parti e il loro contenuto è quindi già compreso nel dettato di cui alla lett. *b* dell'art. 8.2 dell'Accordo

("Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici [...] sono [...] dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d'appello competente, quando questa accerti: b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano").

Va peraltro tenuto presente che opportunamente il punto 4, lett. *b*, n. 1, del Protocollo addizionale precisa che nell'applicazione delle richiamate disposizioni del Codice di rito *"si dovrà tener conto che i richiami fatti dalla legge italiana alla legge del luogo in cui si è svolto il giudizio si intendono fatti al diritto canonico"*. In altri termini, il generale riferimento alla legge processuale straniera nel caso della delibazione delle sentenze ecclesiastiche deve intendersi effettuato con riguardo alla normativa canonica.

La richiesta del passaggio in giudicato della sentenza straniera, di cui al n. 4 dell'art. 797, mira evidentemente, in un'ottica di economia processuale, a evitare il riconoscimento di pronunce ancora suscettibili di riforma, la quale comporterebbe la necessità di un ulteriore giudizio di delibazione o addirittura un possibile contrasto di giudicati. Ma con riferimento alle pronunce ecclesiastiche simile disposizione potrebbe comportare problemi insormontabili, atteso che nel diritto canonico le sentenze relative allo stato delle persone, e dunque anche quelle di



nullità matrimoniale, non passano mai in giudicato³⁹, essendo sempre possibile, in presenza di determinati presupposti processuali, invocare la riapertura del giudizio⁴⁰. In virtù di tali caratteristiche della statuizione canonica di invalidità del vincolo coniugale, il punto 4, lett. b, n. 2, del Protocollo addizionale, onde evitare l'impossibilità di riconoscimento per difetto del passaggio in giudicato, dispone che "si considera passata in giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico".

L'esecutività della sentenza matrimoniale canonica, sino alla riforma introdotta da Papa Francesco con la lettera apostolica *Mitis iudex dominus Iesus*, discendeva dal rispetto del principio della doppia

³⁹ Il can. 1643 dispone: "Le cause sullo stato delle persone, non escluse le cause per la separazione dei coniugi, non passano mai in giudicato".

⁴⁰ Il can. 1644, § 1, prescrive: "Se furono emesse due sentenze conformi in una causa sullo stato delle persone, si può adire il tribunale di appello in qualsiasi momento, adducendo nuove e gravi prove o argomenti entro il termine perentorio di trenta giorni da quando l'impugnazione fu proposta. Il tribunale di appello poi entro un mese dalla presentazione delle nuove prove e degli argomenti deve stabilire con decreto se la nuova proposizione della causa si debba ammettere o no". L'art. 292, § 1, della *Dignitas connubii*, "Istruzione da osservarsi nei tribunali diocesani e interdioesani nella trattazione delle cause di nullità del matrimonio" emanata dal Pontificio Consiglio per i testi legislativi il 25 gennaio 2005, specifica che le nuove prove o argomenti richiesti ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione di cui trattasi non devono essere gravissimi e decisivi, cioè tali da condurre necessariamente a una decisione contraria, essendo sufficiente che essi siano tali da rendere probabile la riforma del provvedimento censurato. Si sottolinea del resto come non siano idonee allo scopo "le sole censure ed osservazioni critiche sulle decisioni pronunciate" (art. 292, § 2). Tali precisazioni fanno proprie le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza rotale, sia in relazione ai requisiti delle nuove prove e argomentazioni (Cfr. sent. coram Giannechini 26 giugno 1984, Baren., in *A.R.R.T. Dec.*, vol. LXXVI, 1989, p. 403, n. 3; sent. coram Di Felice 13 luglio 1985, Montereyen. in California, in *A.R.R.T. Dec.*, vol. LXXVII, 1990, p. 375, n. 4), sia riguardo all'insufficienza di semplici censure contro la sentenza oggetto d'impugnazione (Sent. coram Faltin 9 aprile 1987, Matriten., in *A.R.R.T. Dec.*, vol. LXXIX, 1992, p. 253, n. 11; sent. coram Agustoni 15 ottobre 1976, Cameracen., in *A.R.R.T. Dec.*, vol. LXVIII, 1987, p. 361, n. 5). L'unica ipotesi nella quale si riconosce che mere censure alla sentenza possano legittimare il ricorso all'impugnazione di cui si discute si verifica nell'ipotesi di sovvertimento dei fatti, cioè di affermazione da parte del giudice di situazioni evidentemente contrarie e opposte rispetto alle risultanze probatorie (Cfr. sent. coram Pinto 27 marzo 1987, Romana, in *A.R.R.T. Dec.*, vol. LXXXIX, 1992, p. 171, n. 7). Si tenga tuttavia presente che, con rescritto pontificio del 7 dicembre 2015, Papa Francesco ha introdotto una limitazione alla proponibilità dell'impugnazione di cui trattasi, prescrivendo tra l'altro che "[...] 3. Dinanzi alla Rota Romana non è ammesso il ricorso per la nova causae propositio, dopo che una delle parti ha contratto un nuovo matrimonio canonico, a meno che non consti manifestamente dell'ingiustizia della decisione.". La disposizione riprende quanto già previsto da Benedetto XVI con rescritto dell'undici febbraio 2013, che concedeva al decano della Rota Romana speciali facoltà con efficacia temporale limitata a tre anni e nel quale si stabiliva anche che "[...] II. Dinanzi alla Rota Romana non è possibile proporre ricorso per la N.C.P. [nova causae propositio], dopo che una delle parti ha contratto un nuovo matrimonio canonico [...]".



decisione conforme, nel senso che risultava esecutiva la pronuncia di un tribunale, affermativa o negativa, che statuisse sulla validità del matrimonio per un determinato capo di nullità e fosse stata confermata da altro tribunale. In altri termini, vi era conformità fra due sentenze di analogo tenore allorché queste risultassero emanate fra le medesime parti in relazione alla validità dello stesso matrimonio e per il medesimo capo di nullità, nonché in virtù di medesima motivazione in diritto e in fatto⁴¹. A tale concetto di conformità in senso formale si era poi aggiunto, in virtù delle previsioni contenute nell'art. 291, § 2, dell'istruzione *Dignitas connubii*⁴², il principio di equivalenza sostanziale, in ragione del quale

“si considerano equivalentemente ossia sostanzialmente conformi le decisioni che, benché indichino e determinino il capo di nullità con una diversa denominazione, tuttavia si fondano sui medesimi fatti che hanno causato la nullità di matrimonio e sulle medesime prove”.

In simile prospettiva ciò che conta, al di là dell'eventuale diversa denominazione del capo di nullità, è che sotto il profilo materiale alla base di entrambe le decisioni vi sia la medesima ragione di invalidità del vincolo, sebbene considerata con denominazioni giuridiche differenti nelle due pronunce.

In realtà, il principio della doppia decisione conforme incontrava delle eccezioni già nella legislazione precedente alla riforma introdotta da Papa Francesco. Il codice infatti prevedeva ai cann. 1686-1688 (e prevede tuttora, cann. 1688-1699) una forma particolare di giudizio, denominato processo documentale, riservato ai casi in cui da documento inoppugnabile risulti l'esistenza di un impedimento dirimente non dispensato o il vizio di forma nella celebrazione del matrimonio. In simili

⁴¹ Il can. 1684, anteriormente alle modifiche introdotte dal *Mitis iudex dominus Iesus*, stabiliva: *“Dopo che la sentenza che dichiarò la nullità del matrimonio in primo grado fu confermata in grado di appello con un decreto o con una seconda sentenza, coloro, il cui matrimonio fu dichiarato nullo, possono contrarre nuove nozze, non appena il decreto o la nuova sentenza siano stati loro notificati, a meno che non lo proibisca un divieto apposto alla sentenza stessa o al decreto oppure stabilito dall'Ordinario del luogo”.*

⁴² Si tratta di un provvedimento, emanato in data 25 gennaio 2005 dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, concernente la disciplina da osservarsi nei Tribunali diocesani e interdiocesani nella trattazione delle cause di nullità del matrimonio. Sulla discussa natura ed efficacia di detta istruzione si rinvia, anche per i riferimenti bibliografici, a **M. CANONICO**, *Note di commento all'istruzione Dignitas connubii sul processo matrimoniale canonico*, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 87-103; **ID.**, *L'Istruzione “Dignitas connubii” nel sistema delle fonti dell'ordinamento canonico*, in **AA. VV.**, *“Iustitia et iudicium”*. *Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, a cura di J. Kowal, J. Llobell, vol. III, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2010, pp. 1525-1540.



ipotesi, nelle quali non si richiedono ulteriori indagini istruttorie stanti le evidenze documentali, la decisione veniva emessa da giudice unico anziché collegiale ed era immediatamente esecutiva, senza che ne fosse richiesta la conferma da parte di altro organo giudicante.

Altra eccezione al principio della doppia conforme per l'esecutività delle pronunce in materia matrimoniale era prevista all'interno della lettera apostolica *Antiqua ordinatione*, emanata da Benedetto XVI il 21 giugno 2008 in forma di *motu proprio* e contenente la *lex propria* del Tribunale della Segnatura Apostolica, nella disposizione che consente al predetto organo la trattazione delle questioni di nullità matrimoniale nei casi in cui non siano necessarie indagini e disquisizioni in quanto l'invalidità risulta manifesta ed evidente (art. 118).

Si aveva ancora, quale ulteriore eccezione al criterio della doppia conforme, l'ipotesi prevista tra le facoltà speciali accordate da Benedetto XVI con rescritto dell'undici febbraio 2013 al decano della Rota Romana con efficacia temporale limitata a tre anni. Fra dette facoltà figurava infatti la previsione secondo cui "*le sentenze rotali che dichiarano la nullità del matrimonio siano esecutive, senza che occorra una seconda decisione conforme*"⁴³.

In virtù di simili premesse, non costituisce una novità in senso assoluto quanto disposto dall'attuale can. 1679, secondo il quale "*la sentenza che per la prima volta ha dichiarato la nullità del matrimonio, decorsi i termini stabiliti nei cann. 1630-1633, diventa esecutiva*". In altre parole, con previsione non riferita a particolari processi o fattispecie o a uno specifico tribunale ma in maniera generale, mediante una disposizione valida per qualsiasi decisione in materia matrimoniale si stabilisce che in mancanza di impugnazione la sentenza che già in prima istanza abbia dichiarato l'invalidità del vincolo acquisiti efficacia esecutiva⁴⁴, venendo meno in

⁴³ Oltre all'indicata facoltà, nel richiamato provvedimento si prescriveva: "[...] II. Dinanzi alla Rota Romana non è possibile proporre ricorso per la N.C.P. [nova causae propositio], dopo che una delle parti ha contratto un nuovo matrimonio canonico. III. Non si dà appello contro le decisioni rotali in materia di nullità di sentenze o di decreti. IV. Il Decano della Rota Romana ha la potestà di dispensare per grave causa dalle Norme Rotali in materia processuale. V. Siano avvertiti gli Avvocati Rotali circa il grave obbligo di curare con sollecitudine lo svolgimento delle cause loro affidate, sia di fiducia che d'ufficio, così che il processo davanti alla Rota Romana non ecceda la durata di un anno e mezzo". Per un esame dei contenuti e degli effetti del menzionato rescritto, **J. LLOBELL**, *Novità procedurali riguardanti la Rota Romana: le facoltà speciali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechurchiese.it), n. 32/2013, 21 ottobre 2013, pp. 1-34; **P. MONETA**, *Il rafforzamento della Rota Romana*, in *Dir. eccl.*, 2013, n. 3-4, pp. 669-684.

⁴⁴ Osserva al riguardo **G. BONI**, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte terza)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechurchiese.it), n. 11 del 2016, p. 34, che "*quanto al can. 1679, la sentenza*



tal modo l'obbligatorietà del giudizio di seconda istanza, divenuto ora meramente eventuale.

In ogni caso il giudice della delibazione non è tenuto direttamente a valutare se la sentenza canonica abbia acquisito o meno efficacia esecutiva, in quanto la sussistenza di detta qualifica risulta attestata dal decreto in tal senso rilasciato dalla Segnatura Apostolica e richiesto dalla normativa concordataria per esonerare la Corte d'Appello da simile accertamento.

Il n. 5 dell'art. 797 c.p.c. postula che la sentenza di cui si invoca il riconoscimento non sia "*contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano*". La norma intende evitare il contrasto di giudicati che potrebbe derivare dalla delibazione di un provvedimento straniero contenente statuizioni contrarie rispetto a una decisione già pronunciata dalla giurisdizione italiana. Per le sentenze matrimoniali canoniche, il riconoscimento potrebbe risultare precluso dall'esistenza di una sentenza del giudice statale che abbia dichiarato la validità del medesimo vincolo coniugale.

La concreta realizzabilità di simile ipotesi, e dunque l'effettiva operatività della disposizione in esame, dipende dalla soluzione che si ritenga di adottare in merito alla questione della riserva di giurisdizione in materia matrimoniale. Nel Concordato lateranense, come sopra accennato, si affermava espressamente che competeva solo al giudice ecclesiastico la cognizione della validità dei matrimoni canonici trascritti, mentre nell'Accordo di Villa Madama vi è assoluto silenzio in proposito, e sulla base di detto silenzio sono sorte interpretazioni diversificate, che contrappongono quanti ritengono che il nuovo testo concordatario abbia sancito la caduta della riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici⁴⁵ e coloro i quali, al contrario, sostengono che, nonostante la

che per la prima volta ("primum") ha dichiarato la nullità del matrimonio, decorsi i termini stabiliti nei cann. 1630-1633, diventa esecutiva. Il testo non è perspicuo: vale anche nel caso si sia risposto negativamente in primo grado e positivamente solo nel secondo? Diremmo di sì perché altrimenti si sarebbe dovuto dire 'in primo grado'. Ma il legislatore, si è riscontrato, non brilla per tecnica redazionale". Sull'intervenuta abrogazione dell'obbligo della doppia sentenza conforme cfr., altresì, **J. LLOBELL**, *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. "Mitis Iudex"*, cit., pp. 30-33; **P. MONETA**, *La dinamica processuale nel m.p. "Mitis Iudex"*, cit., pp. 44-45.

⁴⁵ Nel senso della caduta della riserva di giurisdizione ecclesiastica: **G. BALENA**, *Sui problemi derivanti dal "concorso" tra la giurisdizione ecclesiastica e la giurisdizione civile in materia di nullità del matrimonio*, Nota a Cass. 9 dicembre 1993 n. 12144, in *Foro it.*, 1995, I, cc. 280-281; **ID.**, *Le condizioni per la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in **AA. VV.**, *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, a cura di F. Cipriani, Esi, Napoli, 1992, 36; **V. CARBONE**, *La giurisprudenza della Cassazione sulla delibazione delle sentenze ecclesiastiche*, in **AA. VV.**, *Matrimonio concordatario e tutela*



mancata reiterazione della disposizione contenuta nel Concordato lateranense, la disciplina non abbia subito mutamenti sotto il profilo considerato, essendo tuttora preclusa al giudice statale la cognizione delle questioni relative alla validità dei matrimoni canonici trascritti⁴⁶. Le

giurisdizionale, cit., pp. 13-15; **C. CARDIA**, *Il matrimonio concordatario tra nullità canoniche, nullità civili e divorzio*, in **AA. VV.**, *Concordato e legge matrimoniale*, a cura di S. Bordonali, A. Palazzo, Jovene, Napoli, 1990, pp. 395-409; **F. CIPRIANI**, *Abrogazione espressa e sopravvivenza "logica" della riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici*, Nota a Trib. Napoli 22 aprile 1989, in *Foro it.*, 1989, I, cc. 3481-3494; **ID.**, *Nullità del matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale civile*, in **AA. VV.**, *Concordato e legge matrimoniale*, cit., pp. 595-620; **ID.**, *"Requiem" per la riserva di giurisdizione*, Nota a Cass. sez. un. 13 febbraio 1993 n. 1824, in *Foro it.*, 1993, I, cc. 723-727; **ID.**, *Riserva o concorso di giurisdizione?*, in **AA. VV.**, *Giurisdizione canonica e giurisdizione civile*, a cura di S. Berlingò, V. Scalisi, Giuffrè, Milano, 1994, pp. 199-209; **N. COLAIANNI**, *Giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale: la riserva che non c'è*, Nota a Cass. sez. un. 13 febbraio 1993 n. 1824, in *Foro it.*, 1993, I, cc. 727-734; **M.C. FOLLIERO**, *Giurisdizioni in materia matrimoniale e diritti confessionali*, Edisud, Salerno, 1992, pp. 169-210; **S. LARICCIA**, *Dalla "riserva" di giurisdizione dei tribunali ecclesiastici al concorso delle giurisdizioni civile e canonica: una giusta (ma tardiva) affermazione della sovranità statale in materia matrimoniale*, Nota a Cass. sez. un. 13 febbraio 1993 n. 1824, in *Foro it.*, 1993, I, cc. 734-743; **F. MARGIOTTA BROGLIO**, *Sulla caduta della riserva di giurisdizione*, in **AA. VV.**, *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, cit., pp. 160-161; **P. MONETA**, *Matrimonio religioso e ordinamento civile*, Giappichelli, Torino, 1991, pp. 90-95; **A. PROTO PISANI**, *I provvedimenti patrimoniali nel giudizio di delibazione delle sentenze ecclesiastiche*, in **AA. VV.**, *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, cit., pp. 136-137; **V. STARACE**, *Sul diritto applicabile al matrimonio concordatario nel giudizio italiano di annullamento e sull'ammissibilità della delibazione della sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio di cui sia stato pronunciato il divorzio in Italia*, in **AA. VV.**, *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, cit., pp. 155-157; **R. VACCARELLA**, *Discussioni*, in **AA. VV.**, *Concordato e legge matrimoniale*, cit., pp. 647-648; **G.B. VARNIER**, *I limiti del nuovo matrimonio concordatario*, in **AA. VV.**, *Il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede*, a cura di R. Coppola, Giuffrè, Milano, 1987, pp. 730-736.

⁴⁶ Nel senso del permanere della riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici e dell'impossibilità per il giudice statale di conoscere della validità dei matrimoni concordatari: **G. BACCARI**, *Considerazioni sul Protocollo addizionale al nuovo testo concordatario*, in **AA. VV.**, *Il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede*, cit., p. 441; **M. CANONICO**, *Brevi note sulla riserva di giurisdizione dei tribunali ecclesiastici dopo la sentenza n. 421/1993 della Corte Costituzionale*, Nota a C. Cost. 1° dicembre 1993 n. 421, in *Dir. famiglia*, 1994, pp. 498-513; **ID.**, *Il ruolo della giurisprudenza costituzionale nell'evoluzione del diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 115-147; **ID.**, *L'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, cit., pp. 49-75, in particolare pp. 67-75; **G. CAPUTO**, *L'efficacia civile della giurisprudenza ecclesiastica matrimoniale*, in **AA. VV.**, *Il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede*, cit., pp. 302-303; **M.E. CASELLATI ALBERTI**, *Riserva della giurisdizione ecclesiastica matrimoniale ed esigenze di libertà*, in **AA. VV.**, *Studi in onore di Lorenzo Spinelli*, vol. I, Mucchi, Modena, 1989, pp. 329-351, e in *Riv. dir. civ.*, 1986, II, pp. 301-316; **R. COPPOLA**, *Bilancio della revisione concordataria*, in *Riv. scien. rel.*, 1988, p. 287; **L. DE LUCA**, *Giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale: esclusiva o concorrente?*, in *Dir. eccl.*, 1985, I, pp. 312-319, in



incertezze interpretative riguardano anche la giurisprudenza, in quanto da un lato la Corte costituzionale nella sentenza 1° dicembre 1993 n. 421, sebbene in maniera non vincolante trattandosi di pronuncia di inammissibilità, ha considerato tuttora vigente e operante la riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici, sul presupposto che il

particolare pp. 315; **ID.**, *Giudizio civile di nullità e diritto applicabile*, in **AA. VV.**, *Giurisdizione canonica e giurisdizione civile*, cit., pp. 221-225; **S. GHERRO**, “Accordo di modificazioni del Concordato lateranense” e giurisdizione dei Tribunali ecclesiastici. *Considerazioni a prima lettura*, in *Dir. eccl.*, 1985, I, pp. 449-465, e in **AA. VV.**, *Nuovi accordi fra Stato e confessioni religiose*, Giuffrè, Milano, 1985, pp. 213-229; **ID.**, *L’efficacia civile della giurisdizione ecclesiastica matrimoniale*, in **AA. VV.**, *Il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede*, cit., pp. 322-325; **ID.**, *Riserva o concorso di giurisdizione?*, in **AA. VV.**, *Giurisdizione canonica e giurisdizione civile*, cit., pp. 175-198; **G. LEZIROLI**, *Il problema concordatario del matrimonio. Brevi considerazioni sulla sentenza della Corte di Cassazione, 13 febbraio 1993, n. 1824*, in *Dir. eccl.*, 1994, I, pp. 1054-1064; **G. LO CASTRO**, *Competenza deliberatoria e competenza diretta del giudice dello Stato sui matrimoni canonici trascritti (Rileggendo un libro di S. Domianello)*, *ivi*, pp. 1068-1069; **ID.**, *Rilevanza civile delle procedure di composizione dei conflitti interni alle confessioni religiose*, in **AA. VV.**, *Giurisdizione canonica e giurisdizione civile*, cit., pp. 59-69; **G. MANTUANO**, “Ordine proprio” della Chiesa e delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, in **AA. VV.**, *Nuovi accordi fra Stato e confessioni religiose*, cit., pp. 333-375, e in *Dir. eccl.*, 1985, I, pp. 569-611; **A. PALAZZO**, in **AA. VV.**, *Giurisdizione canonica e giurisdizione civile*, cit., pp. 148-150; **C. PUNZI**, *Il riparto di giurisdizione in materia matrimoniale*, in *Riv. dir. civ.*, 1985, I, pp. 563-577; **A. TALAMANCA**, *La disciplina dei matrimoni canonici con effetti civili: la riserva di giurisdizione al vaglio di dottrina e giurisprudenza*, in *Dir. eccl.*, 1994, I, pp. 908-927; **M. TEDESCHI**, *Problemi e prospettive*, in **AA. VV.**, *Giurisdizione canonica e giurisdizione civile*, cit., pp. 324-328, pp. 332-333; **C. TRICERRI**, *Nullità del matrimonio concordatario*, in *Giovani avvocati*, XXVI, n. 3, luglio 1993, pp. 18-19, p. 48. Non mancano anche i sostenitori di una tesi apparentemente intermedia, che propugna il venir meno della riserva di giurisdizione limitando tuttavia il sindacato del giudice italiano alle sole questioni concernenti la validità della trascrizione del matrimonio e la disciplina dei suoi effetti civili, con esclusione di qualsiasi ingerenza in ordine alla validità originaria del vincolo, la quale resta dunque esclusivo appannaggio dei tribunali ecclesiastici, secondo un riparto di competenze che coincide con quello che già si aveva nel vigore del Concordato lateranense. In tal senso, seppur con sfumature diverse fra loro, **R. BOTTA**, *L’esegesi del silenzio (Nuovo Concordato e riserva di giurisdizione ecclesiastica sul matrimonio)*, in **AA. VV.**, *Concordato e legge matrimoniale*, cit., pp. 682-684; **ID.**, *Matrimonio religioso e giurisdizione dello Stato*, il Mulino, Bologna, 1993, pp. 67-86; **F. FINOCCHIARO**, *Diritto ecclesiastico*, cit., pp. 465-470; **ID.**, *Giurisdizione dello Stato e giurisdizione ecclesiastica nell’esperienza giuridica*, in *Riv. dir. proc.*, 1993, pp. 980-987; **ID.**, *Il concorso di giurisdizioni sul matrimonio cd. concordatario*, in *Giust. civ.*, 1993, I, pp. 877-882; **ID.**, “Principi supremi”, *ordine pubblico italiano e (auspicata) parità tra divorzio e nullità canonica del matrimonio*, in **AA. VV.**, *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, cit., p. 69; **ID.**, *Relazione conclusiva*, *ivi*, p. 251; **ID.**, *Sentenze ecclesiastiche e giurisdizione dello Stato sul matrimonio “concordatario” nell’Accordo 18 febbraio 1984 fra l’Italia e la Santa Sede*, in *Riv. dir. proc.*, 1984, pp. 415-424; **V. SCALISI**, *Giudizio civile di nullità e diritto applicabile*, in **AA. VV.**, *Giurisdizione canonica e giurisdizione civile*, cit., pp. 233-262.



matrimonio canonico, il quale ottiene efficacia civile mediante la trascrizione, rimane regolato quanto al momento genetico dal diritto canonico, con la conseguenza che

“su quell’atto, posto in essere nell’ordinamento canonico e costituente presupposto degli effetti civili, è riconosciuta la competenza del giudice ecclesiastico. Coerentemente con il principio di laicità dello Stato (sentenza n. 203 del 1989), in presenza di un matrimonio che ha avuto origine nell’ordinamento canonico e che resta disciplinato da quel diritto il giudice civile non esprime la propria giurisdizione sull’atto di matrimonio, caratterizzato da una disciplina conformata nella sua sostanza all’elemento religioso, in ordine al quale opera la competenza del giudice ecclesiastico. Il giudice dello Stato esprime la propria giurisdizione sull’efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio, attraverso lo speciale procedimento di delibazione regolato dalle stesse norme dell’Accordo in modo ben più penetrante che nella disciplina del Concordato. Permane inoltre pienamente, secondo i principi già fissati dalla Corte, la giurisdizione dello Stato sugli effetti civili”.

All’opinione della Consulta si oppone l’orientamento della Corte di Cassazione la quale, dopo aver incidentalmente affermato l’avvenuta abrogazione della riserva di giurisdizione e la conseguente competenza del giudice statale a conoscere della validità di matrimoni canonici trascritti⁴⁷, ha ribadito tale indirizzo con la sentenza 13 febbraio 1993 n. 1824, pronunciata a sezioni unite, facendo leva sull’argomento dell’avvenuta abrogazione, a opera dell’art. 13 dell’Accordo di Villa Madama, delle norme del Concordato lateranense non riprodotte nel nuovo testo, e dunque anche della disposizione ivi contenuta che prevedeva la riserva di giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale⁴⁸.

⁴⁷ Cass. 5 febbraio 1988 n. 1212, in *Dir. famiglia*, 1988, p. 1263, nota **S. GHERRO**; Cass. 1° marzo 1988 n. 2164, in *Foro it.*, 1990, I, c. 247, nota **F. CIPRIANI**, e in *Giust. civ.*, 1988, I, p. 1141, nota **F. FINOCCHIARO**.

⁴⁸ Va precisato che la menzionata decisione è stata pronunciata in sede di regolamento preventivo di giurisdizione e, per risolvere il problema del possibile conflitto fra le due giurisdizioni, quella ecclesiastica e quella statale, entrambe considerate competenti in materia, afferma l’applicabilità del criterio della prevenzione, nel senso che dovrebbe prevalere la competenza del giudice preventivamente adito. L’adozione di tale criterio è tuttavia criticata anche dalla dottrina che condivide la tesi del concorso, sul presupposto che il sistema invocato dalla Cassazione può funzionare solo nei rapporti fra giudici del medesimo ordinamento, non anche nell’ipotesi di pendenza della lite davanti a organi appartenenti a diversi ordinamenti, in quanto *“se e finché un coniuge non chiede la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità, le due giurisdizioni si ignorano a vicenda”* (**F. CIPRIANI**, in **AA. VV.**, *Giurisdizione canonica e giurisdizione civile*, cit., pp. 209-212, in particolare p. 211). Nello stesso senso **R. BOTTA**, *Matrimonio religioso e giurisdizione dello Stato*, cit., pp. 72-73. Anche **G. LEZIROLI**, *Il*



Per quanto concerne l'applicabilità della previsione di cui all'art. 797, n. 5, c.p.c., risulta evidente che, ove si accolga la tesi della sopravvivenza della riserva a favore della giurisdizione ecclesiastica, non sarà possibile l'esistenza di una sentenza italiana che, dichiarando la validità del matrimonio, possa impedire l'efficacia civile della sentenza ecclesiastica di nullità del vincolo coniugale. Al contrario, in regime di concorso di giurisdizioni ben potrebbe il giudice statale aver emanato un provvedimento del genere ipotizzato, che precluderebbe il riconoscimento della statuizione canonica di segno contrario.

L'art. 797, n. 6, c.p.c. per il riconoscimento della sentenza ecclesiastica richiede che non sia *"pendente davanti a un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera"*, precisazione che nel nostro caso va intesa nel senso di anteriorità rispetto all'esecutività della pronuncia canonica di nullità matrimoniale. La norma conferisce una prevalenza alla giurisdizione italiana su quella straniera (o comunque esterna), sia per ragioni di economia processuale prevenendo l'inutile duplicazione dei procedimenti, sia per evitare ancora una volta la possibilità di contrasto di giudicati. Nella materia di cui trattasi, la delibazione di una sentenza canonica di nullità del matrimonio viene preclusa dalla pendenza di un analogo giudizio (fra le stesse parti e avente a oggetto la validità originaria del vincolo coniugale) dinanzi all'autorità giudiziaria statale, ipotesi che risente solo in parte della soluzione adottata in tema di esclusività o concorso della giurisdizione sui matrimoni canonici trascritti, in quanto la pur ritenuta incompetenza del giudice statale in materia non escluderebbe comunque la possibilità di introdurre un procedimento in tal senso, sebbene destinato a concludersi con una pronuncia di carenza di giurisdizione, ma comunque nel frattempo ostativo alla delibazione della pronuncia ecclesiastica.

3 - Il requisito del mancato contrasto con l'ordine pubblico e l'evoluzione giurisprudenziale in materia: l'introduzione del criterio della buona fede

L'ultimo punto dell'art. 797 c.p.c. richiede che la sentenza da delibare, nel nostro caso la pronuncia canonica di nullità matrimoniale, non contenga *"disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano"*.

Secondo quanto sopra accennato, già a seguito della sentenza n.

problema, cit., pp. 1062-1063, non sembra condividere appieno la soluzione proposta dal giudice di legittimità.



18/82 della Corte costituzionale l'attribuzione di efficacia civile alle pronunce canoniche di invalidità del vincolo era subordinata alla verifica del mancato contrasto delle stesse con l'ordine pubblico italiano, inteso come il nucleo di principi che costituiscono l'essenza dell'ordinamento e risultano come tali irrinunciabili e inderogabili⁴⁹.

Sul punto da decenni la giurisprudenza statale, in particolare la Corte di Cassazione, introducendo in via interpretativa elementi considerati rilevanti ai fini del contrasto delle pronunce canoniche di nullità matrimoniale con l'ordine pubblico italiano, si sforza di limitare il riconoscimento dei provvedimenti ecclesiastici nell'ordinamento civile.

Ferma restando l'impossibilità di delibare sentenze che dichiarino l'invalidità del vincolo per impedimenti tipicamente confessionali, in cui la nullità deriva dall'esistenza di situazioni del tutto peculiari che non trovano alcun riscontro nell'ordinamento civile, quali la disparità di religione, l'ordine sacro e il voto pubblico di castità⁵⁰, l'operazione volta

⁴⁹ Nella sentenza n. 18 del 1982 la Corte costituzionale ha definito l'ordine pubblico come l'insieme delle "regole fondamentali poste dalla Costituzione e dalle leggi a base degli istituti giuridici in cui si articola l'ordinamento positivo nel suo perenne adeguarsi all'evoluzione della società". Fra le nozioni di ordine pubblico internazionale, ordine pubblico interno, e ordine pubblico cd. concordatario, la giurisprudenza propende attualmente, in materia di riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità, per il riferimento al concetto di ordine pubblico interno. Cass. sez. un. 18 luglio 2008 n. 19809 specifica che "il giudice della delibazione deve valutare il contrasto delle disposizioni contenute nella sentenza ecclesiastica con l'ordine pubblico che, per l'art. 797 n. 7 c.p.c., è solo quello "italiano" e non anche quello "internazionale", al quale implicitamente si rifa l'art. 64 della legge n. 218 del 1995, che non limita a quello interno il parametro a cui rapportare le pronunce da riconoscere". Va peraltro sottolineato come in proposito la pronuncia richiami espressamente Cass. 6 dicembre 2002 n. 17349, che tuttavia non sembra esprimere il medesimo principio laddove rileva che "il contrasto tra una decisione straniera e l'ordine pubblico, il quale costituisce motivo di rifiuto di riconoscimento e dell'esecutorietà, non si identifica con il c.d. ordine pubblico interno, e cioè con qualsiasi norma imperativa, ma con l'ordine pubblico c.d. internazionale, vale a dire solo con i principi fondamentali che caratterizzano l'atteggiamento etico e giuridico dell'ordinamento in un determinato periodo storico". In argomento, **R. BALBI**, *Il matrimonio religioso con effetti civili*, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 95-104; **ID.**, *L'ordine pubblico tra integrità e dinamicità dell'ordinamento giuridico. Una riflessione sui limiti al riconoscimento delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale*, in *Dir. e rel.*, n. 14, 1-2012, pp. 151-198; **A. FABBRI**, *Ordine pubblico e azione giurisdizionale. Il modello di ordine pubblico proposto in sede giurisdizionale anche a proposito delle modalità di esercizio della libertà religiosa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 30 del 2016, pp. 16-20; **A. SAMMASSIMO**, *Il nuovo ordine pubblico concordatario*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 31 del 2015, pp. 3-20.

⁵⁰ Nelle ipotesi contemplate ci si trova in presenza di circostanze che assumono rilievo esclusivamente sotto il profilo spirituale e restano al contrario del tutto indifferenti per l'ordinamento civile, il quale non può interessarsi dell'appartenenza religiosa del soggetto né dei suoi impegni di tipo spirituale, con la conseguenza che lo Stato non può far dipendere la validità di un matrimonio dalla fede professata dai



ad arginare l'ingresso delle invalidità sancite dai tribunali della Chiesa ha avuto inizio con l'introduzione del criterio secondo cui la tutela della buona fede e dell'affidamento costituisca esigenza imprescindibile e inderogabile in materia matrimoniale⁵¹. In relazione alla cosiddetta simulazione unilaterale, ovvero l'esclusione da parte di uno dei nubendi del matrimonio stesso o di sue proprietà o elementi essenziali, la Corte di Cassazione, a partire dalla sentenza 1° ottobre 1982 n. 5026, pronunciata a sezioni unite, con orientamento ormai consolidato ascrive infatti la buona fede nel novero dei principi di ordine pubblico. In virtù di tale interpretazione viene in linea di principio impedito il riconoscimento delle pronunce di invalidità del vincolo fondate sull'esclusione di proprietà o elementi essenziali del matrimonio laddove tale esclusione sia stata posta in essere da un solo coniuge, e questo sul

soggetti interessati o dalle scelte di vita da essi effettuate sul piano ecclesiastico. Lo Stato è infatti tenuto a garantire e rispettare il diritto di libertà religiosa sancito dall'art. 19 Cost. nonché il divieto di discriminazioni sotto il profilo religioso di cui all'art. 3 Cost., ragione per cui non può recepire la nullità di un matrimonio per le ipotesi ricordate a carico di un soggetto che, pur se appartenente a confessione diversa dalla cattolica, ordinato sacerdote ovvero membro di ordine religioso, per la normativa statale al momento delle nozze non presentava impedimenti che potessero impedire il matrimonio civile o la trascrizione di quello canonico. In simili ipotesi riconoscere la pronuncia canonica di invalidità del vincolo significherebbe conferire rilevanza alle convinzioni religiose e alle scelte spirituali degli interessati, in spregio alle esigenze di rango costituzionale sopra evidenziate e alla libertà matrimoniale del soggetto che merita di essere rispettata e tutelata.

⁵¹ Sino a un recente passato, nei casi di invalidità del vincolo previsti dalla normativa canonica diversi dagli impedimenti tipicamente confessionali e, nei termini di cui si dirà, dalla simulazione, la giurisprudenza italiana non rilevava motivi di contrasto con l'ordine pubblico. In questo senso sono state considerate riconoscibili le nullità dichiarate dalla giustizia canonica per incapacità psichica (Cass. 19 dicembre 2016 n. 26188, 6 luglio 2015 n. 13883, 1° aprile 2015 n. 6611, 18 settembre 2014 n. 19691, 20 gennaio 2011 n. 1262, 15 settembre 09 n. 19808, 8 luglio 2009 n. 16051, 7 aprile 2000 n. 4387, 7 aprile 1997 n. 3002, 12 gennaio 1988 n. 140, 5 novembre 1987 n. 8151, 4 giugno 1987 n. 4889, 1° agosto 1986 n. 4910, 18 dicembre 1984 n. 6621), violenza e timore (Cass. 13 settembre 2002 n. 13428, 19 febbraio 1991 n. 1709, 1° agosto 1986 n. 4908, 5 luglio 1984 n. 3944), errore (Cass. 26 maggio 1987 n. 4707), impotenza (Cass. 18 febbraio 1985 n. 1376). Solo nel caso della condizione sembra essersi richiesta la necessità della conoscenza o conoscibilità dell'apposizione di tale elemento accidentale da parte dell'altro nubente (Cass. 6 marzo 2003 n. 3339, 11 giugno 1997 n. 5243, 6 settembre 1985 n. 4644). Non può tuttavia trascurarsi che Cass. sez. un. 18 luglio 2008 n. 19809 ha affermato che *"l'errore, se indotto da dolo [...] se accertato come causa di invalidità in una sentenza ecclesiastica, potrà dare luogo al riconoscimento di questa in Italia solo se sia consistito in una falsa rappresentazione della realtà che abbia avuto ad oggetto circostanze oggettive, incidenti su connotati stabili e permanenti, qualificanti la persona dell'altro nubente. Appare, quindi, in contrasto assoluto con il nostro ordine pubblico interno la rilevanza, sulla formazione del volere dei nubenti, data in sede canonica ad un errore soggettivo [...]"*.



presupposto della ritenuta necessità di tutelare l'affidamento che l'altra parte, ignara delle altrui intenzioni escludenti, abbia riposto sulla validità del vincolo coniugale⁵².

In effetti, la considerazione della buona fede in materia matrimoniale come principio di ordine pubblico appare assolutamente opinabile, tanto da essere oggetto di critica in dottrina⁵³. A ben vedere il riferito assunto giurisprudenziale non trova riscontro nel dato normativo, che offre al contrario elementi di segno contrario, in quanto nel sistema delineato dal legislatore civile in materia matrimoniale la buona fede di un coniuge non preclude al giudice la possibilità di dichiarare l'invalidità del vincolo. Infatti l'art. 128 c.c. contempla la possibilità che il matrimonio sia dichiarato nullo nonostante la buona fede degli sposi o di uno di essi⁵⁴, mentre l'articolo successivo al primo

⁵² Fra le numerose pronunce in tal senso: Cass. 10 novembre 2006 n. 24047, 7 dicembre 2005 n. 27078, 28 gennaio 2005 n. 1822, 19 novembre 2003 n. 17535, 16 luglio 2003 n. 11137, 6 marzo 2003 n. 3339, 12 luglio 2002 n. 10143, 28 marzo 2001 n. 4457, 8 gennaio 2001 n. 198, 16 maggio 2000 n. 6308, 10 giugno 1987 n. 5051, 13 gennaio 1987 n. 142, 22 dicembre 1986 n. 7834, 13 ottobre 1986 n. 5986.

⁵³ **P. CONSORTI**, *La tutela della buona fede come principio di ordine pubblico nelle sentenze di nullità del matrimonio canonico*, in *Dir. eccl.*, 1985, II, pp. 163-164, parla di "[...] equivoco [...] di considerare la buona fede come criterio per determinare la validità o l'invalidità del matrimonio [...] Infatti la tutela della buona fede nell'ambito del rapporto matrimoniale come criterio di validità del rapporto stesso, non è considerata neanche nel nostro ordinamento [...]". In maniera analoga si esprime **F. UCCELLA**, *Sentenze canoniche di nullità matrimoniale e ordine pubblico italiano: prime riflessioni*, in *Dir. eccl.*, 1986, I, pp. 556 ss., il quale propende per "l'impossibilità di fare assurgere questo principio a livello di elemento costitutivo dell'ordine pubblico italiano in re matrimoniali" (p. 571), ragione per cui "non sembra proponibile la emersione della buona fede e dell'affidamento del coniuge in tema di elementi idonei a dare concretezza all'ordine pubblico in materia matrimoniale" (p. 577). Anche **F. FINOCCHIARO**, "Principi supremi", *ordine pubblico italiano e (auspicata) parità tra divorzio e nullità canonica del matrimonio*, in **AA. VV.**, *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, a cura di F. Cipriani, Esi, Napoli, 1992, pp. 70-71, afferma: "L'errore di fondo della Cassazione, mi dispiace dirlo, è di aver ritenuto che la buona fede sia un principio di ordine pubblico nel settore del matrimonio. Ricordo che, molti anni fa, un illustre civilista, Giuseppe Stolfi, in un saggio pubblicato sugli studi in onore di Antonio Segni, diceva che volentieri egli avrebbe travasato la buona fede nei rapporti personali; solo che in tali rapporti la buona fede non funziona; essa conta molto nei rapporti contrattuali, nei rapporti in cui si fa questione del mio e del tuo, ma non ha spazio nei rapporti di famiglia, non conta nei rapporti fra padre e figlio non conta nei rapporti fra marito e moglie". In senso contrario, a favore della considerazione della buona fede in materia matrimoniale come principio di ordine pubblico, **V. CARBONE**, *La giurisprudenza della Cassazione sulla delibazione delle sentenze ecclesiastiche*, in **AA. VV.**, *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, cit., pp. 20-21.

⁵⁴ L'art. 128 c.c. stabilisce che "se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi



comma stabilisce espressamente che nel caso in cui si verificano le condizioni del matrimonio putativo, ovvero sussista la buona fede degli sposi,

“il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l’obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell’altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze”,

presupponendo dunque che l’invalidità del vincolo possa essere pronunciata pur in presenza della buona fede dei nubendi. Nello stesso senso dispone l’art. 129-bis c.c., secondo cui

“il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio, è tenuto a corrispondere all’altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno sofferto [...] È tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati” (primo comma); *“Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato, l’indennità prevista nel comma precedente”* (secondo comma).

Pure il successivo art. 139, il quale commina semplicemente una sanzione al coniuge che, essendone a conoscenza prima della celebrazione, abbia lasciato ignorare all’altro l’esistenza di una causa di nullità che ha poi condotto all’annullamento del matrimonio⁵⁵, conferma che nel sistema matrimoniale civile la buona fede di uno o di entrambi i nubendi non impedisce che venga pronunciata l’invalidità del vincolo. Questo significa che l’elemento in questione non può essere considerato di ordine pubblico, perché se così fosse il legislatore per primo l’avrebbe tutelato e garantito, non permettendo la pronuncia di nullità del matrimonio in presenza della buona fede dei soggetti interessati. E la disciplina prevista dagli artt. 128 e segg. c.c. è certamente applicabile, in virtù del richiamo operato dall’art. 18 della legge 27 maggio 1929 n. 847, alle fattispecie d’invalidità del matrimonio canonico trascritto⁵⁶. Non si

[...] Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli [...]”.

⁵⁵ L’art. 139 c.c. dispone: *“Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità del matrimonio l’abbia lasciata ignorare all’altro, è punito, se il matrimonio è annullato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 206”*.

⁵⁶ La Corte costituzionale nella sentenza 27 settembre 2001 n. 329, nell’escludere che la diversità delle conseguenze patrimoniali derivanti dalla pronuncia di nullità rispetto a quelle che discendono dal divorzio possa essere qualificata come disparità di trattamento, precisa in proposito che *“la scelta legislativa censurata dai rimettenti risale all’art. 18 della legge n. 847 del 1929, il quale aveva previsto - per il caso in cui fossero rese esecutive nello Stato sentenze ecclesiastiche dichiarative della nullità di matrimoni concordatari*



comprende allora come la buona fede di un coniuge, che come si è constatato per espressa disposizione normativa non preclude nell'ordinamento statale la pronuncia di invalidità del matrimonio, possa invece impedire il riconoscimento della nullità pronunciata in sede canonica. Se di principio di ordine pubblico si trattasse, la buona fede del nubente non responsabile della nullità del matrimonio e la tutela del suo affidamento dovrebbero precludere anche al giudice statale la declaratoria di invalidità del matrimonio civile, perché un principio è ritenuto di ordine pubblico quando costituisce un elemento irrinunciabile per un dato ordinamento, dovendo come tale valere e operare in tutte le situazioni che si presentano e non potendo subire deroghe di sorta, le quali ne smentirebbero l'anzidetta qualifica. Eppure la giurisprudenza statale pretende di ravvisare nella buona fede un ostacolo alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del vincolo, sebbene il legislatore consideri il medesimo elemento come mero presupposto per il sorgere di conseguenze derivanti dalla statuizione di

- l'applicabilità dell'art. 116 del c.c. del 1865 allora vigente, secondo cui il matrimonio nullo era considerato produttivo di effetti civili per i coniugi in buona fede (ovvero solo per quello in buona fede) e per i figli. Entrato in vigore il c.c. del 1942, dottrina e giurisprudenza riferirono il rinvio contenuto nell'art. 18 all'art. 128 del nuovo testo, espressamente intitolato al matrimonio putativo, che conteneva l'intera disciplina di tale figura, senza previsioni in tema di conseguenze patrimoniali. Nella stessa prospettiva, sopraggiunta la riforma del diritto di famiglia del 1975, il rinvio è stato riferito alla nuova disciplina del matrimonio putativo, oggi articolata nell'art. 128 (per gli effetti personali) e negli artt. 129 e 129-bis (che, con scelta innovativa, disciplinano gli effetti patrimoniali per i coniugi, o per il coniuge, in buona fede [...]). La vigenza dell'art. 18 non è venuta meno a seguito dell'Accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, recante modificazioni al Concordato del 1929, reso esecutivo in Italia con la legge n. 121 del 1985. È ben vero che questa Corte, nella sentenza n. 421 del 1993, ha affermato che l'Accordo "disciplina l'intera materia matrimoniale concordataria nei suoi aspetti sostanziali e processuali, e impedisce quindi di fare ricorso, per tale materia, a testi legislativi precedenti" (come la legge 27 maggio 1929, n. 810, di esecuzione del Concordato del 1929). Siffatto discorso peraltro non può riguardare l'art. 18 della legge n. 847 del 1929, che non è la legge di esecuzione del Concordato, recando disposizioni per la sua applicazione in materia matrimoniale. E tali disposizioni ben possono ritenersi tuttora vigenti, nella parte in cui siano compatibili con il contenuto dell'Accordo. Orbene tale contenuto non consente di ravvisare, a proposito dell'art. 18, nessuna delle ipotesi di abrogazione di cui all'art. 15 disp. att. c.c. Di abrogazione espressa l'Accordo sicuramente non parla. E per la configurabilità di un'abrogazione tacita occorrerebbe che le disposizioni inserite nell'ordinamento con la legge n. 121 del 1985 contenessero una normativa incompatibile con quella dell'art. 18 o tale da risolversi in una nuova disciplina della intera materia. Non ricorre, peraltro, né l'uno né l'altro caso. Ed anzi l'art. 8, n. 2, comma 2, dell'Accordo - prevedendo che la corte di appello, adita per la dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità, possa dare provvedimenti economici provvisori, in funzione anticipatoria di una futura decisione di merito da emettersi da un non meglio individuato giudice competente - induce a ritenere che tale tutela di merito, in assenza di altre previsioni ed in attesa di un nuovo intervento del legislatore statale, sia proprio quella delineata fin dal 1929 dall'art. 18 della legge n. 847".



invalidità del matrimonio, ovvero produttivo di effetti proprio in dipendenza delle situazioni che secondo la ricordata interpretazione giurisprudenziale la buona fede dovrebbe precludere, ovvero la pronuncia di invalidità del vincolo. Un principio di ordine pubblico in quanto tale dovrebbe valere in qualsiasi situazione, senza poter soffrire eccezioni di sorta, ma stranamente la buona fede e l'affidamento di un coniuge sulla permanenza e stabilità del proprio vincolo coniugale non impediscono al giudice statale di decretare il divorzio nonostante l'opposizione di detto soggetto. Risulta paradossale parlare di tutela dell'affidamento sulla validità (e dunque stabilità) del vincolo in un ordinamento che in materia matrimoniale fonda la propria disciplina sull'effettività e sul permanere della volontà coniugale, prevedendo espressamente la dissolubilità del legame nuziale e consentendo agli interessati, o a uno solo di essi, la facoltà di addivenire senza limitazioni di sorta allo scioglimento dello stesso.

Il risultato che è derivato dall'operata discutibile considerazione della buona fede come principio di ordine pubblico è stato quello di precludere in linea teorica, salve le eccezioni di cui si dirà, il riconoscimento delle nullità matrimoniali per esclusione unilaterale del matrimonio o di sue proprietà o elementi essenziali, limitazione rilevante soprattutto nel periodo passato, in cui nella realtà italiana le dichiarazioni di invalidità del vincolo per simulazione rappresentavano il dato statisticamente prevalente e di conseguenza l'innovazione interpretativa introdotta dalla Corte di Cassazione finiva in sostanza per incidere sulla delibabilità della maggior parte delle pronunce canoniche di nullità matrimoniale.

La Corte di Cassazione ha peraltro introdotto delle limitazioni all'operatività del criterio della buona fede precisando che, nonostante l'esclusione posta in essere in maniera unilaterale, si possa comunque pervenire alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale nelle ipotesi in cui il coniuge non simulante fosse comunque stato, all'epoca delle nozze, a conoscenza delle altrui intenzioni escludenti⁵⁷, ovvero avrebbe potuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza⁵⁸. Secondo la giurisprudenza infatti nella prima

⁵⁷ In tal senso, ad esempio, Cass. 15 dicembre 1987 n. 9297, 10 giugno 1987 n. 5051, 22 dicembre 1986 n. 7834, 7 maggio 1986 n. 3064, 9 dicembre 1985 n. 6215, 4 dicembre 1985 n. 6064, 15 novembre 1985 n. 5599, 19 marzo 1985 n. 2025, 21 gennaio 1985 n. 192, 15 ottobre 1984 n. 5166, 17 novembre 1983 n. 6862, 28 gennaio 1983 n. 770, 24 dicembre 1982 n. 7128, 1° ottobre 1982 n. 5026.

⁵⁸ Cfr., fra le altre, Cass. 14 febbraio 2019 n. 4517, 28 gennaio 2015 n. 1620, 21 maggio 2014 n. 11226, 24 dicembre 2014 n. 4387, 9 ottobre 2012 n. 17191, 5 marzo 2012 n. 3378, 22 agosto 2011 n. 17465, 14 febbraio 2008 n. 3709, 1° febbraio 2008 n. 2467, 10 novembre



ipotesi, in cui il non simulante ha effettiva conoscenza delle altrui intenzioni escludenti, si realizzerebbe una sorta di accordo simulatorio, che fa venire meno la buona fede del soggetto interessato e il suo affidamento sulla validità del vincolo che contrae, mentre nel caso di colposa ignoranza dell'esclusione altrui detto affidamento, per quanto presente, non sarebbe incolpevole e come tale non risulterebbe meritevole di tutela. Va peraltro sottolineato come in entrambe le situazioni si demandi al giudice della delibazione l'onere di accertare la conoscenza o conoscibilità della simulazione in capo all'altro coniuge, accertamento che, vertendo in materia di *interna animi*, incontra comprensibili difficoltà probatorie e valutative, accresciute dalle stringenti limitazioni imposte dalla Cassazione ai poteri istruttori delle Corti d'Appello in sede di delibazione di sentenze ecclesiastiche⁵⁹.

2006 n. 24047, 7 dicembre 2005 n. 27078, 16 luglio 2003 n. 11137, 12 luglio 2002 n. 10143, 8 gennaio 2001 n. 198, 16 maggio 2000 n. 6308, 2 dicembre 1993 n. 11951, 13 ottobre 1986 n. 5986, 18 ottobre 1984 n. 5261, 13 giugno 1984 n. 3535, 10 maggio 1984 n. 2855, 3 maggio 1984 n. 2688.

⁵⁹ La giurisprudenza ritiene che l'accertamento della conoscenza o conoscibilità dell'esclusione simulatoria posta in essere dall'altro contraente debba essere compiuto esclusivamente sulla base delle risultanze della sentenza ecclesiastica e degli atti del processo canonico eventualmente acquisiti, in quanto prodotti dalle parti. In tal senso, ad esempio, Cass. 9 ottobre 2012 n. 17191, 5 marzo 2012 n. 3378, 10 novembre 2006 n. 24047, 8 gennaio 2001 n. 198, 16 maggio 2000 n. 6308, 13 maggio 1998 n. 4802, 7 marzo 1998 n. 2530, 10 gennaio 1991 n. 188, 20 novembre 1985 n. 5711. Secondo Cass. 10 gennaio 1991 n. 189 l'accertamento della conoscenza/conoscibilità delle altrui intenzioni simulatorie deve addirittura compiersi con esclusivo riferimento alle risultanze della sentenza delibanda. E dunque per un verso si chiede al giudice della delibazione di accertare una data circostanza (conoscenza o conoscibilità delle altrui intenzioni simulatorie) al fine di stabilire la conformità o meno della sentenza all'ordine pubblico, ma nello stesso tempo si impedisce al medesimo giudice di compiere attività istruttoria al riguardo. D'altra parte gli elementi di cui si pretende l'accertamento non sono necessariamente ravvisabili nella decisione canonica, posto che la verifica della situazione psicologica del non simulante non rientra nell'oggetto specifico del processo canonico, che di per sé mira a verificare soltanto se sia stata effettivamente posta in essere l'esclusione da parte del preteso simulante, a nulla rilevando la percezione o meno di essa in capo all'altro coniuge. Per giunta l'invocata produzione degli atti del procedimento ecclesiastico risulta preclusa dal divieto di consegna degli stessi alle parti, previsto sia dal can. 1598, § 1, del Codice di Diritto canonico (*"Acquisite le prove, il giudice con decreto deve permettere alle parti e ai loro avvocati, sotto pena di nullità, di prendere visione degli atti loro ancora sconosciuti presso la cancelleria del tribunale; anzi agli avvocati che lo chiedano si può anche dare copia degli atti; ma nelle cause che riguardano il bene pubblico il giudice, per evitare pericoli gravissimi, può decidere, garantendo tuttavia sempre ed integralmente il diritto alla difesa, che qualche atto non sia fatto conoscere a nessuno"*), che dall'art. 235 dell'istruzione *Dignitas connubii* (*"§ 1. Agli avvocati che ne fanno richiesta il giudice può consegnare una copia degli atti. § 2. Peraltro gli avvocati sono gravemente tenuti a non consegnare copia degli atti, sia integrale sia parziale, ad altri, non eccettuate le parti"*),



Ulteriore correttivo al funzionamento del criterio giurisprudenziale che invoca il rispetto della buona fede e dell'affidamento incolpevole si rinviene nell'interpretazione che consente comunque la delibazione delle nullità matrimoniali canoniche per simulazione unilaterale, nonostante la mancata conoscenza o conoscibilità in capo all'altro soggetto, qualora questi rinunci a far valere in sede civile le proprie ragioni, non opponendosi al riconoscimento della sentenza ecclesiastica o addirittura invocandolo egli stesso. In altri termini, si afferma che la declaratoria di invalidità del vincolo per esclusione unilaterale del matrimonio o di sue proprietà o elementi essenziali contrasta con il principio di ordine pubblico che impone di tutelare la buona fede e l'affidamento dell'altro coniuge, ma poi si consente l'ingresso di simile pronuncia sul presupposto che il consenso dell'interessato farebbe venire meno le ragioni di detta tutela⁶⁰. Si trascura in tal modo che se la buona fede viene qualificata principio di ordine pubblico essa diventa degna di protezione sempre e comunque. Se infatti si afferma che un determinato valore è meritevole di tutela *erga omnes*, ciò significa che lo si reputa principio essenziale dell'ordinamento giuridico, e necessita in quanto tale di salvaguardia assoluta e inderogabile, a prescindere dalla volontà e dalle aspirazioni eventualmente contrarie dei diretti interessati. L'ordine pubblico, inteso

siché i diretti interessati non possono legittimamente entrarne in possesso e farne oggetto di produzione nel giudizio di delibazione. La preclusione al compimento di attività istruttoria per l'accertamento della conoscenza/conoscibilità delle altrui intenzioni escludenti è stata peraltro ribadita da Cass. 2 febbraio 2015 n. 1790 sebbene Cass. S.U. 17 luglio 2014 nn. 16379 e 16380, come si avrà modo di vedere, abbiano nel frattempo espressamente consentito il ricorso agli ordinari mezzi di prova in sede di delibazione delle sentenze ecclesiastiche per la dimostrazione degli elementi concernenti la prolungata convivenza coniugale. In argomento, in dottrina, **N. MARCHEI**, *La delibazione delle sentenze ecclesiastiche ed i poteri istruttori della Corte d'Appello*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., luglio 2007, pp. 1-11; **G. MIOLI**, *La convivenza coniugale quale elemento ostativo alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale alla luce delle recenti evoluzioni giurisprudenziali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 30 del 2012, pp. 34-41.

⁶⁰ Fra le pronunce della Cassazione in tal senso: 25 giugno 2009 n. 14906, 11 novembre 2005 n. 21865, 7 dicembre 2005 n. 17078, 28 gennaio 2005 n. 1822, 28 marzo 2001 n. 4457, 2 marzo 2001 n. 3056, 22 ottobre 1999 n. 11863, 19 maggio 1995 n. 5548, 7 maggio 1986 n. 3057, 25 febbraio 1986 n. 1202, 13 gennaio 1987 n. 142, 7 maggio 1986 n. 3057, 25 febbraio 1986 n. 1202, 6 dicembre 1985 n. 6129, 6 dicembre 1985 n. 6128, 12 gennaio 1984 n. 243. Di opposto tenore Cass. 14 novembre 1984 n. 5749, secondo cui la sentenza ecclesiastica di nullità per esclusione unilaterale di un elemento essenziale del matrimonio non manifestata all'altro coniuge contrasta in ogni caso con l'ordine pubblico italiano, restando sottratta alla disponibilità e all'iniziativa delle parti la relativa incidenza sulla pronuncia di delibazione.



come il nucleo di principi che costituiscono l'essenza dell'ordinamento e risultano come tali irrinunciabili, è infatti per definizione indisponibile, cioè sottratto all'autonomia privata la quale, per quanto vasta possa essere, non può mai andare contro norme e principi imperativi, posti a garanzia di valori superiori della collettività, che in quanto tali non tollerano deroghe ed eccezioni, neppure su accordo dei soggetti interessati, che non hanno evidentemente la disponibilità di beni attinenti alla sfera pubblica. E allora la conformità di una sentenza all'ordine pubblico deve essere valutata in base ai contenuti del provvedimento oggetto d'esame e non può dipendere dall'atteggiamento processuale delle parti, o peggio ancora di una sola di esse, perché la medesima decisione non può essere conforme o contraria al requisito di cui trattasi a seconda soltanto della volontà del coniuge non simulante, il quale in tal modo finisce per essere arbitro unico delle sorti del giudizio di delibazione, con la facoltà di stabilire la conformità o meno della sentenza ecclesiastica all'ordine pubblico e il potere di imporre la propria scelta alla controparte, al giudice e all'intero ordinamento, in una materia che per giunta riguarda involge questioni di stato civile e riveste dunque rilevanza pubblica. Risulta dunque evidente come consentire al coniuge non simulante di rinunciare alla tutela della sua buona fede e del suo affidamento valga in definitiva a smentire il presupposto di partenza, ovvero la qualificazione di tali elementi come principio di ordine pubblico, che in quanto tale non consente deroghe di sorta.

4 - La distinzione tra incompatibilità assolute e relative

Ulteriori limitazioni al riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale sono derivate dalla rivisitazione della nozione di ordine pubblico in detto contesto operata da Cass. sez. un. 18 luglio 2008 n. 19809⁶¹ che, riguardo alle differenze esistenti fra la disciplina canonica

⁶¹ In dottrina, sulla sentenza Cass. S.U. 18 luglio 2008 n. 19809, **F. ALICINO**, *Delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità e limiti di ordine pubblico interno: le ultime indicazioni delle sezioni unite*, in *Dir. eccl.*, 2008, pp. 307-327; **ID.**, *L'altra "faccia" della specificità del matrimonio canonico (a proposito di Cassazione, Sez. Un., 18 luglio 2008, n. 19809)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., marzo 2009, pp. 1-24; **N. BARTONE**, *Il pronunciato incostituzionale sulla (in)delibabilità ecclesiastica della Corte di Cassazione, a sez. un. civ., del 18 luglio 2008 n. 19809*, in *Dir. famiglia*, 2009, pp. 577-585; **ID.**, *Pronunciato incostituzionale sulla (in)delibabilità ecclesiastica della Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., ottobre 2008, pp. 1-11; **S. BARTONE**, *Il diverso trattamento del matrimonio religioso e delle Religioni nella sentenza sull'Ordine Pubblico delle Sezioni Unite Civili n. 19809/08*, in *Diritto e religioni*, n. 7, 2009/1, pp. 696-



e quella civile in materia matrimoniale, pone una distinzione, parlando di una incompatibilità assoluta che sussisterebbe

“allorché i fatti a base della disciplina applicata nella pronuncia di cui si è chiesta la esecutività e nelle statuizioni di questa, anche in rapporto alla causa petendi della domanda accolta, non sono in alcun modo assimilabili a quelli che in astratto potrebbero avere rilievo o effetti analoghi in Italia”, mentre “l’incompatibilità con l’ordine pubblico interno va qualificata invece “relativa”, quando le statuizioni della sentenza ecclesiastica, eventualmente con la integrazione o il concorso di fatti emergenti dal riesame di essa ad opera del giudice della delibazione, pur se si tratti di circostanze ritenute irrilevanti per la decisione canonica, possano fare individuare una fattispecie almeno assimilabile a quelle interne con effetti simili”.

In virtù di detta diversificazione le Sezioni Unite sanciscono il principio generale secondo cui *“impediscono l’esecutività in Italia della sentenza “ecclesiastica” solo le incompatibilità assolute, potendosi superare quelle relative, per il peculiare rilievo che lo Stato si è impegnato con la Santa Sede a dare a tali pronunce”.*

Il dichiarato intento della Corte di Cassazione parrebbe quello di riservare un trattamento di favore al riconoscimento delle pronunce canoniche di nullità matrimoniale, in ossequio all’espresso richiamo alla specificità dell’ordinamento della Chiesa contenuto nella normativa pattizia⁶². Il risultato cui perviene la decisione sembra tuttavia opposto

708; **M. CANONICO**, *Sentenze ecclesiastiche ed ordine pubblico: l’ultimo vulnus inferto al Concordato dalle Sezioni Unite*, in *Dir. famiglia*, 2008, pp. 1895-1931; **A.M. DE TULLIO**, *Non delibabile la sentenza ecclesiastica di annullamento se l’infedeltà è precedente al matrimonio*, in *Guida al diritto*, 2008, n. 39, pp. 66-68; **P. DI MARZIO**, *Sezioni unite e limiti alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in *Dir. famiglia*, 2009, pp. 542-577; **F. FRANCESCHI**, *Sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, dolo, errore, ordine pubblico. Note in margine ad una recente sentenza delle sezioni unite della Suprema Corte*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, pp. 617-638; **E. GIARNIERI**, *Sulla delibabilità delle sentenze ecclesiastiche di nullità di matrimonio per errore indotto da dolo*, in *Dir. famiglia*, 2010, pp. 21-32; **S. LA ROSA**, *Infedeltà prematrimoniale, errore sulle qualità del coniuge e delibazione della sentenza ecclesiastica*, in *Famiglia e dir.*, 2009, pp. 13-20; **N. MARCHEI**, *Ordine pubblico e delibazione delle sentenze ecclesiastiche*, in *Fam. pers. e succ.*, 2009, pp. 220 ss.

⁶² Nella parte motiva del provvedimento si precisa che «mentre per le sentenze degli altri Stati della U.E., nonostante la rilevante uniformità normativa e lo stretto collegamento derivante dal Trattato, il riconoscimento di efficacia delle sentenze in materia di invalidità del matrimonio è da negarsi in Italia per ogni contrasto con l’ordine pubblico interno, per quelle ecclesiastiche, dette incompatibilità è invece da considerare in rapporto alla “specificità” dell’ordinamento canonico di cui al protocollo addizionale, e quindi la delibazione va negata soltanto se i giudici ecclesiastici abbiano dato rilievo a valori assolutamente incompatibili con quelli cogenti allo stesso fine, per la fattispecie cui la pronuncia si riferisce». Il margine di maggiore disponibilità evocato dalle Sezioni Unite fa riferimento al punto 4, lett. b, del Protocollo addizionale all’Accordo di Villa Madama, ove si dispone che, in tema di



rispetto alle premesse da cui muove il ragionamento. E infatti tale contraddizione si percepisce allorché le Sezioni Unite, dopo essersi premurate di chiarire che la differenza di disciplina delle ipotesi di invalidità nei due ordinamenti *“da sola non osta alla delibazione, anche in rapporto ai vizi del volere”*, si affrettano a precisare che detta regola è valida *“purché la dichiarata invalidità del matrimonio religioso da parte dei giudici ecclesiastici sia ancorata a fatti oggettivi analoghi a quelli rilevanti per gli stessi fini nell’ordinamento interno”*.

In tal modo si viene a invocare in concreto la comparazione fra le normative di riferimento, tanto che in più occasioni le Sezioni Unite affermano la necessità di verificare e valutare la diversità normativa eventualmente esistente, dichiarando al riguardo che

“[...] in rapporto alla formazione del consenso, solo se i fatti accertati in sede canonica possono incidere sulla volontà dei nubendi in base ai principi cogenti del nostro ordinamento, le decisioni su di essi [...] possono produrre in Italia i loro effetti [...]”.

E ancora:

«[...] per l’individuazione dell’ordine pubblico interno, occorre che il giudice della delibazione esamini le cause di invalidità accertate dalla sentenza ecclesiastica, per rilevare se esse non siano del tutto diverse da quelle con analoga incidenza per il sistema interno sulla “formazione” e sulla “manifestazione” del consenso [...]».

Si precisa inoltre che

“la specificità dell’ordinamento canonico nel protocollo addizionale non può assumere rilievo a far riconoscere fattispecie alle quali, per i principi cogenti del nostro ordinamento, è vietato comunque produrre effetti simili a quelli delle sentenze di cui si chiede il riconoscimento in Italia”.

Sulla base di simili considerazioni la Corte di Cassazione nel caso di specie reputa non riconoscibile la sentenza ecclesiastica in quanto

“la causa di nullità su cui si fonda la sentenza ecclesiastica di cui si è chiesta la delibazione non è prevista nel nostro ordinamento né è collegabile a altre circostanze di fatto, che possano configurare un vizio della formazione del volere del nubendo, che abbia un qualsiasi rilievo in sede civile per dar luogo ad un matrimonio invalido”.

È agevole notare come di fatto le Sezioni Unite, nonostante muovano dal presupposto che la diversità di disciplina di per sé non debba rappresentare ostacolo al riconoscimento delle sentenze

riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, *“si dovrà tener conto della specificità dell’ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine”*.



ecclesiastiche se non nei casi di macroscopica lesione di principi di ordine pubblico, finiscano poi per negare ingresso a dette pronunce sulla base del rilievo che la normativa statale non contempla autonomamente lo stesso vizio previsto dalla disciplina canonica, costituito nel caso specifico dal dolo, e ciò nonostante la decisione stessa riconduca espressamente detta fattispecie nell'ambito di altra figura di invalidità, cioè l'errore, che risulta espressamente contemplato fra le cause di invalidità del matrimonio dal legislatore italiano, situazione che dunque avrebbe dovuto condurre a ritenere al più sussistente un'incompatibilità relativa fra le previsioni dei due ordinamenti.

In ogni caso, a prescindere dalla soluzione adottata nel caso concreto, i principi giuridici sopra riportati introducono ulteriori elementi di incertezza nella valutazione della conformità delle sentenze all'ordine pubblico, dal momento che ancorano detta valutazione all'apprezzamento della qualifica relativa o assoluta dell'eventuale incompatibilità di disciplina tra i due ordinamenti, apprezzamento che rischia di dipendere da considerazioni di natura soggettiva, affidate alla discrezionalità del giudice della delibazione, soprattutto nel momento in cui il sindacato in questione non va riferito alla sola comparazione in astratto delle discipline normative ma deve spingersi, secondo le Sezioni Unite, a stabilire *"se i fatti accertati in sede canonica possono incidere sulla volontà dei nubendi in base ai principi cogenti del nostro ordinamento"* ovvero, a quanto pare di intendere, con la possibilità per il giudice della delibazione di offrire una diversa qualificazione giuridica dei fatti acclarati nel processo ecclesiastico.

Le restrizioni imposte dalla sentenza in questione risultano per giunta incrementate allorché le Sezioni Unite, in aggiunta a quanto sopra, stabiliscono che ai fini del riconoscimento della sentenza ecclesiastica è necessario il requisito della oggettività dei motivi di nullità del matrimonio. Infatti nel principio di diritto enunciato si precisa che

"[...] l'errore, se indotto da dolo, che rileva nell'ordinamento canonico ma non in quello italiano, se accertato come causa di invalidità in una sentenza ecclesiastica, potrà dar luogo al riconoscimento di questa in Italia, solo se sia consistito in una falsa rappresentazione della realtà, che abbia avuto ad oggetto circostanze oggettive, incidenti su connotati stabili e permanenti, qualificanti la persona dell'altro nubendo".

Si introduce in tal modo un'ulteriore limitazione, demandando ancora al giudice della delibazione una valutazione svincolata dal dato normativo e avente a oggetto i fatti giudicati nel processo canonico, con la conseguenza di accrescere il margine di incertezza nella prospettiva deliberatoria.

Va infine sottolineato che nella decisione di cui trattasi viene espressamente dichiarata la vocazione del provvedimento ad avere un



ruolo guida in materia di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale. Infatti, al di là della modalità della pronuncia a sezioni unite, all'interno della sentenza è contenuto espresso riferimento al "*carattere di massima della presente pronuncia sulla questione*". In tal modo la statuizione va considerata come precedente destinato, almeno nelle intenzioni delle Sezioni Unite, a fungere da direttiva generale in materia, con le innovazioni che introduce mediante l'estensione del concetto e della portata dell'ordine pubblico.

5 - La rilevanza attribuita alla prolungata convivenza coniugale

In aggiunta alle limitazioni relative al riconoscimento delle decisioni canoniche nelle ipotesi di nullità per simulazione attraverso la rilevanza attribuita al principio della buona fede e alle precisazioni offerte dalle Sezioni Unite nella menzionata pronuncia del 2008 circa la portata dell'ordine pubblico, di recente la Cassazione ha ulteriormente ridotto la possibilità di delibazione delle sentenze ecclesiastiche in virtù del valore conferito all'elemento della convivenza coniugale.

Al fine di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e la stabilità delle relazioni familiari, nella legislazione civile l'azione tendente a far valere l'invalidità del matrimonio è soggetta a stringenti termini di decadenza, al contrario della nullità canonica che, in quanto assoluta e insanabile, è rilevabile senza limiti di tempo.

In aggiunta alle differenze esistenti sul piano della proponibilità dell'azione, va rilevato come l'ordinamento statale attribuisca valore prevalente al matrimonio-rapporto, mentre invece nel giudizio ecclesiastico sulla validità del vincolo viene in considerazione esclusivamente il matrimonio-atto, senza che sotto il profilo giuridico sostanziale abbiano rilievo la durata e la consistenza della successiva vita coniugale. La giurisprudenza statale in passato ha ritenuto che tale differenza di disciplina non presentasse profili di contrasto con l'ordine pubblico e di conseguenza si potesse delibare la pronuncia canonica di nullità matrimoniale pur pronunciata a distanza di anni dalla celebrazione del matrimonio, sul presupposto che la prolungata permanenza nel rapporto coniugale non potesse avere effetto sanante dell'invalidità iniziale né potesse essere interpretata come rinuncia a far valere l'originaria causa di nullità. In tal senso si era formato un orientamento costante e consolidato, suffragato da quattro pronunce della Corte di Cassazione a sezioni unite risalenti al 1988⁶³.

⁶³ Cass. 1° febbraio 2008 n. 2467, 10 maggio 2006 n. 10796, 12 luglio 2002 n. 10143, 7



In maniera innovativa rispetto a tale interpretazione si è posta, in maniera del tutto inaspettata, Cass. 20 gennaio 2011 n. 1343, che ha ritenuto *“ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, pronunciata a motivo del rifiuto della procreazione, sottaciuto da un coniuge all’altro, la loro particolarmente prolungata convivenza oltre il matrimonio”*.

A sostegno di tale assunto la decisione offre una concisa motivazione, fondata essenzialmente sul richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite 18 luglio 2008 n. 19809, che viene considerata come operante una *“rivisitazione della precedente giurisprudenza della Corte”* laddove mette in rilievo il *favor* dell’ordinamento italiano per la validità del matrimonio, qualificato in detta pronuncia come

“fonte del rapporto familiare incidente sulla persona e oggetto di rilievo e tutela costituzionali, con la conseguenza che i motivi per i quali esso si contrae, che, in quanto attinenti alla coscienza, sono rilevanti per l’ordinamento canonico, non hanno di regola significato per l’annullamento in sede civile”.

La decisione del 2011 rileva quindi come secondo la richiamata pronuncia delle Sezioni Unite la sentenza 6 marzo 2003 n. 3339 abbia conferito *“implicito rilievo anche al matrimonio-rapporto, che nell’ordine pubblico italiano ha una incidenza rilevante, per i principi emergenti dalla Costituzione e dalla riforma del diritto di famiglia, e impedisce di annullare il matrimonio dopo che è iniziata la convivenza...”*.

Si conclude allora nel senso che,

“riferita a date situazioni invalidanti dell’atto di matrimonio, la successiva prolungata convivenza è considerata espressiva di una volontà di accettazione del rapporto che ne è seguito e con questa volontà è incompatibile il successivo esercizio della facoltà di rimetterlo in discussione, altrimenti riconosciuta dalla legge”.

aprile 2000 n. 4387, 7 aprile 1997 n. 3002, 11 febbraio 1991 n. 1405, 17 giugno 1990 n. 6552, 29 maggio 1990 n. 5026, 12 febbraio 1990 n. 1018, 17 ottobre 1989 n. 4166, 24 giugno 1989 n. 3099, S.U. 20 luglio 1988 n. 4700, S.U. 20 luglio 1988 n. 4701, S.U. 20 luglio 1988 n. 4702, S.U. 20 luglio 1988 n. 4703, 15 gennaio 1987 n. 241, 1° agosto 1986 n. 4916, 31 luglio 1986 n. 4897, 7 maggio 1986 n. 3064, 7 maggio 1986 n. 3057, 6 dicembre 1985 n. 6134, 4 dicembre 1985 n. 6064, 15 novembre 1985 n. 5601, 16 ottobre 1985 n. 5077, 10 aprile 1985 n. 2370, 18 febbraio 1985 n. 1376, 21 gennaio 1985 n. 192, 13 giugno 1984 n. 3535, 3 maggio 1984 n. 2678, 3 maggio 1984 n. 2677. In materia di incapacità psichica negano rilevanza alla convivenza coniugale Cass. 18 febbraio 1985 n. 1370 e 12 aprile 1984 n. 2357. In senso contrario, a favore della rilevanza della convivenza quale motivo di contrasto con l’ordine pubblico, Cass. 14 gennaio 1988 n. 192, 3 luglio 1987 n. 5823, 18 giugno 1987 n. 5358, 18 giugno 1987 n. 5354, 13 giugno 1984 n. 3536, 19 maggio 1984 n. 1220.



In altri termini, innovando rispetto al consolidato orientamento precedente, la ricordata decisione n. 1343 del 2011 attribuisce rilevanza ai limiti temporali alla proponibilità dell'azione di annullamento previsti dalla normativa civile, parlando tuttavia in proposito semplicemente di "prolungata convivenza coniugale", senza specificare la durata di essa effettivamente necessaria per impedire il riconoscimento della nullità canonica in sede civile⁶⁴.

Con una successiva sentenza, 8 febbraio 2012 n. 1780, la Corte di Cassazione interviene di nuovo sulla questione, richiamando la precedente pronuncia n. 1343 del 2011 ma operando, circa la ritenuta rilevanza della convivenza coniugale, un'importante precisazione. Infatti, con riferimento al menzionato precedente, si specifica che,

"pur meritando adesione l'indirizzo giurisprudenziale sopra citato, con la distinzione concettuale ad esso sottesa tra matrimonio-atto e matrimonio-rapporto, si deve ritenere che esso trovi applicazione nei casi in cui, dopo il matrimonio nullo, tra i coniugi si sia instaurato un vero consorzio familiare e affettivo, con superamento implicito della causa originaria di invalidità".

La Corte chiarisce ancora che

"in tale ricostruzione interpretativa, il limite di ordine pubblico postula [...] che non di mera coabitazione materiale sotto lo stesso tetto si sia trattato, - che nulla aggiungerebbe ad una situazione di mera apparenza del vincolo - bensì di vera e propria convivenza significativa di un'instaurata affectio familiae, nel naturale rispetto dei diritti ed obblighi

⁶⁴ In dottrina, sui contenuti e le problematiche sollevate da Cass. 20.1.11 n. 1343, **M. CANONICO**, *La convivenza coniugale come preteso limite all'efficacia civile della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale*, in *Dir. famiglia*, 2011, pp. 726-727; **G. DALLA TORRE**, *La C.S.C., 20 gennaio 2011 n. 1343, nega la delibabilità di una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale intervenuta dopo molti anni di convivenza*, in *Dir. famiglia*, 2011, pp. 1644-1649; **P. DI MARZIO**, *A volte ritornano: la Cassazione ripropone la tesi che la sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale non può essere delibata dopo anni di convivenza dei coniugi*, in *Dir. famiglia*, 2011, pp. 734-737; **M. FINOCCHIARO**, *Sulla non contrarietà all'ordine pubblico si era formato il giudicato interno*, in *Guida al diritto*, 2011, n. 7, pp. 73-77; **N. MARCHEI**, *Delibazione delle sentenze ecclesiastiche e (prolungata) convivenza tra i coniugi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., gennaio 2012, pp. 5-6, 16-20; **ID.**, *Ordine pubblico matrimoniale e «convivenza» dopo la celebrazione del matrimonio (commento a Cass. civ., sez. I, sent. 20 gennaio 2011, n. 1343)*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2011, pp. 818-829; **J. PASQUALI CERIOLI**, *"Prolungata convivenza" oltre le nozze e mancata 'delibazione' della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale*, in *Dir. eccl.*, 2011, pp. 761-770; **ID.**, *"Prolungata convivenza" oltre le nozze e mancata "delibazione" della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale (brevi note a Cass. civ., sez. I, sent. 20 gennaio 2011, n. 1343)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., maggio 2011, pp. 3-7; **E. QUADRI**, *Delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale e convivenza coniugale: le recenti prospettive della giurisprudenza*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, II, pp. 195-201.



reciproci - per l'appunto, come tra (veri) coniugi (art. 143 cod. civ.) - tale da dimostrare l'instaurazione di un matrimonio-rapporto duraturo e radicato, nonostante il vizio genetico del matrimonio-atto".

In simile prospettiva, viene puntualizzato come il mero dato temporale della durata della vita coniugale sia di per sé insufficiente *"ad integrare la causa ostativa di ordine pubblico al recepimento della sentenza ecclesiastica"*.

La decisione restringe dunque il campo di operatività della convivenza coniugale come limite alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche, distinguendo fra mera coabitazione e comunione di vita fra coniugi, ma senza eliminare l'incertezza in ordine alla durata necessaria affinché la convivenza possa essere considerata prolungata e dunque rilevante⁶⁵.

Con altra sentenza, 4 giugno 2012 n. 8926, la Corte di Cassazione si pronuncia ancora in materia e, sul presupposto che il riconoscimento delle nullità ecclesiastiche possa essere negato solo in presenza di una contrarietà ai canoni essenziali dell'ordinamento statale così accentuata da superare il margine di maggiore disponibilità che lo Stato si è imposto nei confronti delle pronunce canoniche, afferma che *"una pur rilevante diversità di disciplina fra le cause di nullità del matrimonio considerate negli ordinamenti statale e canonico non ha portata impeditiva ai fini della dichiarazione di esecutività della sentenza ecclesiastica"*.

Viene quindi ricordato come, in applicazione di simili principi, la giurisprudenza in più occasioni abbia affermato la possibilità di delibare nullità canoniche

"in ipotesi in cui l'azione di nullità era stata proposta dopo che erano decorsi i termini fissati dalla legge civile per fare valere analoghe nullità, riportando cioè la naturale perpetuità dell'azione di nullità del matrimonio canonico nell'ambito della mera diversità di disciplina e senza distinguere fra le diverse ipotesi contenute nell'ambito dell'art. 123, comma 2, c.c.".

Secondo la pronuncia in esame l'avvenuta recezione del sistema matrimoniale canonico comporta che

"non è possibile far valere come causa ostativa alla delibabilità la circostanza che una sentenza ecclesiastica abbia dichiarato la nullità di un matrimonio canonico in violazione di norme imperative previste"

⁶⁵ Per maggiori ragguagli sulla sentenza in questione, **M. CANONICO**, *La convivenza coniugale come ostacolo al riconoscimento delle nullità matrimoniali canoniche: la Cassazione fornisce precisazioni ma le incertezze aumentano*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 12 del 2012, pp. 1-8; **C. IPPOLITI MARTINI**, *I limiti alla delibazione delle sentenze di nullità del matrimonio concordatario: la Cassazione distingue fra mera coabitazione e convivenza*, in *Famiglia e dir.*, 2012, pp. 1001-1007.



dall'ordinamento italiano, proprio perché derogate e superate dallo strumento concordatario".

Viene inoltre sottolineato come il disposto dell'art. 123, secondo comma, c.c., che impedisce l'impugnazione del matrimonio decorso un certo periodo di tempo, sia stato ritenuto non costituire un principio fondamentale dell'ordinamento

"nel quale si danno casi di imprescrittibilità dell'impugnazione, anche in materia matrimoniale", mentre la disposizione in questione, "piuttosto che prevedere una sanatoria del "matrimonio-atto" ad opera del "matrimonio-rapporto", configurerebbe una presunzione iuris et de iure, in assenza di impugnativa entro l'anno, di inesistenza della simulazione".

Sulla base delle riportate argomentazioni viene enunciato il principio di diritto secondo cui

"la convivenza fra i coniugi successiva alla celebrazione del matrimonio non è espressiva delle norme fondamentali che disciplinano l'istituto e, pertanto, non è ostativa, sotto il profilo dell'ordine pubblico interno, alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico"⁶⁶.

Con successiva pronuncia, 15 giugno 2012 n. 9844, la Corte di Cassazione sembra richiamare piuttosto gli assunti di cui alla sentenza n. 1780 del 2011, in quanto ritiene che vada attribuito

"rilievo, quale situazione ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, alla convivenza prolungata dei coniugi successivamente alla celebrazione del matrimonio e non alla semplice durata del matrimonio medesimo [...] Ciò in quanto l'ordine pubblico interno matrimoniale evidenzia un palese favor per la validità del matrimonio quale fonte del rapporto familiare incidente sulla

⁶⁶ In dottrina, sulla sentenza della Cassazione n. 8926 del 2012, **M. CANONICO**, *Convivenza coniugale ed efficacia civile della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale: il cerchio finalmente si chiude!*, in *Dir. famiglia*, 2012, pp. 1565-1576; **ID.**, *Convivenza coniugale e nullità matrimoniali canoniche: la Cassazione torna sui suoi passi (Nota a Cass. 4 giugno 2012 n. 8926)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 22 del 2012, pp. 1-20; **F. CASTELLI**, *La convivenza coniugale non osta alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio concordatario*, in *Foro padano*, 2013, I, pp. 143-157; **G. DALLA TORRE**, *"Specificità dell'ordinamento canonico" e delibazione delle sentenze matrimoniali ecclesiastiche*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 34 del 2013, pp. 1-15; **M. FIORINI**, *Il mancato rispetto dei precedenti a sezioni Unite indebolisce la funzione nomofilattica della Corte*, in *Guida al diritto*, 2012, n. 26, pp. 50-54; **L. IANNACCONE**, *Il Concordato (per ora) è salvo: la Cassazione rispetta gli Accordi di Villa Madama*, in *Famiglia e dir.*, 2013, pp. 24-40; **G. MIOLI**, *Alcune riflessioni sulla convivenza coniugale quale elemento ostativo alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale alla luce di una recente sentenza (Cass., 4 giugno 2012, n. 8926)*, in *Ius Ecclesiae*, 2013, pp. 268-288; **ID.**, *La convivenza coniugale*, cit., pp. 1-46.



persona e oggetto di rilievo e tutela costituzionali (Cass. S.U. 2008/19809), con la conseguenza che, per i principi emergenti dalla Costituzione e dalla riforma del diritto di famiglia, è proprio il matrimonio-rapporto, fondato sulla convivenza dei coniugi, ad avere una incidenza rilevante nell'ordine pubblico italiano, tale da impedire di annullare il matrimonio dopo che è iniziata la convivenza e specie se questa è durata per un certo tempo (Cass. 2003/3339; Cass. 2011/1343)".

In questo confuso scenario giurisprudenziale, la questione della rilevanza della convivenza coniugale in ordine al riconoscimento delle nullità canoniche viene demandata al vaglio delle Sezioni Unite⁶⁷, le quali si pronunciano sul punto con le sentenze 17 luglio 2014 nn. 16379 e 16380, di identico tenore nelle motivazioni addotte e nei principi di diritto enunciati. In dette decisioni, dopo aver preliminarmente evocato il principio di laicità dello Stato affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 203 del 1989 per sottolineare la necessaria distinzione fra l'ordine temporale e quello spirituale, la Corte di Cassazione fa leva sul valore preminente da attribuire nell'ordinamento statale al matrimonio-rapporto, argomentando in tal senso sulla base del riferimento a una pluralità di fonti normative⁶⁸, sulla base delle quali si ritiene che

«il "matrimonio-rapporto", il quale ha certamente origine nel «matrimonio-atto», può ritenersi un'espressione sintetica comprensiva di molteplici aspetti e dimensioni dello svolgimento della vita matrimoniale e familiare - che si traducono, sul piano rilevante per il diritto, in diritti, doveri, responsabilità -, caratterizzandosi così, secondo il paradigma dell'art. 2 Cost., come il "contenitore", per così dire, di una pluralità di "diritti inviolabili", di "doveri inderogabili", di "responsabilità", di aspettative legittime e di legittimi affidamenti dei componenti della famiglia, sia come individui sia nelle relazioni reciproche [...] E un elemento essenziale del "matrimonio-rapporto" è certamente costituito dalla "convivenza" dei coniugi o "come coniugi" che, nell'attuale specifico significato giuridico di tale espressione, connota il rapporto matrimoniale in modo determinante».

⁶⁷ La rimessione della questione alle Sezioni Unite è stata disposta dalla Prima Sezione della Corte di Cassazione con sent. 14 gennaio 2013 n. 712.

⁶⁸ Vengono in particolare evocati, a sostegno della rilevanza della convivenza fra i coniugi: l'art. 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 10 dicembre 1948; l'art. 23, paragrafo 4, del Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966; l'art. 5 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984; gli artt. 2, 29, 30 e 31 della Costituzione italiana; gli artt. 143, 144 e 147 del Codice civile.



Le Sezioni Unite specificano dunque, richiamando la giurisprudenza costituzionale, della Corte EDU e della Corte di giustizia UE, che la convivenza coniugale, ovvero

«la consuetudine di vita comune, il vivere insieme - stabilmente e con continuità nel corso del tempo o per un tempo significativo tale da costituire legami familiari [...] - integra un aspetto essenziale e costitutivo del matrimonio-rapporto, caratterizzandosi al pari di questo, secondo il paradigma dell'articolo 2 Cost., come manifestazione di una pluralità di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità anche genitoriali in presenza di figli, di "aspettative legittime" e di "legittimi affidamenti" degli stessi coniugi e dei figli, sia come singoli sia nelle reciproche relazioni familiari. Essa perciò [...] connota nell'essenziale, al pari di altri aspetti o dimensioni del matrimonio-rapporto che qui non rilevano, lo stesso istituto matrimoniale delineato dalla Costituzione e dalle leggi che lo disciplinano ed è quindi costitutiva di una situazione giuridica che, in quanto regolata da disposizioni costituzionali, convenzionali ed ordinarie, è perciò tutelata da norme di ordine pubblico italiano [...]».

Riguardo ai contenuti della nozione di convivenza, da distinguere secondo le Sezioni Unite rispetto al concetto di coabitazione, la decisione prende in considerazione una serie di indicazioni normative e giurisprudenziali, fra cui la Costituzione, l'art. 8 della CEDU e l'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (c.d. Carta di Nizza), nonché i pronunciamenti della Corte Costituzionale, della Corte EDU e della Corte di Giustizia dell'Unione europea, per dedurre che il concetto di convivenza coniugale, ai fini che interessano in sede di deliberazione, deve essere qualificato da requisiti particolari, ravvisati nella esteriorità e nella stabilità. Riguardo al primo profilo si chiarisce che, per essere rilevante ai fini che interessano, la convivenza coniugale

“deve essere esteriormente riconoscibile attraverso fatti e comportamenti che vi corrispondano in modo non equivoco e, perciò, essere anche dimostrabile in giudizio, da parte dell'interessato, mediante idonei mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni semplici assistite dai noti requisiti di cui all'art. 2729, primo comma, cod. civ.”.

Quanto alla stabilità della convivenza, si osserva che

“tale qualità - pur concordemente evocata [...] dalla giurisprudenza costituzionale e delle Corti europee quale connotato che la caratterizza nell'ambito del, o fuori dal, matrimonio - non è temporalmente determinata”, e tuttavia «appare indispensabile individuare, secondo diritto e ragionevolezza, il periodo di tempo dalla celebrazione del matrimonio, trascorso il quale dalla convivenza coniugale con dette caratteristiche può legittimamente inferirsi anche una piena ed effettiva “accettazione del rapporto matrimoniale”, tale da implicare anche la sopravvenuta irrilevanza giuridica dei vizi genetici eventualmente



inficanti l'atto di matrimonio, che si considerano perciò "sanati" dall'accettazione del rapporto».

Per la determinazione di tale durata le Sezioni Unite, nella ritenuta mancanza di specifico riferimento normativo, affermano di poter utilizzare per analogia il termine triennale previsto dal legislatore all'art. 6 della legge 4 maggio 1983 n. 184 per considerare stabile il rapporto di coppia ai fini dell'adozione di un minore. Si conclude dunque che

«la convivenza dei coniugi, connotata dai più volte sottolineati caratteri e protrattasi per almeno tre anni dopo la celebrazione del matrimonio, in quanto costitutiva di una situazione giuridica disciplinata e tutelata da norme costituzionali, convenzionali e ordinarie, di "ordine pubblico italiano" [...] osta alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica italiana delle sentenze canoniche di nullità del matrimonio concordatario»⁶⁹.

La pronuncia precisa altresì che la convivenza coniugale con le descritte caratteristiche "quale "limite generale" d'ordine pubblico italiano" opera in presenza di qualsiasi motivo di nullità in quanto, diversamente opinando,

"il giudice italiano [...] dovrebbe [...] procedere ad una interpretazione delle singole norme del codice di diritto canonico disciplinanti le fattispecie di nullità ivi previste [...] valicando così inammissibilmente i confini della giurisdizione nell'"ordine civile" [...]"⁷⁰.

Gli assunti delle Sezioni Unite in realtà non sembrano condivisibili.

Non si può contestare che nell'ordinamento statale la considerazione del rapporto matrimoniale prevalga rispetto alla rilevanza attribuita al matrimonio-atto, ma ciò non comporta necessariamente che il valore da attribuire alla vita coniugale assurga a principio di ordine pubblico, tale da prevalere sull'accertata invalidità originaria del vincolo, soprattutto in presenza di una relazione ormai presumibilmente venuta meno in maniera irrimediabile.

E anzi, a ben vedere, il dato normativo smentisce apertamente l'interpretazione della convivenza coniugale come principio di ordine pubblico. È vero che l'art. 123 c.c, in tema di invalidità del matrimonio

⁶⁹ Considerano la convivenza coniugale ultratriennale elemento ostativo alla delibazione della pronuncia canonica di nullità matrimoniale, in linea con il pronunciamento delle Sezioni Unite, Cass. 15 maggio 2018 n. 11808, 24 maggio 2017 n. 13120, 19 aprile 2017 n. 9925, 5 aprile 2017 n. 8800, 21 novembre 2016 n. 23640, 4 ottobre 2016 n. 19811, 1° luglio 2015 n. 13515, 28 gennaio 2015 n. 1621, 27 gennaio 2015 n. 1494.

⁷⁰ In maniera analoga, ritengono che la prolungata convivenza coniugale abbia rilevanza in presenza di qualsiasi vizio genetico del matrimonio Cass. 15 maggio 2018 n. 11808, 24 maggio 2017 n. 13120, 19 aprile 2017 n. 9925.



per simulazione, prevede un limite alla proponibilità della relativa azione consistente nella realizzata convivenza dei coniugi e questo sembrerebbe avallare l'assunto delle Sezioni Unite, tuttavia in altre disposizioni il legislatore consente di far valere la nullità del vincolo nonostante l'intervenuta convivenza coniugale e addirittura senza precisi limiti temporali. Già nell'ipotesi di nuove nozze contratte a seguito della dichiarazione di morte presunta del coniuge (art. 65 c.c.) si prevede la nullità del matrimonio qualora ritorni o sia accertata l'esistenza in vita della persona della quale era stata dichiarata la morte (art. 68 c.c.), senza che tale invalidità sia in alcun modo ostacolata dalla convivenza coniugale che era stata nel frattempo instaurata a seguito delle seconde nozze⁷¹. In maniera analoga, la pronuncia di invalidità del vincolo non è preclusa dall'instaurata convivenza degli sposi, per quanto prolungata, in presenza degli impedimenti d'età, precedente matrimonio, parentela, affinità, adozione, delitto (artt. 84, 86, 87 e 88 c.c., richiamati dal successivo art. 117). L'art. 120 c.c. consente di far valere il vizio genetico per incapacità d'intendere e di volere di un contraente entro un anno dal recupero delle facoltà mentali da parte del soggetto interessato⁷². Qualora la persona incapace all'epoca della celebrazione dovesse riacquistare la pienezza delle facoltà mentali dopo anni, la pur prolungata convivenza nel frattempo maturata fra gli interessati non varrebbe, per espresso disposto normativo, a impedire l'azione da parte del soggetto legittimato e la relativa pronuncia di invalidità del vincolo. E lo stesso si verifica nelle ipotesi di violenza e di errore, nelle quali *"l'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore"* (art. 122 c.c.). È evidente che detti eventi possono intervenire dopo anni, con la conseguenza che nel frattempo i coniugi hanno vissuto in perfetta comunione, la quale non è tuttavia considerata idonea a impedire tuttavia la successiva statuizione di invalidità del matrimonio. In maniera analoga è stabilito in tema di invalidità del matrimonio per infermità di mente, fattispecie in relazione alla quale *"l'azione non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi è stata*

⁷¹ L'art. 68 c.c. per l'ipotesi di matrimonio contratto in virtù di sentenza che dichiari la morte presunta del precedente coniuge (art. 65 c.c.) dispone: *"Il matrimonio contratto a norma dell'articolo 65 è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza [...]"*.

⁷² Secondo l'art. 120 c.c. *"il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio. L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali"*.



coabitazione per un anno” (art. 119, secondo comma, c.c.). Anche in questo caso la revoca dell’interdizione può sopraggiungere ad anni di distanza dalla celebrazione in una situazione in cui gli sposi hanno intanto convissuto, senza che detta circostanza sia considerata in alcun modo ostativa alla pronuncia di invalidità del vincolo. Risulta dunque che esiste la possibilità, normativamente prevista, che il provvedimento che sancisce la nullità del vincolo intervenga a distanza di notevole tempo dalla celebrazione nuziale e nonostante la pluriennale comunione di vita che i coniugi abbiano nel frattempo di fatto realizzato. Tale possibilità dimostra che l’elemento della prolungata convivenza tra coniugi non costituisce, a dispetto di quanto preteso dalle Sezioni Unite, un principio di ordine pubblico, perché come tale dovrebbe costituire un limite inderogabile, mentre al contrario lo stesso legislatore prevede che non costituisce ostacolo alla pronuncia di invalidità del matrimonio. Se l’ordine pubblico comprende principi essenziali e irrinunciabili per l’ordinamento, contro i quali non è in alcun caso consentito andare, ciò che risulta consentito dalla legge non può evidentemente rientrare nella categoria considerata.

D’altra parte, l’argomento che fa leva sulla pretesa efficacia sanante della convivenza coniugale per la presunta rinuncia dell’interessato a far valere l’invalidità originaria del vincolo può valere solo in ipotesi limitate. Può infatti essere lecito presumere che il soggetto il quale aveva escluso all’atto della celebrazione elementi o proprietà essenziali del matrimonio con la propria prolungata permanenza nella vita coniugale abbia implicitamente rinunciato a far valere il vizio genetico da lui determinato. Ma la medesima presunzione non può certamente operare nei riguardi di colui che al momento delle nozze difettava della capacità necessaria all’emissione di valido consenso, almeno sino al momento in cui sia dimostrato l’avvenuto recupero delle facoltà mentali. Ancor meno si può ipotizzare una rinuncia a valersi dell’invalidità per il soggetto che non abbia determinato la nullità del vincolo e sia stato ignaro del vizio genetico del matrimonio nel corso della vita coniugale, vizio che costui, non conoscendolo, non poteva certo far valere. E ancora, specie nei casi di invalidità derivante da impedimento o vizio di forma, entrambi i coniugi potrebbero non avere consapevolezza della sussistenza delle cause di nullità del matrimonio e venirne a conoscenza solo a distanza di tempo, anche dopo che si è maturato il termine triennale impeditivo del riconoscimento dell’eventuale dichiarazione di nullità del vincolo. Ma soprattutto non è ipotizzabile che la convivenza coniugale possa sanare l’invalidità del matrimonio contratto in violazione dell’impedimento di precedente legame, a meno che non si voglia sovvertire il dato normativo ritenendo



valido nell'ordinamento civile un doppio legame coniugale e lecita la bigamia.

Ecco allora che la valenza generale che le Sezioni Unite pretendono di attribuire alla convivenza coniugale, quale elemento idoneo a precludere la delibazione della declaratoria canonica di nullità da qualsiasi causa essa derivi, si rivela eccessiva, in quanto finisce per operare in maniera indiscriminata, anche in situazioni nelle quali in realtà la lunga durata della vita matrimoniale non può essere assunta a dimostrazione della volontà degli interessati di permanere nel vincolo nonostante la conosciuta invalidità dello stesso, non avendo senso parlare di rinuncia a un diritto in capo a colui che non poteva concretamente esercitarlo non avendo neppure cognizione dei presupposti dello stesso o nei casi in cui la pronuncia di nullità è comunque imposta per il rispetto dei principi inderogabili della disciplina matrimoniale nello stesso ordinamento statale.

D'altra parte, a ulteriore conferma che la prolungata convivenza fra i coniugi non possa essere ritenuta principio di ordine pubblico depone la constatazione che il verificarsi di detta situazione non preclude la pronuncia di divorzio anche dopo decenni di felice connubio. Se davvero di ordine pubblico si trattasse, la circostanza dell'avvenuta realizzazione di una consolidata comunione coniugale dovrebbe a rigore ostacolare simile pronunciamento, quanto meno di fronte a una richiesta unilaterale e in presenza di opposizione del coniuge contrario all'interruzione del legame.

Altro punto censurabile della statuizione delle Sezioni Unite è ravvisabile nella determinazione della durata necessaria affinché la convivenza coniugale possa costituire un limite all'ingresso delle nullità canoniche nell'ordinamento statale. Una volta attribuito alla vita matrimoniale coniugale il valore di principio di ordine pubblico, per coerenza sarebbe stato necessario fare in proposito riferimento al termine annuale previsto dalla legge civile ai fini della decadenza dall'azione di annullamento del matrimonio, senza alcuna necessità di ricorrere all'analogia e applicare la normativa in tema di adozione. Al riguardo nella motivazione si fa riferimento agli artt. 119, 120 e 122 del Codice civile, i quali prevedono un preciso termine per l'impugnazione del matrimonio, stabilendo che la relativa azione non può essere proposta se, dalla revoca dell'interdizione, dal recupero delle piene facoltà mentali, dalla cessazione della violenza o delle cause che hanno determinato il timore, ovvero dalla scoperta dell'errore, le parti abbiano convissuto come coniugi per un anno. Si richiama anche il successivo art. 123, che conferisce rilievo al decorso di un anno dalla celebrazione e alla convivenza delle parti. Non v'era dunque motivo di ricorrere al procedimento analogico, in quanto il legislatore statale ha già



determinato il periodo di tempo necessario per considerare stabile il rapporto di coppia e precludere l'impugnazione del matrimonio. Non si comprende per quale ragione, nella medesima ottica che attribuisce alla convivenza efficace sanante dei vizi genetici del vincolo coniugale, debbano valere termini diversi per l'impugnazione del matrimonio civile e per la delibazione delle nullità canoniche.

Vale ancora la pena di sottolineare come il prefigurato accertamento del requisito dell'esteriorità della convivenza coniugale finisca per assegnare al giudice della delibazione ampi poteri discrezionali, suscettibili di incidere in maniera considerevole sulla possibilità di riconoscimento della sentenza ecclesiastica, con il rischio di orientamenti differenziati tra le varie Corti d'Appello, senza che al riguardo possa in qualche modo sopperire la funzione nomofilattica del Giudice di legittimità, trattandosi di apprezzamenti di fatto, insindacabili come tali in Cassazione. Senza contare l'incertezza dei confini entro cui potrà essere in concreto effettuata l'attività istruttoria al riguardo necessaria. Secondo la Corte di Cassazione la convivenza di cui si discute

“deve essere esteriormente riconoscibile attraverso fatti e comportamenti che vi corrispondano in modo non equivoco e, perciò, essere anche dimostrabile in giudizio, da parte dell'interessato, mediante idonei mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni semplici assistite dai noti requisiti di cui all'art. 2729, primo comma, cod. civ.”,

con la precisazione che

«nelle più volte sottolineate peculiarità della fattispecie "convivenza coniugale", fatta valere come limite generale d'ordine pubblico alla delibazione, è certamente compresa, anche sotto il profilo in esame, un'indubbia "complessità fattuale" - molto maggiore di quella rilevabile negli altri casi, anche se parimenti non coinvolta negli accertamenti della sentenza canonica - che giustifica ampiamente lo svolgimento di un'apposita istruzione probatoria, da compiersi tuttavia, come pure già rimarcato, con particolare attenzione, tenuto conto che i relativi accertamenti, da un lato, attengono all'attuazione di un principio d'ordine pubblico italiano oggetto di rilievo e tutela anche costituzionali e, dall'altro, esigono comunque l'osservanza dei patti stipulati dalla Repubblica italiana e dalla Santa Sede con l'Accordo del 1984».

A fronte dell'orientamento restrittivo sinora adottato dal Giudice di legittimità, che nel giudizio di delibazione delle pronunce canoniche consentiva ai fini probatori esclusivamente il riferimento alla sentenza ecclesiastica e agli atti del processo canonico eventualmente prodotti, dalle parole impiegate dalle Sezioni Unite non è dato comprendere in quali termini ed entro quali limiti sarà ora possibile effettuare attività istruttoria dato che, nonostante il richiamato onere probatorio e



l'affermata generale possibilità in tal senso, si è poi posta una generica limitazione a detta attività, che secondo la Cassazione dovrà essere compiuta *“con particolare attenzione”*, precisazione che rischia di introdurre un margine ulteriore di discrezionalità nell'ammissione degli strumenti probatori, con il rischio di enfatizzare le differenze negli orientamenti e nelle prassi delle varie Corti di merito.

La Cassazione pretende che il limite in questione debba operare in maniera generalizzata, senza distinzione fra le varie cause di nullità del matrimonio, sul presupposto che simile distinzione implicherebbe una *“inammissibile invasione del giudice italiano nella giurisdizione ecclesiastica in materia di nullità di matrimonio”*. In realtà il controllo demandato al giudice della delibazione per valutare la non contrarietà della pronuncia canonica all'ordine pubblico italiano non incide sulla giurisdizione della Chiesa e sulla decisione adottata nel caso concreto dal tribunale ecclesiastico. Se fosse vero che l'attività giudiziaria da compiere in sede di delibazione comporta un'invasione nella sfera di competenza della Chiesa si dovrebbe ritenere precluso alla Corte d'Appello qualsiasi controllo relativo all'ordine pubblico, accertamento che risulta al contrario espressamente previsto dagli accordi concordatari.

L'aspetto più discutibile della pronuncia oggetto di considerazione riguarda tuttavia la qualifica attribuita al rilievo concernente l'intercorsa convivenza coniugale. Dopo aver affermato la rilevanza di tale circostanza nella prospettiva deliberatoria le Sezioni Unite, pur sottolineando che

“in linea di principio, per costante orientamento di questa Corte, la contrarietà di un atto all'ordine pubblico, sostanziale o processuale, attenendo a materie “indisponibili” dalle parti perché involgenti aspetti che trascendono interessi esclusivamente individuali, è questione rilevabile anche d'ufficio”,

giungono a qualificare il rilievo avente a oggetto la prolungata convivenza coniugale come eccezione in senso stretto, riservata in quanto tale alla sola parte privata interessata e preclusa invece al pubblico ministero, che deve obbligatoriamente intervenire nei giudizi di delibazione. Al riguardo si specifica che il convenuto dovrà sollevare detta eccezione dinanzi alla Corte d'Appello e nella comparsa di risposta, con l'onere di allegare i fatti su cui l'eccezione si fonda e proporre i relativi mezzi di prova⁷³, con la precisazione che l'eventuale attività istruttoria

⁷³ In senso conforme al principio sancito dalle Sezioni Unite di considerare il rilievo della prolungata convivenza coniugale come eccezione in senso stretto: Cass. 8 ottobre 2018 n. 24729, 12 settembre 2018 n. 22218, 19 aprile 2017 n. 9925, 19 dicembre 2016 n.



“ha da svolgersi, secondo le regole di un ordinario giudizio di cognizione, con particolare rigore, in considerazione sia della complessità degli accertamenti in fatto, sia del coinvolgimento di diritti, doveri e responsabilità fondamentali e personalissimi, sia del dovere di rispettare il divieto di «riesame del merito» della sentenza canonica, imposto al giudice della delibazione dal punto 4, lettera b), n. 3, del Protocollo addizionale”⁷⁴.

La ravvisata qualifica di eccezione in senso stretto, riservata in quanto tale alla parte privata interessata, comporta che risulta in tal modo precluso al pubblico ministero avanzare una censura attinente proprio al profilo dell'ordine pubblico e parimenti impedito al giudice della delibazione di rilevare, sebbene risultante, la sussistenza dell'elemento in questione e dunque la mancata integrazione del requisito previsto dall'art. 797, n. 7, c.p.c. In altri termini, agli organi deputati per legge a valutare e verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l'attribuzione di efficacia civile alla pronuncia canonica, fra cui il mancato contrasto della sentenza ecclesiastica con l'ordine pubblico, si impedisce di svolgere il proprio ruolo e adempiere le proprie funzioni. In simile prospettiva, una pronuncia canonica di nullità matrimoniale potrà essere considerata conforme o contraria all'ordine pubblico a seconda unicamente dell'atteggiamento processuale di volta in volta assunto dalla parte convenuta anziché sulla base delle statuizioni e dell'effettivo contenuto del provvedimento oggetto di giudizio. Infatti, nonostante la presenza della prolungata convivenza con i caratteri precisati dalle Sezioni Unite, in mancanza di specifica eccezione della parte interessata e in ragione del silenzio imposto al pubblico ministero e della limitazione al potere di accertamento che dovrebbe competere al giudice della delibazione, la Corte d'Appello sarà tenuta ad attribuire efficacia civile a una decisione che pure sarebbe di per se stessa da considerare contraria all'ordine pubblico secondo i parametri stabiliti dalla Corte di Cassazione. In tal modo si finisce ancora una volta, come a proposito dell'operatività della buona fede in materia simulatoria, per far dipendere dalla volontà della parte privata la riconoscibilità della sentenza ecclesiastica, collocando in sostanza l'ordine pubblico, per definizione indisponibile e inderogabile, nella disponibilità dei soggetti privati, ai quali vengono attribuiti poteri

26188, 4 ottobre 2016 n. 19811, 22 settembre 2015 n. 18695, 13 febbraio 2015 n. 2942.

⁷⁴ Sul punto le Sezioni Unite sembrano innovare rispetto all'orientamento sopra ricordato secondo il quale, per l'accertamento della conoscenza o conoscibilità delle altrui intenzioni escludenti in sede di delibazione delle nullità matrimoniali per simulazione del consenso, sarebbe consentito il solo riferimento alla sentenza ecclesiastica e agli atti del processo canonico, restando preclusa alla Corte d'Appello qualsiasi attività istruttoria al riguardo.



che prevalgono addirittura su quelli del pubblico ministero e del giudice⁷⁵.

6 - Le nuove questioni

Come sopra accennato, con la lettera apostolica *Mitis iudex dominus Iesus*, emanata in forma di *motu proprio* in data 15 agosto 2015 e pubblicata l'otto settembre successivo, Papa Francesco ha riformato la disciplina del processo matrimoniale all'interno della Chiesa latina⁷⁶.

⁷⁵ In dottrina, sulla pronuncia delle Sezioni Unite, **G.A. BENTIVOGLIO**, *La durata triennale della convivenza coniugale e la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in *Realtà forense*, 2014, n. 2, p. 7; **V. CARBONE**, *Risolto il conflitto giurisprudenziale: tre anni di convivenza coniugale escludono l'efficacia della sentenza canonica di nullità del matrimonio*, in *Corriere giur.*, 2014, pp. 1196 ss.; **G. CASABURI**, *Nullità del matrimonio-atto e convivenza post-matrimoniale: le matrisoske di piazza Cavour*, in *Foro it.*, 2015, I, cc. 627-631; **G. CASUSCELLI**, *Delibazione e ordine pubblico: le violazioni dell'Accordo "che apporta modificazioni al Concordato lateranense"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 28 del 2014, pp. 1-26; **N. COLAIANNI**, *Convivenza "come coniugi" e ordine pubblico: incontro ravvicinato ma non troppo*, in *Giur. it.*, 2014, pp. 2111 ss.; **ID.**, *Delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale: la (limitata) ostatività della convivenza coniugale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 26 del 2014, pp. 1-27; **G. DALLA TORRE**, *Qualche errore «supremo»*, in www.avvenire.it/Commenti/Pagine/qualche-errore-supremo.aspx, 24 luglio 14; **P. DI MARZIO**, *Delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale: c'è ancora da lavorare*, in **AA. VV.**, *Il diritto come "scienza di mezzo". Studi in onore di Mario Tedeschi*, a cura di M. d'Arienzo, vol. II, Pellegrini, Cosenza, 2017, pp. 885-918; **S.A.R. GALLUZZO**, *Eccezione in senso stretto non rilevabile d'ufficio che tende a salvaguardare il coniuge più debole*, in *Guida al diritto*, 2014, n. 33, pp. 28-31; **E. GIACOBBE**, *Le sezioni unite tra nomofilachia e "nomofantasia"*, in *Dir. famiglia*, 2014, pp. 1416-1446; **L. GRAZIANO**, *Per le Sezioni Unite la stabile convivenza coniugale ultra-triennale è situazione giuridica d'ordine pubblico ostativa alla 'delibazione' di sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in *Famiglia e dir.*, 2015, pp. 228-234; **C. MINELLI**, *Matrimonio canonico e Cassazione. Le sfide della ragionevolezza*, in *Ius Ecclesiae*, vol. XXX, 2018, n. 1, pp. 151-175; **J. PASQUALI CERIOLI**, *Ordine pubblico e sovranità della Repubblica nel proprio ordine (matrimoniale): le Sezioni unite e la convivenza coniugale triennale come limite alla "delibazione" delle sentenze ecclesiastiche*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 27 del 2014, pp. 1-23; **A. VESTO**, *La rilevanza del fattore temporale nella dinamica dei rapporti familiari*, in *Diritto e processo*, Annuario giuridico della Università degli Studi di Perugia, 2014, pp. 13-32.

⁷⁶ Il Pontefice, con contestuale provvedimento di analogo contenuto, *Mitis et misericors Iesus*, è intervenuto anche sulla normativa contenuta in materia nel *codex canonum ecclesiarum orientalium*. In dottrina, su detto provvedimento, **P. GEFAELL**, *Nota al motu proprio Mitis et misericors Iesus*, in *Ius Ecclesiae*, vol. XXVIII, 2016, n. 1, pp. 63-77.



Il provvedimento, recependo gli auspici scaturiti dal Sinodo straordinario del 2014 a favore di una giustizia canonica più celere e accessibile⁷⁷, si proponeva di venire incontro al riscontrato

“enorme numero di fedeli che, pur desiderando provvedere alla propria coscienza, troppo spesso sono distolti dalle strutture giuridiche della Chiesa a causa della distanza fisica e morale”, mirando dichiaratamente a favorire “non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità, affinché, a motivo della ritardata definizione del giudizio, il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio”⁷⁸.

Per realizzare gli obiettivi della semplificazione e della celerità dei giudizi la riforma ha introdotto modifiche alla disciplina dei processi matrimoniali⁷⁹, alcune delle quali possono risultare rilevanti nella prospettiva che interessa in questa sede.

⁷⁷ Nella Relazione finale della terza Assemblea generale straordinaria del Sinodo dei vescovi (5-19 ottobre 2014) si legge al n. 48 che *“un grande numero dei Padri ha sottolineato la necessità di rendere più accessibili ed agili, possibilmente del tutto gratuite, le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità. Tra le proposte sono stati indicati: il superamento della necessità della doppia sentenza conforme; la possibilità di determinare una via amministrativa sotto la responsabilità del vescovo diocesano; un processo sommario da avviare nei casi di nullità notoria [...]”*.

⁷⁸ In dottrina, sui principi ispiratori della riforma in questione, **P. MONETA**, *La dinamica processuale nel m.p. “Mitis Iudex”*, in *Ius Ecclesiae*, vol. XXVIII, 2016, n. 1, pp. 40-41.

⁷⁹ In dottrina, sui vari aspetti della riforma in questione, **G. BONI**, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte prima)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 9 del 2016, pp. 1-78; **ID.**, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte seconda)*, *ivi*, n. 10 del 2016, pp. 1-76; **ID.**, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte terza)*, cit., pp. 1-82; **ID.**, *La riforma del processo canonico di nullità matrimoniale: il complicarsi progressivo del quadro delle fonti normative (parte prima)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 3 del 2018, pp. 1-78; **ID.**, *La riforma del processo canonico di nullità matrimoniale: il complicarsi progressivo del quadro delle fonti normative (parte seconda)*, *ivi*, n. 5 del 2018, pp. 1-103; **ID.**, *La riforma del processo canonico di nullità matrimoniale: il complicarsi progressivo del quadro delle fonti normative (parte terza)*, *ivi*, n. 6 del 2018, pp. 1-29; **M. CANONICO**, *Il nuovo processo matrimoniale canonico tra innovazioni legislative ed incertezze applicative*, in *Dir. eccl.*, 2014, pp. 551-577; **ID.**, *Il riformato processo matrimoniale canonico*, in *Dir. e rel.*, n. 22, 2-2016, pp. 17-47; **ID.**, *Le principali novità del riformato processo matrimoniale canonico*, in **AA. VV.**, *Il diritto come “scienza di mezzo”*. Studi in onore di Mario Tedeschi, a cura di M. d’Arienzo, vol. I, Pellegrini, Cosenza, 2017, pp. 373-391; **N. COLAIANNI**, *Il giusto processo di delibazione e le “nuove” sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 39 del 2015, pp. 1-21; **M. DEL POZZO**, *Considerazioni sui ricorsi della fase introduttiva del giudizio matrimoniale nell’impianto del m.p. “Mitis iudex”*, *ivi*, n. 34 del 2016, pp. 1-24; **ID.**, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, Ed. Santa Croce, Roma, 2016; **ID.**, *L’organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m.p. “Mitis iudex”*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n.



Va al riguardo considerato come in primo luogo siano stati modificati i criteri di competenza territoriale. Nella normativa anteriore il can. 1673, fatte salve le ipotesi riservate alla cognizione della Sede Apostolica⁸⁰, consentiva senza limitazioni la trattazione delle cause matrimoniali dinanzi al tribunale del luogo di celebrazione delle nozze e a quello del luogo di domicilio o quasi-domicilio della parte convenuta. Si prevedeva inoltre la competenza del tribunale del luogo di domicilio (non anche il quasi-domicilio) dell'attore, ma a condizione che entrambe le parti risiedessero nel territorio della medesima conferenza episcopale e che vi fosse il consenso del vicario giudiziale del luogo di domicilio della parte convenuta, previo interpello della stessa. Poteva infine occuparsi della causa matrimoniale il tribunale del luogo nel quale di fatto dovesse raccogliersi la maggior parte delle prove, ma anche in detta ipotesi si richiedeva il consenso del vicario giudiziale del luogo ove aveva domicilio la parte convenuta, previa audizione della medesima. Il riformato can. 1672, fermo restando il *forum loci celebrationis*, all'evidente scopo di facilitare ai fedeli l'accesso alla giustizia prevede ora anche la competenza del "tribunale del luogo in cui una o entrambe le parti hanno il domicilio o il quasi-domicilio", senza più distinguere fra attore e convenuto e senza le limitazioni precedentemente stabilite. Permane inoltre il

36 del 2015, pp. 1-33; **M. GANARIN**, *I tribunali interdiocesani secondo il m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus. Riflessioni circa la "sorte" del m.p. Qua cura di Papa Pio XI, ivi*, n. 11 del 2016, pp. 1-94; **ID.**, *L'incidenza della riforma del processo canonico di nullità matrimoniale sul sistema dei tribunali interdiocesani. Recenti "vicissitudini" dei tribunali regionali italiani*, in *Dir. eccl.*, 2014, n. 3-4, pp. 601-649; **J. LLOBELL**, *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. "Mitis Iudex"*, in *Ius Ecclesiae*, vol. XXVIII, 2016, n. 1, pp. 13-38; **P. MONETA**, *La dinamica processuale nel m.p. "Mitis Iudex"*, cit., 39-62; **ID.**, *L'appello nel nuovo processo matrimoniale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 21 del 2017, pp. 1-16; **G. RABINO**, *Riflessioni sull'origine sinodale del processus brevior coram Episcopo, ivi*, n. 33 del 2017, pp. 1-24; **F.S. REA**, *"Si appellatio mere dilatoria evidenter appareat": alcune note a margine dei cann. 1680, § 2, e 1687, § 4, C.i.c. post Mitis Iudex Dominus Iesus, ivi*, n. 29/2018, pp. 1-36; **L. SABBARESE, R. SANTORO**, *Il processo matrimoniale più breve. Disciplina canonica e riflessi concordatari*, Ed. Dehoniane, Bologna, 2016.

⁸⁰ Il can. 1405, § 1, non modificato dalla recente riforma, stabilisce che "il Romano Pontefice stesso ha il diritto esclusivo di giudicare nelle cause di cui al can. 1401: 1) i capi di Stato; 2) i Padri Cardinali; 3) i Legati della Sede Apostolica e nelle cause penali i Vescovi; 4) le altre cause che egli stesso abbia avvocato al proprio giudizio). Si tenga presente che, ai sensi del can. 1442, il Romano Pontefice è giudice supremo in tutto l'orbe cattolico, e giudica o personalmente o tramite i tribunali ordinari della Sede Apostolica oppure per mezzo di giudici da lui delegati", mentre secondo il can. 1444, § 2, la Rota Romana è competente a giudicare in prima istanza, tra le altre, le "cause che il Romano Pontefice sia motu proprio sia ad istanza delle parti avvocò al suo tribunale ed affidò alla Rota Romana; e queste, la Rota stessa le giudica anche in seconda ed ulteriore istanza, salvo che nel rescritto di commissione non si sia disposto altrimenti".



riferimento al tribunale del luogo di prevalente raccolta delle prove, senza che sia più necessario il consenso del vicario giudiziale del foro della parte convenuta previa audizione della stessa. Le agevolazioni introdotte favoriscono evidentemente la parte attrice, comportando al contrario possibili aggravii sotto il profilo processuale a carico del convenuto.

Ulteriori elementi innovativi si riscontrano in ordine alla composizione dei tribunali. In ossequio alla regola, sancita in generale dal can. 1425, § 1, n. 1, e ribadita dal riformato can. 1673, § 3, che prescrive un collegio di tre giudici per la trattazione delle cause matrimoniali, in deroga alla norma che in situazioni di necessità permette alle Conferenze episcopali la nomina di un componente laico quale giudice *a latere* (can. 1421, § 2) nella nuova normativa relativa ai processi matrimoniali è consentita la nomina di laici a giudici senza che sussistano situazioni di necessità e senza la richiesta di preve autorizzazioni, con la possibile presenza di due giudici laici nel medesimo collegio giudicante, salva la riserva della presidenza che resta obbligatoriamente affidata al giudice chierico (can. 1673, § 3). Si prevede inoltre che, qualora non sia possibile costituire il tribunale collegiale, a livello diocesano oppure accedendo ad altro tribunale diocesano o interdiocesano, il vescovo debba affidare le cause *“a un unico giudice chierico che, ove sia possibile, si associ due assessori di vita specchiata, esperti in scienze giuridiche o umane, approvati dal Vescovo per questo compito”* (can. 1673, § 4).

Altra novità foriera di discussioni nell’ottica dell’attribuzione di efficacia civile alla pronuncia canonica è costituita dalla già menzionata prevista esecutività, in difetto di impugnazione, della sentenza di prima istanza che dichiara la nullità del vincolo (can. 1679), con superamento del principio della doppia conforme e conseguente rinuncia all’obbligatorietà del giudizio di seconda istanza.

Degna di nota è poi l’introduzione di una nuova forma di processo, denominata *processus brevior*, con procedura abbreviata e semplificata e con decisione affidata personalmente al vescovo diocesano, cui è possibile ricorrere a condizione che

“la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi, col consenso dell’altro”, e che “ricorrano circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata, e rendano manifesta la nullità” (can. 1683).

Sulla scorta delle ricordate innovazioni la riformata disciplina del processo matrimoniale canonico, con riferimento alla situazione italiana e alla relativa normativa concordataria, ha fatto sorgere in dottrina alcuni dubbi in relazione alle possibili conseguenze nella prospettiva



dell'attribuzione di efficacia civile alle sentenze ecclesiastiche di nullità del vincolo coniugale⁸¹.

Sotto tale profilo, non sembra possibile ravvisare difficoltà per il riconoscimento delle pronunce canoniche nell'ordinamento statale in ragione del fatto che ora il provvedimento ecclesiastico esecutivo può conseguire a un solo grado di giudizio anziché essere frutto del vaglio di una pluralità di organi giudicanti, come di regola avveniva in precedenza⁸². In effetti, anche prima della riforma processuale di cui si discute erano possibili, come sopra ricordato, pronunce canoniche emesse in unico grado di giudizio - a seguito di processo documentale, o emanate dalla Rota Romana in virtù della facoltà speciale concessa da Benedetto XVI, o promananti dalla Segnatura Apostolica nei casi di nullità manifesta - e non risulta che questa caratteristica ne abbia ostacolato la delibazione. D'altra parte nella stessa disciplina processuale italiana le sentenze civili di primo grado sono per legge considerate esecutive⁸³ e passano in giudicato ove non impugnate⁸⁴, sicché non sarebbe logico che l'ordinamento statale censurasse una statuizione giudiziale canonica per il solo fatto di essere frutto della valutazione di un unico organo giudicante. In ogni caso, la normativa in materia di delibazione richiede semplicemente che la sentenza ecclesiastica sia

⁸¹ Sui possibili riflessi delle intervenute modifiche nella disciplina dei processi matrimoniali canonici nella prospettiva dell'attribuzione di efficacia civile alle sentenze ecclesiastiche, **G. BONI**, *L'efficacia civile in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale dopo il Motu Proprio Mitis iudex (parte prima)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 2 del 2017, pp. 1-112; **ID.**, *L'efficacia civile in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale dopo il Motu Proprio Mitis iudex (parte seconda)*, *ivi*, n. 5 del 2017, pp. 1-69; **M. CANONICO**, *Il nuovo processo*, cit., pp. 577-581; **ID.**, *Il riformato processo*, cit., pp. 48-52; **N. COLAIANNI**, *Il giusto processo*, cit., pp. 21-29; **L. LACROCE**, *Il riconoscimento in Italia delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale dopo la riforma del processo matrimoniale canonico introdotta con il M.P. «Mitis Iudex Dominus Iesus»*, in *Eph. iur. can.*, vol. LVI, 2016, pp. 521-548; **F.S. REA**, *Delibazione di sentenze ecclesiastiche e riforma dei processi canonici di nullità matrimoniale. Dinamiche interne e proiezioni esterne del «Mitis Iudex Dominus Iesus» alla luce del «giusto processo»*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2018, 58-79, pp. 190-209.

⁸² Escludono che l'eliminazione della doppia conforme possa determinare difficoltà di delibazione della sentenza ecclesiastica **G. BONI**, *L'efficacia civile*, cit., pp. 38-41; **L. LACROCE**, *Il riconoscimento in Italia*, cit., pp. 245-246; **F.S. REA**, *Delibazione*, cit., pp. 65-70.

⁸³ L'art. 282 del Codice di procedura civile italiano stabilisce che "la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti".

⁸⁴ In base all'art. 324 del Codice di procedura civile italiano "si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 395".



esecutiva nell'ordinamento di origine⁸⁵, con un rinvio formale alle disposizioni del diritto canonico sul punto, quali esse siano. Dato che trattasi di rinvio alla fonte e non di rinvio materiale o recettizio, è normale e legittimo applicare le norme processuali canoniche temporalmente vigenti, anche se diverse da quelle esistenti all'epoca in cui fu sottoscritto l'Accordo di Villa Madama e il relativo Protocollo addizionale.

Sono stati ipotizzati in dottrina problemi in sede di riconoscimento delle pronunce ecclesiastiche per quanto riguarda le sentenze emesse dal vescovo in sede di processo *brevior*, sul presupposto che queste sono frutto della valutazione di un giudice unico anziché di un tribunale collegiale⁸⁶. Anche tale perplessità non ha ragion d'essere, in quanto decisioni a opera del giudice monocratico esistevano già nel precedente sistema processuale canonico, basti pensare alle sentenze emesse in sede di processo documentale o, più in generale, dal giudice unico previa autorizzazione della conferenza episcopale nelle situazioni in cui non fosse stata possibile la costituzione del tribunale collegiale (can. 1425, § 4). Nella normativa concordataria non sono previste nell'ottica della delibazione limitazioni di sorta quanto alle modalità di costituzione degli organi giudicanti da parte della Chiesa, la quale resta dunque libera di determinare il numero e la composizione dei propri tribunali, senza che ciò abbia riflesso di sorta sul riconoscimento in Italia

⁸⁵ Il requisito del passaggio in giudicato della sentenza straniera, previsto dal n. 4 dell'art. 797 del Codice di procedura civile italiano, che in ottica di economia processuale mira(-va) a evitare il riconoscimento di pronunce straniere ancora suscettibili di riforma, il quale renderebbe necessario un successivo ulteriore giudizio di delibazione e potrebbe addirittura comportare un contrasto di giudicati, relativamente alle pronunce ecclesiastiche di nullità matrimoniale, le quali non passano mai in giudicato, trova un adattamento in virtù di quanto stabilito in sede pattizia dal punto 4, lett. b, n. 2, del Protocollo addizionale all'Accordo di Villa Madama, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985 n. 121. Nella richiamata disposizione si dispone infatti che "si considera passata in giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico". Si tenga peraltro presente che il giudice statale chiamato a occuparsi della delibazione delle pronunce canoniche di nullità matrimoniale non è in effetti tenuto a compiere accertamenti specifici sul punto, in quanto la sussistenza dell'efficacia esecutiva della sentenza ecclesiastica risulta comunque attestata dal decreto della Segnatura Apostolica la cui presenza, espressamente richiesta dall'art. 8.2 dell'Accordo, vale ad agevolare il compito delle corti d'appello al riguardo.

⁸⁶ N. COLAIANNI, *Il giusto processo*, cit., p. 22, rileva che «i tribunali ecclesiastici avuti presenti dalle Alte Parti in sede di Accordo sono quelli, per dir così, "ordinari", costituiti con questa specifica funzione di terzietà dall'ora abrogato m.p. Qua cura, di composizione collegiale e presieduti dal vicario giudiziale, il quale non può essere lo stesso vicario generale: decentramento e distinzioni di funzioni, questi, invertiti dal m.p. - apprezzabilmente dal punto di vista ecclesiale ma non indifferentemente alla stregua della clausola *rebus sic stantibus* nei rapporti con lo Stato - in direzione dell'accentramento e della pienezza dell'esercizio della potestà personale del vescovo».



delle relative decisioni. Del resto lo stesso ordinamento statale prevede ora un'ampia gamma di materie nelle quali la competenza processuale per il giudizio di primo grado è attribuita al giudice unico, sia in sede civile che in sede penale⁸⁷, dunque l'eventuale monocraticità del giudice alla base della statuizione ecclesiastica, possibile non solo nel processo più breve ma anche in nel giudizio matrimoniale "ordinario", non potrebbe costituire un ostacolo ai fini della delibazione della stessa⁸⁸.

Ulteriori rilievi vengono sollevati in dottrina in relazione a una pretesa violazione del riparto di giurisdizione fra Stato e Chiesa. Si sostiene in proposito, come sopra accennato, che le fattispecie addotte nell'art. 14, § 1, delle *Regole procedurali* annesse al *motu proprio* di Papa Francesco come esempi di situazioni legittimanti il ricorso al processo *brevior* conterrebbero l'introduzione di nuove ipotesi di nullità matrimoniale, facenti riferimento non più al momento della celebrazione delle nozze ma attinenti al constatato fallimento dell'unione coniugale e pertanto relative a momento successivo alla prestazione del consenso. In simile prospettiva viene addotto che oggetto della valutazione a opera

⁸⁷ In sede processuale civile, nel giudizio di primo grado la competenza del giudice monocratico costituisce ormai la regola. Oltre alle controversie attribuite alla cognizione del Giudice di pace dall'art. 7 del Codice di rito, per quanto riguarda la composizione del Tribunale il successivo art. 50-ter stabilisce che detto organo giudica di norma in composizione monocratica, a eccezione delle cause elencate nel precedente art. 50-bis, cui vanno aggiunte le controversie in materia di liquidazione dei compensi degli avvocati (art. 14 D.Lgs. 1° settembre 2011 n. 150); l'opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio (art. 21 D.Lgs. cit.); le azioni popolari e le controversie in materia di eleggibilità, decadenza e incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali (art. 22 D.Lgs. cit.); le impugnazioni delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (art. 27 D.Lgs. cit.); le controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso (art. 31 D.Lgs. cit.). Anche nel giudizio penale di primo grado, in aggiunta ai reati di competenza del giudice di pace ai sensi dell'art. 4 D.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, il Tribunale giudica in composizione monocratica "i delitti previsti dall'art. 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che non siano contestate le aggravanti di cui all'art. 80, del medesimo testo unico" e inoltre "in tutti i casi non previsti dall'articolo 33-bis o da altre disposizioni di legge". Ne deriva che pure nel processo penale di primo grado la composizione monocratica del giudice costituisce la regola, mentre la collegialità rappresenta ormai l'eccezione.

⁸⁸ In tal senso, **G. BONI**, *L'efficacia civile*, cit., pp. 24-25. A. Lecce 2 febbraio 2018 n. 7 (riportata in <https://www.ascait.org/wp-content/uploads/2018/02/Corte-Appello-Lecce-7.11.2017.pdf> e massimata in *Dir. e rel.*, n. 25, 1-2018, p. 540, con nota di **R. SANTORO**, *Processus brevior e delibazione delle sentenze episcopali di nullità matrimoniale*, p. 541 ss.) ha attribuito efficacia civile a sentenza di invalidità del vincolo pronunciata dal vescovo all'esito di processo più breve (Trib. eccl. dioc. Nardò-Gallipoli 28 febbraio 2017, pubblicata in <https://www.ascait.org/wp-content/uploads/2018/02/Sentenza-Tribunale-Ecclesiastico-Diocesano-di-Nardò-1.pdf>).



del giudice ecclesiastico non sarebbe più la validità dell'atto, bensì la vita coniugale e il suo infausto esito, configurandosi la relativa decisione non come pronuncia dichiarativa in ordine alla validità originaria del matrimonio quanto piuttosto come una sorta di scioglimento del vincolo, analogo al divorzio, statuizione che però, in quanto concernente gli effetti civili del matrimonio, sarebbe riservata all'ordinamento statale⁸⁹. La costruzione è senza dubbio allettante, ma a ben vedere si rivela errata nel suo presupposto iniziale, laddove in realtà le ipotesi contemplate nella richiamata disposizione, come rilevato, non vanno in alcun modo a configurare nuovi capi di nullità del vincolo, limitandosi le stesse a prospettare situazioni di fatto, che evidentemente possono riguardare anche il comportamento degli sposi nel corso della vita coniugale, ma che nel contempo valgono esclusivamente come fonte di prova della possibile esistenza di un originario vizio del consenso, il quale giustifica appunto il verificarsi di determinate conseguenze sul piano della successiva vita coniugale. La pronuncia canonica aveva e ha tuttora a oggetto sempre e soltanto la validità del consenso espresso all'atto della celebrazione delle nozze: le vicende successive vengono prese in considerazione al solo fine di confermare o smentire, a livello probatorio, la presenza di eventuali vizi nella volontà dei nubendi e non costituiscono affatto autonomi motivi di invalidità del vincolo né di scioglimento del medesimo. Ne consegue che la Chiesa, sia nel vigore della precedente normativa processuale che secondo la disciplina riformata, emette unicamente pronunce circa la validità originaria del matrimonio, oggetto sul quale le è espressamente riconosciuta giurisdizione, senza che si possa ipotizzare alcuno sconfinamento nel campo degli effetti civili di esclusiva competenza dello Stato⁹⁰, e senza

⁸⁹ N. COLAIANNI, *Il giusto processo*, cit., p. 24, ritiene che "le "nuove" nullità debordano dall'atto al rapporto matrimoniale» e «l'accostamento sostanziale alla categoria dei provvedimenti di scioglimento provocherebbe ovviamente un giudizio di comparazione, che evidenzerebbe una disparità di trattamento quanto all'efficacia: ex nunc il divorzio, ex tunc la nullità". Si sottolinea inoltre che "la valutazione del rapporto al fine della cessazione della sua efficacia civile - retroattiva o non, è irrilevante - appartiene alla giurisdizione del giudice italiano. L'evoluzione dei rapporti concordatari è andata nel senso di riservare esclusivamente al giudice italiano la giurisdizione sul rapporto matrimoniale" (p. 25). Poste tali premesse, si conclude nel senso che "nel caso di sentenze di nullità dell'atto per vizi non intrinseci ma indiretti, dedotti sostanzialmente da circostanze attinenti alle vicende del rapporto, il giudice della deliberazione dovrebbe opporre la violazione del principio di esclusività della giurisdizione sul rapporto. Si tratta di un corollario della sovranità dello Stato, che costituisce, pertanto, un motivo di ordine pubblico, ostativo al riconoscimento di efficacia civile a sentenze in contrasto" (p. 25).

⁹⁰ La Chiesa in linea di principio non intende ingerirsi nella regolamentazione degli effetti civili del matrimonio, né rivendica giurisdizione in materia. Infatti il can. 1672 del Codice dispone che "le cause sugli effetti puramente civili del matrimonio spettano al



che le decisioni canoniche possano in alcun modo configurarsi alla stregua di uno scioglimento del vincolo, prospettiva che del resto si porrebbe in evidente insanabile contrasto con il principio di indissolubilità, la quale resta fino a prova contraria una proprietà essenziale del matrimonio canonico e, promanando dal diritto divino, non può essere in alcun modo derogata o modificata.

In linea di principio neppure sotto il profilo del mancato rispetto del diritto di difesa delle parti, quale possibile ostacolo alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche, la nuova normativa processuale canonica sembra contenere previsioni tali da precludere il riconoscimento delle decisioni nell'ordinamento statale.

Per un verso si è ipotizzato che i nuovi criteri di competenza territoriale, con la previsione della possibilità di fare riferimento senza limitazioni al foro del domicilio dell'attore e conseguente aggravio della posizione processuale del convenuto, potrebbero pregiudicare il diritto di difesa della parte convenuta⁹¹, tuttavia anche nella normativa processuale italiana si riscontrano ipotesi in cui è consentita la scelta fra più fori alternativi⁹², e dunque tale situazione non dovrebbe di per sé essere considerata foriera di pregiudizio per la difesa del convenuto.

Si adducono ancora le caratteristiche del processo più breve come potenzialmente lesive del diritto di agire e resistere in giudizio⁹³. È pur vero che nel processo *brevior* viene stabilito un termine di quindici giorni, ridotto rispetto a quello concesso normalmente, per il deposito delle difese finali delle parti (can. 1686). Ma intanto il termine vale per tutte le parti, sia private che pubbliche, e non si può dunque ravvisare una violazione del contraddittorio. Inoltre il termine in questione non è poi così breve da impedire l'espressione delle rispettive argomentazioni,

magistrato civile, a meno che il diritto particolare non stabilisca che le medesime cause, qualora siano trattate incidentalmente e accessoriamente, possano essere esaminate e decise dal giudice ecclesiastico".

⁹¹ G. BONI, *L'efficacia civile*, cit., pp. 28-38; F.S. REA, *Delibazione*, cit., pp. 59-65.

⁹² Ai sensi dell'art. 18 del Codice di procedura civile italiano il foro generale delle persone fisiche è determinato con riferimento al luogo di residenza o domicilio, o eventualmente dimora, del convenuto, ma "se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nello Stato o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore". Il successivo art. 20 prevede inoltre che, in alternativa al foro generale del convenuto, "per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio".

⁹³ N. COLAIANNI, *Il giusto processo*, cit., p. 23, con riferimento all'ipotesi del processo *brevior* puntualizza "la mancanza di contraddittorio e finanche di difese, che sono del tutto eventuali (can. 1687 § 1 c.i.c.)". In senso analogo, anche G. BONI, *L'efficacia civile*, cit., pp. 70-73, manifesta perplessità sulla tutela del diritto di difesa nel processo più breve.



soprattutto se si considera che il particolare procedimento di cui trattasi, stanti le limitate esigenze probatorie che lo caratterizzano, non dovrebbe presentare un ingente materiale istruttorio su cui disquisire. Del resto pure la normativa statale prevede termini addirittura di minore ampiezza per difese⁹⁴ o impugnazioni⁹⁵, e dunque non parrebbe lecito censurare, in sede di delibazione, termini del processo canonico che non differiscono, quanto a durata, da quelli previsti nello stesso ordinamento civile.

Neppure la contemplata facoltà di rigetto *a limine* dell'appello manifestamente dilatorio avverso la sentenza emanata dal vescovo (can. 1687, § 4) o, più in generale, la previsione della conferma con decreto della sentenza di prima istanza in caso di appello "*manifestamente dilatorio*" (can. 1680, § 2) dovrebbero comportare difficoltà ai fini del riconoscimento delle decisioni canoniche in Italia⁹⁶, posto che anche per l'impugnazione delle sentenze civili, sia in sede di appello che di ricorso per cassazione, è ora prevista una valutazione preliminare di ammissibilità⁹⁷, la quale non potrebbe essere pertanto censurata in quanto parimenti esistente nell'ordinamento della Chiesa.

In definitiva può ritenersi che le modifiche apportate alla normativa processuale canonica dal m.p. *Mitis iudex dominus Iesus* non

⁹⁴ Ad esempio, l'art. 429 del Codice di procedura civile italiano per quanto concerne la fase decisionale nel processo del lavoro dispone al secondo comma che "*se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza*".

⁹⁵ L'art. 739, secondo comma, del Codice di procedura civile italiano stabilisce che il reclamo avverso i decreti emanati dal giudice tutelare e dal tribunale in camera di consiglio "*deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti*".

⁹⁶ In senso contrario, **G. BONI**, *L'efficacia civile*, cit., pp. 45-50.

⁹⁷ L'art. 348-bis del Codice di procedura civile italiano stabilisce, al primo comma, che "*fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta*". Il comma successivo esclude l'applicabilità della norma riportata per le cause nelle quali è previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 70, primo comma, c.p.c., e per gli appelli avverso le ordinanze emesse a definizione del procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. Riguardo al ricorso per cassazione, l'art. 360-bis del medesimo Codice dispone che detta impugnazione "*è inammissibile: 1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa; 2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo*".



siano suscettibili di incidere sulla riconoscibilità delle sentenze ecclesiastiche in sede civile⁹⁸.

7 - Riflessioni conclusive

Le ricordate prese di posizione della giurisprudenza statale - dapprima mediante l'introduzione dell'elemento della buona fede, quindi attraverso la rivisitazione del concetto di ordine pubblico e l'ampliamento della sua portata in relazione al riconoscimento delle nullità matrimoniali canoniche con la distinzione fra incompatibilità assolute e relative da valutarsi nel caso concreto, da ultimo con la rilevanza attribuita in tale prospettiva alla prolungata convivenza coniugale - costituiscono le tappe di un percorso che nel corso degli ultimi decenni ha progressivamente condotto a limitare in maniera sempre più incisiva la delibazione delle sentenze ecclesiastiche.

Lo scopo di tale restrittiva attività interpretativa è probabilmente quello di limitare il più possibile gli effetti delle diverse conseguenze economiche derivanti dalla nullità del vincolo rispetto a quelle che conseguono al divorzio⁹⁹ e dunque, in sostanza, salvaguardare il coniuge

⁹⁸ Al di là delle previsioni del *Mitis iudex*, possibili difficoltà al riconoscimento civile delle sentenze ecclesiastiche potrebbero piuttosto derivare, come è stato autorevolmente osservato, dalla concreta applicazione della statuizione contenuta nel menzionato Rescritto pontificio del 7 dicembre 2015, secondo cui "il Decano della Rota Romana ha la potestà di dispensare per grave causa dalle Norme Rotali in materia processuale". In tal senso, **G. BONI**, *L'efficacia civile*, cit., p. 64.

⁹⁹ In sede di separazione personale al coniuge cui la stessa non sia addebitabile e qualora costui non abbia adeguati redditi propri può essere riconosciuto un assegno di mantenimento (art. 156, primo comma, c.c.). Nell'ipotesi di cessazione degli effetti civili ai sensi dell'art. 5, sesto comma, della legge 1° dicembre 1970 n. 898 "il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive", salva la possibilità, su accordo delle parti, di corresponsione dell'assegno in unica soluzione la quale, ove ritenuta congrua dal tribunale, esclude ogni futura rivendicazione di natura economica (art. 5, ottavo comma). Si prevede inoltre l'applicazione di un criterio automatico di rivalutazione dell'assegno (art. 6, settimo comma); la possibilità di garanzie reali o personali e di procedure speciali per ottenere l'adempimento degli obblighi di mantenimento (art. 8); la possibilità di successivi adeguamenti della misura dell'assegno al mutare delle reciproche condizioni economiche o dei bisogni (art. 9, primo comma); il diritto alla pensione di reversibilità (art. 9); la facoltà del coniuge superstite di ottenere un assegno a carico dell'eredità del coniuge defunto (art. 9-bis); il diritto a una percentuale



debole il quale, a seguito del riconoscimento civile dell'invalidità ecclesiastica, rischia di perdere le provvidenze economiche che gli siano state eventualmente attribuite in sede di separazione personale dei coniugi o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

L'ipotizzata finalità risulta suffragata dal fatto che la giurisprudenza ha nel contempo introdotto anche criteri ermeneutici che rendono intangibili i provvedimenti di natura economica contenuti nella pronuncia definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonostante la sopravvenienza della delibazione della pronuncia di invalidità del vincolo¹⁰⁰.

dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge (art. 12-*bis*). Tutte queste attribuzioni e garanzie non spettano nel caso della dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale a seguito della quale, salva l'applicabilità delle previsioni contenute negli artt. 129 e 129-*bis* c.c., che consentono rispettivamente al giudice di disporre l'obbligo di mantenimento per un periodo non superiore a tre anni a favore del coniuge che non abbia adeguati redditi propri ovvero il pagamento, a carico del coniuge o del terzo in mala fede, di una indennità pari almeno al mantenimento per analogo periodo, può essere richiesta in sede di delibazione l'emanazione dei provvedimenti economici provvisori previsti dall'art. 8 dell'Accordo di Villa Madama, secondo cui *"la corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia"*. La giurisprudenza ritiene peraltro che si tratti di provvedimenti aventi funzione strumentale e natura anticipatoria rispetto ai successivi pronunciamenti definitivi del Tribunale, dunque una sorta di provvedimento d'urgenza, la cui concessione è considerata subordinata all'accertamento, seppure in via sommaria, del diritto dell'interessato (*fumus boni juris*) e del pregiudizio che il tempo necessario al riconoscimento dello stesso in via ordinaria potrebbe comportare (*periculum in mora*). In tal senso, ad esempio, Cass. 23 novembre 2007 n. 24412, 18 maggio 2007 n. 11654, 19 novembre 2003 n. 17535, 17 marzo 1998 n. 2852, 25 luglio 1992 n. 8982. La funzione strumentale e la natura anticipatoria e provvisoria di tali provvedimenti escluderebbe l'impugnabilità degli stessi con ricorso per cassazione, in quanto *"ammissibile soltanto nei confronti dei provvedimenti giurisdizionali definitivi ed a carattere decisivo"* (Cass. 1° giugno 2012 n. 8857), che abbiano cioè *"attitudine ad incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (Cass. 17535/2003)"* (Cass. 18 maggio 2007 n. 11654).

¹⁰⁰ Nel vigore del Concordato lateranense e sino a Cass. 9 dicembre 1993 n. 12144 la giurisprudenza riteneva in maniera costante che l'esistenza della pronuncia di divorzio non impedisse il successivo riconoscimento in sede civile della sentenza canonica di nullità del vincolo (Cass. 9 dicembre 1993 n. 12144, 3 novembre 1988 n. 5923, 21 marzo 1980 n. 1905, 28 ottobre 1978 n. 4927, 29 novembre 1977 n. 5188, 9 agosto 1977 n. 3638, 26 luglio 1977 n. 3347, 29 novembre 1975 n. 3988, 13 ottobre 1975 n. 3257, 9 ottobre 1974 n. 2724), la quale una volta delibata travolgeva il provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio eventualmente presente, con tutte le relative pronunce, comprese quelle di natura economica. A sostegno di tale interpretazione si adduceva che la statuizione di divorzio non fa stato in ordine alla validità originaria del vincolo. E infatti, nonostante il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile,



Va tuttavia ricordato che, al di là della filantropica natura degli intenti presumibilmente perseguiti dalla giurisprudenza statale attraverso le sopra descritte innovazioni interpretative, il riequilibrio delle diverse conseguenze attualmente derivanti dalla nullità del matrimonio rispetto al divorzio compete al legislatore e non al giudice, come è stato autorevolmente sottolineato dalla Corte costituzionale nella sentenza 27 settembre 2001 n. 329¹⁰¹.

in realtà dinanzi al giudice del divorzio in difetto di specifica eccezione sul punto non si ha statuizione riguardo alla validità del matrimonio, con la conseguenza che il provvedimento che ne dichiara la cessazione degli effetti civili lascia impregiudicata la questione concernente la validità del vincolo coniugale. Il menzionato rilievo acquistava ulteriore efficacia in presenza della riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici in materia matrimoniale, ora venuta meno secondo la Corte di Cassazione (Cass. S.U. 13 febbraio 1993 n. 1824), in quanto il difetto di giurisdizione precludeva al giudice statale il potere di sindacare la validità originaria del vincolo, sicché a maggior ragione la pronuncia di divorzio non poteva far stato, neppure implicitamente, su tale aspetto. L'orientamento muta allorché la Corte di Cassazione, a partire dalla sentenza 23 marzo 2001 n. 4202, pur ribadendo che giudizio di divorzio e giudizio di nullità presentano differenti *petitum* e *causa petendi* e che dunque la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio non impedisce la successiva delibazione della sentenza canonica di invalidità del vincolo, ritiene comunque che, relativamente ai capi del provvedimento di divorzio contenenti statuizioni di natura economica, debba essere applicata la regola secondo cui, una volta accertata con sentenza passata in cosa giudicata la spettanza di un diritto, stanti gli effetti sostanziali del giudicato ex art. 2909 c.c. questa non è suscettibile di formare oggetto di un nuovo giudizio "al di fuori degli eccezionali e tassativi casi di revocazione previsti dall'art. 395 c.p.c." (Cass. 18 settembre 2013 n. 21331). Da simili presupposti deriva secondo la giurisprudenza l'intangibilità della pronuncia che attribuisce l'assegno di divorzio, una volta che sulla stessa si sia formato il giudicato, nonostante il sopravvenire della dichiarazione di invalidità originaria del vincolo. A simile conclusione non osta il rilievo che le sentenze che operano la cessazione degli effetti civili del matrimonio siano soggette al principio *rebus sic stantibus*, in quanto suscettibili di modifica ai sensi dell'art. 9 della legge 1° dicembre 1970 n. 898 in presenza di mutamenti delle condizioni originarie, dato che si ritiene che tale modifica presupponga la presenza di giustificati motivi sopravvenuti, da intendere "come circostanze che abbiano alterato l'assetto economico fra le parti, o di relazione con i figli, e non come circostanze che sarebbero state impeditive della emanazione della sentenza di divorzio e dell'attribuzione dell'assegno, le quali non sono idonee ad incidere sul giudicato se non nei limiti in cui sono utilizzabili attraverso il rimedio della revocazione" (Cass. 18 settembre 2013 n. 21331). Nel senso della sopravvivenza delle statuizioni economiche contenute nel giudicato di divorzio nonostante la sopravvenienza del riconoscimento civile della nullità ecclesiastica, Cass. 18 settembre 2013 n. 21331, 24 luglio 2012 n. 12989, 11 febbraio 2008 n. 3186, 4 marzo 2005 n. 4795, 23 marzo 2001 n. 4202.

¹⁰¹ Nella menzionata decisione il Giudice delle leggi, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità delle differenze previste in sede normativa circa le conseguenze che discendono sotto il profilo economico dalle situazioni qui considerate, ha posto in evidenza che "[...] tanto nell'ipotesi della nullità, quanto in quella del divorzio, è possibile che dal matrimonio sia derivata l'instaurazione fra i coniugi di una consolidata comunione di vita.



D'altra parte, mentre vanno a operare in un ambito che non compete alla giurisprudenza, gli interventi ricordati, realizzati attraverso vere e proprie forzature giuridiche, ottengono il risultato di ostacolare e addirittura precludere il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche. Va in proposito tenuto presente che si è passati da un sistema in cui si prevedeva l'ingresso delle pronunce canoniche in maniera indiscriminata, in quanto nel Concordato lateranense tutte le dichiarazioni di invalidità del vincolo potevano e dovevano ottenere efficacia civile, a una disciplina che, sulla scorta delle esigenze imposte dalla Costituzione repubblicana, prevede ora un sindacato da parte del giudice statale. Ma tale sindacato deve essere evidentemente esercitato nei limiti definiti dalla normativa pattizia.

Nell'Accordo di Villa Madama lo Stato italiano ha assunto precisi obblighi, impegnandosi in particolare a conferire efficacia civile alle pronunce canoniche di nullità matrimoniale alle condizioni stabilite dall'art. 8.2. Fra tali condizioni figura bensì il rispetto dell'ordine pubblico quale limite al riconoscimento delle pronunce canoniche, da intendere tuttavia in maniera restrittiva, come ostacolo cioè al riconoscimento di provvedimenti in contrasto con principi essenziali e inderogabili del nostro ordinamento, destinato in quanto tale a operare in situazioni eccezionali, nelle quali si ravvisi una divergenza inaccettabile fra i contenuti dell'atto proveniente dall'ordinamento esterno e regole considerate fondamentali e che esigono necessario rispetto per la nostra società. Negli intenti delle Parti il riconoscimento

Ma spetta solo al legislatore - nell'esercizio della sua discrezionalità, e salvo il sindacato di costituzionalità - il potere di modificare il sistema vigente nella prospettiva di un accostamento tra la disciplina della nullità del matrimonio concordatario e quella della cessazione degli effetti civili conseguenti alla sua trascrizione, per effetto di divorzio". La Consulta ha escluso che la diversità delle conseguenze patrimoniali derivanti dalla pronuncia di nullità rispetto a quelle che discendono dal divorzio possa essere qualificata come disparità di trattamento, in ragione del fatto che "le due fattispecie della nullità del matrimonio e del divorzio presentano elementi di diversità non meramente formali, ma sostanziali. L'una si fonda - tanto nell'ordinamento civile quanto in quello canonico, sia la causa di nullità prevista da entrambi o da uno solo di essi - sulla constatazione giudiziale di un difetto originario dell'atto. L'altro, viceversa, si fonda, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 898 del 1970, sull'accertamento, ad opera del giudice, "che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3", e quindi presuppone una crisi dello svolgimento del rapporto coniugale. La diversità strutturale delle due fattispecie vale di per sé ad escludere la violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento, in quanto, a cagione di essa, non è costituzionalmente necessario che le situazioni di declaratoria della nullità canonica alle quali fanno riferimento i rimettenti debbano ricevere lo stesso trattamento che l'ordinamento assegna alla disciplina delle conseguenze patrimoniali della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (o dello scioglimento del matrimonio civile)".



delle pronunce canoniche era infatti destinato a trovare larga e generalizzata applicazione, come dimostra l'espresso richiamo alla specificità dell'ordinamento canonico contenuto al punto 4 del Protocollo addizionale, volto appunto ad agevolare la delibazione delle sentenze ecclesiastiche rispetto al trattamento riservato alle sentenze straniere.

Al momento della stipulazione dell'Accordo lo Stato ha assunto l'impegno di recepire i provvedimenti di nullità emanati dai tribunali della Chiesa nella piena consapevolezza delle differenze esistenti tra la legislazione civile e quella canonica in materia matrimoniale, senza sollevare riserve sul punto e anzi accettando espressamente la specificità dell'ordinamento canonico in detto ambito. Da ciò consegue che l'Italia ha accolto a ragion veduta la prospettiva del generalizzato riconoscimento delle dichiarazioni di invalidità del vincolo, pur nelle ipotesi in cui non vi sia perfetta corrispondenza con le fattispecie previste dalla normativa statale e i limiti sanciti dal legislatore civile, quindi anche nei casi di nullità per simulazione unilaterale o di invalidità dichiarate a distanza di notevole lasso di tempo dalla celebrazione. La pretesa estensione giurisprudenziale della portata dell'ordine pubblico, con la conseguenza di ostacolare o addirittura impedire in radice il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche, comporta di fatto la violazione degli impegni specificamente assunti dallo Stato in sede di revisione concordataria. Il limite dell'ordine pubblico, destinato nelle intenzioni delle Parti a operare in ipotesi eccezionali, come quelle delle nullità pronunciate per impedimenti tipicamente confessionali, con le ricordate interpretazioni giurisprudenziali finisce al contrario per diventare un ostacolo ricorrente e in tal modo la delibazione delle nullità canoniche, anziché costituire la regola, si trasforma in ipotesi di assai rara realizzazione concreta. Si può dire che ormai l'ingresso di una nullità canonica nell'ordinamento civile è paragonabile, per riprendere una nota similitudine, al passaggio del cammello per la cruna dell'ago.

Lo stravolgimento delle previsioni pattizie risulta ancor più censurabile sulla base della constatazione che gli ostacoli frapposti dalla giurisprudenza alla recezione delle pronunce canoniche non riguardano gli effettivi contenuti del provvedimento ecclesiastico, come dovrebbe avvenire in un normale giudizio di delibazione, ma attengono piuttosto a elementi e circostanze - la buona fede di una delle parti o la durata della vita coniugale - estranei alla statuizione sulla validità del matrimonio se non addirittura, nel caso della convivenza coniugale, successive all'epoca dell'espressione del consenso cui il giudice canonico ha fatto riferimento per la propria valutazione. Si giunge in tal modo a conferire rilevanza a fatti e situazioni che, dal punto di vista giuridico, non hanno in realtà nulla a che vedere con la dichiarazione di nullità del vincolo e la relativa pronuncia.



E appare davvero paradossale che, a fronte del margine di maggiore disponibilità che lo Stato si è impegnato a utilizzare nei riguardi delle decisioni ecclesiastiche in base alle dichiarazioni contenute al punto 4 del Protocollo addizionale, i ricordati assunti giurisprudenziali conducano a esercitare nei confronti delle decisioni canoniche un controllo più incisivo e pregnante di quello previsto per le sentenze straniere, per le quali vige ora addirittura il principio del riconoscimento automatico, senza neppure la necessità del vaglio giudiziale e senza dunque che possano operare le limitazioni che la Cassazione ha imposto a carico delle nullità canoniche. Il risultato è che le nullità canoniche, le quali negli intendimenti delle Parti avrebbero dovuto beneficiare di un trattamento più favorevole quanto al possibile riconoscimento in sede civile, con le restrizioni imposte dalla giurisprudenza finiscono ora per scontare una condizione di gran lunga peggiore rispetto alle sentenze straniere, tanto da non risultare nella maggior parte dei casi suscettibili di ingresso nell'ordinamento italiano alla stregua dei rigidi confini delineati in sede giudiziaria. In tal modo si è in pratica realizzato l'esatto contrario di quanto era negli espliciti intendimenti delle Parti in sede concordataria.

In definitiva la giurisprudenza, nel pretendere di ascrivere nel novero dell'ordine pubblico principi che tali non sono considerati dal legislatore, si attribuisce poteri che non le competono ed esorbita dall'unico limite cui è costituzionalmente soggetta, ovvero il rispetto della legge. Nel contempo il suo operato conduce a risultati che vanno a violare impegni assunti dallo Stato a livello internazionale, con le conseguenze che simile stato di cose può comportare. Fermo restando il valore degli interessi che le ricordate interpretazioni mirano a proteggere, cioè la tutela del coniuge economicamente debole, sarebbe il caso che ognuno svolgesse il proprio ruolo: il giudice applicando correttamente la legge, per quanto deficitaria e perfettibile essa possa apparire; il legislatore intervenendo eventualmente per regolare in maniera più adeguata la materia di cui trattasi, in particolare le conseguenze economiche derivanti dalla nullità matrimoniale.

Nell'attuale situazione, c'è almeno da augurarsi che la giurisprudenza, prendendo spunto dalle novità introdotte dal *Mitis iudex* nella normativa processuale canonica, non ravvisi ulteriori elementi in grado di ostacolare il riconoscimento delle nullità matrimoniali.